

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 23 ottobre 2026

**SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 13 ottobre 2026, n. 192.

Dichiarazione di monumento nazionale del Palazzo Fortunato in Rionero in Vulture. (26G00209) ... Pag. 1

DECRETO-LEGGE 23 ottobre 2026, n. 193.

Disposizioni urgenti e misure di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca. (26G00216) ... Pag. 2

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DECRETO 13 ottobre 2026.

Revoca parziale del decreto 24 giugno 2025, recante approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Cònero», e ripubblicazione del disciplinare e del documento unico aggiornati. (26A05537) ... Pag. 6

**Ministero delle imprese
e del made in Italy**

DECRETO 13 ottobre 2026.

Ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria della società Immobiliare Maria Adriana S.r.l., in Roma e nomina dei commissari straordinari. (26A05538) ... Pag. 10

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

**Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni**

DELIBERA 29 luglio 2026.

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2025. (Delibera n. 196/26/CONS). (26A05539) ... Pag. 12



**Comitato interministeriale
per la programmazione economica
e lo sviluppo sostenibile**

DELIBERA 4 agosto 2026.

**Regione autonoma Valle d'Aosta – Modifica
del Programma operativo complementare (POC)
2014-2020 e riduzione delle risorse del Piano
sviluppo e coesione (PSC) 2014-2020.** (Delibera
n. 31/2026). (26A05536) *Pag.* 14

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

**Ripubblicazione del testo della legge 9 ottobre
2026, n. 180, recante: «Disposizioni in materia
di elezioni della Camera dei deputati e del Se-
nato della Repubblica», corredato delle relative
note.** (26A05611) *Pag.* 38

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'immissione in commercio del
medicinale per uso umano, a base di cefixima, «Ce-
fibact» (26A05540) *Pag.* 92

Autorizzazione all'immissione in commercio del
medicinale per uso umano, a base di cefixima, «Ce-
fixima Pharmacare». (26A05541) *Pag.* 93

Autorizzazione all'immissione in commercio del
medicinale per uso umano, a base di cefixima, «Na-
zoma» (26A05542) *Pag.* 94

Autorizzazione all'immissione in commercio del
medicinale per uso umano, a base di cefixima, «Ce-
fixima P-Care» (26A05543) *Pag.* 95

Autorizzazione all'importazione parallela del me-
dicinale per uso umano «Fosavance» (26A05544) *Pag.* 96

Autorizzazione all'importazione parallela del me-
dicinale per uso umano «Invokana» (26A05545) . *Pag.* 97

Autorizzazione all'importazione parallela del me-
dicinale per uso umano «Invokana» (26A05546) . *Pag.* 97

Autorizzazione all'importazione parallela del me-
dicinale per uso umano «Lumigan» (26A05547) . *Pag.* 98

Autorizzazione all'importazione parallela del
medicinale per uso umano «Circadin» (26A05548) *Pag.* 98

Autorizzazione all'importazione parallela del me-
dicinale per uso umano «Invokana» (26A05549) . *Pag.* 99

**Ministero del lavoro
e delle politiche sociali**

Approvazione delle modifiche al regolamento
unitario in materia di previdenza e assistenza adot-
tate dall'assemblea dei delegati della Cassa dei dot-
tori commercialisti con delibera n. 8/25/AdD in data
10 luglio 2025. (26A05550). *Pag.* 99

Approvazione delle modifiche al regolamento
unitario in materia di previdenza e assistenza adot-
tate dall'assemblea dei delegati della Cassa dei dot-
tori commercialisti con delibera n. 9/25/AdD in data
10 luglio 2025. (26A05551). *Pag.* 99

Approvazione della delibera adottata dal consi-
glio di amministrazione della Cassa nazionale di
previdenza ed assistenza dei ragionieri e periti com-
merciali in data 10 giugno 2026. (26A05552). . . . *Pag.* 99

Approvazione della delibera adottata dal consi-
glio di amministrazione della Cassa nazionale di
previdenza ed assistenza dei ragionieri e periti com-
merciali in data 22 luglio 2026. (26A05553). . . . *Pag.* 99



LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 13 ottobre 2026, n. 192.

Dichiarazione di monumento nazionale del Palazzo Fortunato in Rionero in Vulture.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Palazzo Fortunato in Rionero in Vulture è dichiarato monumento nazionale.

Art. 2.

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 ottobre 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 983):

Presentato dalla sen. Cecilia D'Elia (PD-IDP) ed altri, il 17 gennaio 2024.

Assegnato alla Commissione 7^a (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport), in sede redigente, il 13 febbraio 2024, con il parere delle Commissioni 1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione) e 5^a (Programmazione economica, bilancio).

Esaminato dalla Commissione 7^a (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport), in sede redigente, l'11 e il 19 novembre 2024, il 3 e il 10 dicembre 2024.

Esaminato in Aula ed approvato l'11 febbraio 2025.

Camera dei deputati (atto n. 2239):

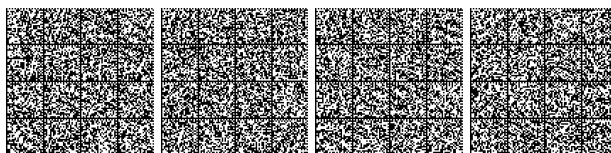
Assegnato alla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione), in sede referente, il 14 febbraio 2025, con il parere delle Commissioni I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione).

Esaminato dalla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione), in sede referente, il 28 maggio 2026 e il 17 giugno 2026.

Nuovamente assegnato alla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione), in sede legislativa, il 1° ottobre 2026.

Esaminato e approvato definitivamente dalla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione), in sede legislativa il 7 ottobre 2026.

26G00209



DECRETO-LEGGE 23 ottobre 2026, n. 193.

Disposizioni urgenti e misure di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, recante «Approvazione del testo del codice civile»;

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, recante «Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcilla per i trasporti di merci su strada», e, in particolare, l'articolo 46-ter, comma 3;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada» e, in particolare, l'articolo 12;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)», e, in particolare, l'articolo 127, comma 3;

Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30», e, in particolare, l'articolo 29, comma 2;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, recante «Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore»;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e, in particolare, l'articolo 83-bis;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica», e, in particolare, l'articolo 34-ter, comma 5;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, recante «Attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose», e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, in particolare, l'articolo 27, comma 17;

Visto il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e, in particolare, l'articolo 1-quater, comma 1;

Visto il decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, recante «Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali», convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79;

Visto il decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, e, in particolare, l'articolo 8-ter;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, recante «Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali», convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2026, n. 113, e, in particolare, l'articolo 1-ter, comma 3;

Considerata la necessità di assicurare continuità alle misure di sostegno già adottate in favore delle imprese di autotrasporto, mediante l'adeguamento delle risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta per l'acquisto di gasolio impiegato nell'esercizio dell'attività;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure volte a contenere gli effetti economici derivanti dall'aumento dei costi dei carburanti, a sostenere la liquidità e la continuità operativa delle imprese interessate e a preservarne la capacità produttiva;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di introdurre disposizioni dirette a garantire il regolare funzionamento del mercato dell'autotrasporto di merci per conto di terzi, a rafforzare la certezza dei rapporti contrattuali e a favorire la digitalizzazione e la tracciabilità delle operazioni di trasporto;

Considerata la necessità di sostenere le imprese operanti nei settori agricolo, della pesca e dell'acquacoltura particolarmente esposte agli effetti dell'incremento dei costi dei carburanti, mediante il riconoscimento di contributi destinati a compensare parte dei maggiori costi sostenuti e tenuto conto dei molteplici impegni da sostenere nella fase attuale in favore dell'ordine pubblico e della sicurezza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 ottobre 2026;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

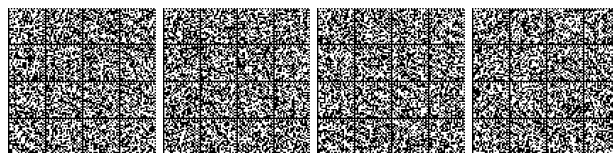
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Integrazione contributo per il settore dell'autotrasporto per il caro gasolio e differimento dell'applicazione del contributo sulle spedizioni di modico valore

1. All'articolo 3, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, le parole: «da marzo a settembre» sono sostituite dalle seguenti: «da marzo ad agosto». Per le finalità di cui al primo periodo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 33 del 2026 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, è ulteriormente incrementata di 66,4 milioni di euro.

2. Per le spese sostenute nel periodo dal 1° settembre al 5 ottobre 2026, il credito d'imposta di cui all'articolo 3, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 33 del 2026 è riconosciuto nel limite massimo di 60 milioni di euro per l'anno 2026. In considerazione dei tempi necessari per l'istruttoria



delle relative istanze, il credito d'imposta di cui al presente comma è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 31 dicembre 2027.

3. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, le parole: «1° ottobre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2027».

4. Al decreto-legge 17 settembre 2026, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) i commi 4 e 5 dell'articolo 1 sono soppressi;
- b) l'articolo 4 è soppresso;
- c) all'articolo 7:

1) al comma 3 all'alinea, sostituire: «1, 2, 4,» con i numeri: «1, 2» e le parole «in 611,8 milioni di euro per l'anno 2026» con le seguenti: «in 549,8 milioni di euro per l'anno 2026»;

2) alla lettera g) sostituire le parole: «125,9 milioni di euro per l'anno 2026» con le seguenti: «63,9 milioni di euro per l'anno 2026».

5. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 126,4 milioni di euro per l'anno 2026 e 60 milioni di euro per l'anno 2027 in termini di fabbisogno e dal comma 3 valutati in 61,25 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 9.

Art. 2.

Disposizioni urgenti per garantire la regolarità del mercato dell'autotrasporto di merci per conto di terzi

1. All'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Ai fini del calcolo della parte del corrispettivo corrispondente al costo del carburante di cui al comma 5, primo periodo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti pubblica e aggiorna trimestralmente sul proprio sito istituzionale i valori percentuali minimi e massimi relativi all'incidenza del costo del carburante, differenziati secondo le classi di peso dei veicoli ed elaborati sulla base dei valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell'impresa di trasporti per conto di terzi pubblicati ai sensi dell'articolo 1, comma 250, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Per i contratti di trasporto per conto di terzi stipulati in forma non scritta, i valori minimi individuati ai sensi del primo periodo sono assunti obbligatoriamente come parametro di calcolo per l'emissione delle fatture relative alle prestazioni effettuate dal vettore dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le quali indicano distintamente la quota del corrispettivo risultante dall'applicazione dei predetti valori minimi. Ferma restando l'autonomia negoziale delle parti sulla determinazione dei prezzi, di cui al comma 4, i valori minimi e massimi individuati ai sensi del primo periodo sono assunti a riferimento per i contratti scritti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».

2. All'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

«c-bis) valore del costo del carburante all'atto della stipula e incidenza del costo del carburante per le prestazioni di trasporto disciplinate dal contratto;».

Art. 3.

Sospensione dei canoni di leasing delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi

1. Al fine di sostenere la continuità operativa e la liquidità delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori, le medesime imprese possono avvalersi delle misure di sostegno finanziario di cui al presente articolo con riferimento ai contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto i veicoli impiegati nell'esercizio dell'attività.

2. Per i contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto i veicoli impiegati nell'esercizio dell'attività di impresa di cui al comma 1, le imprese interessate possono richiedere la sospensione del pagamento dei canoni in scadenza nel periodo compreso tra il 1° novembre 2026 e il 31 marzo 2027 ovvero, in alternativa, la sospensione del solo rimborso della quota in conto capitale degli stessi. A decorrere dalla presentazione della richiesta e fino al 31 marzo 2027, le operazioni di locazione finanziaria interessate dalla sospensione non possono essere risolte, revocate né dichiarate decadute dal beneficio del termine per effetto della sospensione medesima. Il piano di rimborso dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente al pagamento degli elementi accessori, senza alcuna formalità e il termine finale del contratto è prorogato per un periodo corrispondente a quello della sospensione. Gli interessi maturati durante il periodo di sospensione sono corrisposti secondo le modalità previste dal contratto di locazione finanziaria ovvero, in sede di attuazione della sospensione, secondo condizioni e modalità più favorevoli per l'impresa utilizzatrice concordate tra le parti.

Art. 4.

Disciplina applicabile ai contratti di autotrasporto di cose per conto di terzi

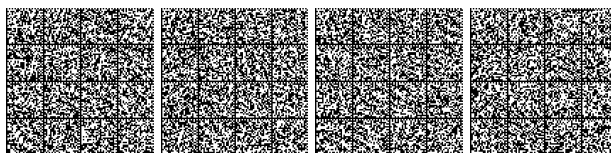
1. L'articolo 1677-bis del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1677-bis (Prestazione di più servizi riguardanti il trasferimento di cose). — Se l'appalto ha per oggetto la prestazione di servizi di logistica relativi alle attività di ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto, alle attività di trasferimento di cose da un luogo a un altro si applicano in ogni caso le norme relative al contratto di trasporto».

Art. 5.

Digitalizzazione delle informazioni per il trasporto di merci per conto di terzi su strada in ambito nazionale

1. Nell'ambito dei servizi di trasporto di merci per conto di terzi effettuati su strada nel territorio nazionale, le informazioni rilevanti ai fini della responsabilità civile e della regolarità del trasporto sono condivise tra i soggetti della filiera del trasporto e rese disponibili alle autorità e agli organi di controllo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in formato digitale. Le informazioni di cui al



primo periodo costituiscono la Lettera di Vettura elettronica nazionale (LVe) e comprendono, ove applicabili alla specifica operazione di trasporto:

a) le indicazioni, le dichiarazioni e i documenti che il mittente è tenuto a fornire al vettore ai sensi dell'articolo 1683 del codice civile;

b) gli elementi e le indicazioni contenuti nella lettera di vettura di cui all'articolo 6 della Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR), firmata a Ginevra il 19 maggio 1956;

c) le informazioni e la documentazione attestanti l'esecuzione di un trasporto combinato ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 febbraio 2001;

d) le informazioni e la documentazione richieste dalla normativa applicabile al trasporto di merci pericolose ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35.

2. Le informazioni di cui al comma 1 sono acquisite, conservate, condivise e rese disponibili mediante piattaforme eFTI di cui al regolamento (UE) 2020/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, ovvero mediante piattaforme digitali interoperabili con le medesime finalizzate alla gestione dei dati commerciali e logistici necessari all'esecuzione del trasporto e ad assicurarne la riferibilità univoca alla relativa operazione di trasporto.

3. A decorrere dal 9 luglio 2027, le autorità e gli organi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, accettano le informazioni di cui al comma 1 rese disponibili in formato digitale mediante piattaforme eFTI ovvero mediante piattaforme interoperabili.

4. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono definite le specifiche tecniche e le modalità di attuazione del presente articolo, comprese quelle relative all'interoperabilità delle piattaforme, alla conservazione delle informazioni e al loro accesso da parte delle autorità competenti.

Art. 6.

Contributo a fondo perduto a favore degli imprenditori agricoli per i maggiori costi sostenuti per l'acquisto di carburante

1. Al fine di consentire alle imprese agricole di far fronte ai maggiori costi sostenuti per l'acquisto di carburante nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 15 ottobre 2026, alle imprese agricole in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8-ter del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, è riconosciuto un contributo a fondo perduto calcolato sul 20% dei costi sostenuti per l'acquisto di carburante nel predetto periodo, fino a 45 centesimi di euro per ciascun litro, nel limite di 60 milioni di euro per l'anno 2026. Le risorse di cui al presente comma sono trasferite all'AGEA per le finalità di cui al comma 2.

2. Con provvedimento del Direttore dell'AGEA, da adottare entro 5 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definite modalità e termini per la trasmissione della documentazione comprovante gli acquisti di cui al comma 1. Entro i successivi trenta giorni l'AGEA provvede al pagamento diretto del contributo mediante accredito sul conto corrente bancario o postale abbinato al fascicolo aziendale di ciascun beneficiario.

3. Il contributo di cui al presente articolo è concesso ai sensi e nel rispetto delle condizioni previste dal Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato in risposta alla crisi in Medio Oriente e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). L'AGEA è individuata quale autorità responsabile dell'adempimento degli obblighi di registrazione relativi al regime di aiuto di cui al presente articolo.

4. Per il sostegno agli investimenti necessari al potenziamento e all'innovazione delle infrastrutture tecnologiche e dei sistemi informativi dell'AGEA, funzionali anche all'esercizio delle attività previste dai commi 2 e 3, è autorizzata la spesa di 14,4 milioni di euro per l'anno 2026.

Art. 7.

Contributo a fondo perduto a favore degli imprenditori della pesca e dell'acquacoltura per i maggiori costi sostenuti per l'acquisto di carburante

1. Al fine di fronteggiare i maggiori costi sostenuti per l'acquisto di carburante nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 15 ottobre 2026, alle imprese esercenti l'attività di pesca e di acquacoltura in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, è riconosciuto un contributo a fondo perduto fino al dieci per cento della spesa sostenuta nel predetto periodo, nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2026.

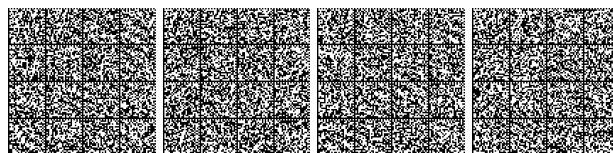
2. Con provvedimento del Direttore della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro 5 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definite modalità e termini per la trasmissione della documentazione comprovante gli acquisti di cui al comma 1. Entro i successivi trenta giorni si provvede al pagamento diretto del contributo mediante accredito sul conto corrente bancario o postale precedentemente comunicato da ciascun beneficiario.

3. Il contributo di cui al presente articolo è concesso nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Art. 8.

Misure in favore dell'ordine e della sicurezza pubblica

1. Al fine di garantire il soddisfacimento delle esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, è autorizzata la



spesa complessiva di 50 milioni di euro per l'anno 2026 destinata alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario già svolte dal personale delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, secondo la seguente ripartizione:

- a) Polizia di Stato: 24 milioni di euro;
- b) Arma dei carabinieri: 15 milioni di euro;
- c) Corpo della guardia di finanza: 9 milioni di euro;
- d) Corpo di polizia penitenziaria: 2 milioni di euro.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 9.

Art. 9.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1, 6, 7 e 8, determinati in 322,050 milioni di euro per l'anno 2026 e in 60 milioni di euro in termini di fabbisogno per l'anno 2027, si provvede:

a) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2026 mediante utilizzo delle somme rivenienti dal comma 2;

b) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2026 mediante utilizzo delle residue disponibilità del fondo per la riassicurazione dei rischi, istituito ai sensi dell'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'Erario;

c) quanto a 5,4 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

d) quanto a 9 milioni di euro per l'anno 2026 mediante utilizzo delle risorse del fondo di conto capitale istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

e) quanto a 17 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2025, n. 199;

f) quanto a 158,65 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 18 dicembre 2020, n. 176;

g) quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2027 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

h) quanto a 62 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo interventi strutturali di

politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. All'articolo 1-ter del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2026, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 3, 4, 5 e 6 sono abrogati;

b) al comma 8, le parole: "300 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "260 milioni di euro".

Art. 10.

Applicazione del decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-bis. In deroga ai commi precedenti, per gli esercizi finanziari aventi inizio tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2027, il presente decreto non si applica in ogni caso alle imprese che, su base individuale o, ove applicabile, su base consolidata, presentano ricavi netti delle vendite e delle prestazioni non superiori a euro 450.000.000 ovvero un numero medio di dipendenti occupati durante l'esercizio non superiore a 1.000. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 5 del presente decreto per le imprese di paesi terzi.».

Art. 11.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 ottobre 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

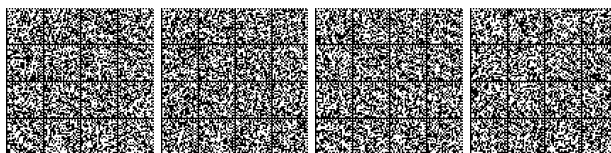
SALVINI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

LOLLOBRIGIDA, *Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

26G00216



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 13 ottobre 2026.

Revoca parziale del decreto 24 giugno 2025, recante approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Cònero», e ripubblicazione del disciplinare e del documento unico aggiornati.

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni, e, in particolare, l'art. 21-*quinquies*, comma 1, che disciplina la revoca del provvedimento amministrativo;

Visto il proprio decreto prot. n. 0285957 del 24 giugno 2025, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 dell'8 luglio 2025, recante approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Cònero», le cui premesse si intendono integralmente richiamate;

Considerato che, a seguito dell'approvazione della modifica ordinaria sopra citata, la stessa è stata comunicata alla Commissione europea tramite il sistema digitale di cui all'art. 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143, in conformità a quanto disposto dall'art. 5 del regolamento delegato (UE) 2025/27, dall'art. 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 e dall'art. 13, comma 8, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021;

Considerato che, successivamente alla suddetta comunicazione, con nota Ref. Ares(2026)5856964 del 9 giugno 2026 la Direzione generale agricoltura e sviluppo rurale della Commissione europea ha richiesto di modificare le norme di etichettatura contenute nel documento unico e nel disciplinare di produzione della DOP «Cònero»;

Considerato che, alla luce delle richieste formulate dai servizi della Commissione europea con la nota sopra richiamata, si rende opportuno procedere ai sensi dell'art. 21-*quinquies*, comma 1, della legge n. 241 del 1990 alla revoca parziale, per nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, del decreto prot. n. 0285957 del 24 giugno 2025, nella parte in cui approva la modifica dell'art. 7 del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Cònero», introducendo gli ultimi due paragrafi relativi alla facoltà e alle modalità di utilizzo del nome geografico più ampio «Marche» nell'etichettatura e presentazione dei vini designati dalla denominazione di origine protetta «Cònero»;

Dato atto altresì, della nota prot. 382/2026 del 12 ottobre 2026 dell'Istituto Marchigiano di tutela vini, ac-

quisita al protocollo d'ingresso n. 0554687 di pari data, con la quale il predetto ente «dichiara di rinunciare alle modifiche relative all'inserimento della zona geografica più ampia «Marche» [...], fatte salve le restanti modifiche richieste»;

Considerato che, a seguito dell'espressa rinuncia comunicata dall'Istituto Marchigiano di tutela vini, all'art. 7 del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Cònero» sono soppressi gli ultimi due paragrafi relativi alla facoltà e alle modalità di utilizzo del nome geografico più ampio «Marche» nell'etichettatura e presentazione dei vini designati dalla denominazione di origine protetta «Cònero», dalla data di entrata in vigore del presente decreto di revoca parziale;

Considerato che, a seguito della revoca parziale disposta con il presente decreto, è necessario procedere alla ripubblicazione del disciplinare e del documento unico aggiornati;

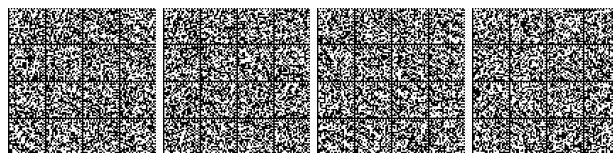
Ritenuto pertanto, di dover revocare parzialmente il decreto 24 giugno 2025, recante approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Cònero», nella parte in cui approva la modifica dell'art. 7 del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Cònero», introducendo disposizioni su facoltà e modalità di utilizzo del nome geografico più ampio «Marche» nell'etichettatura e presentazione dei vini designati dalla denominazione di origine protetta «Cònero», con conseguente eliminazione degli ultimi due paragrafi dell'art. 7 del disciplinare di produzione dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

Ritenuto altresì, di dover procedere alla ripubblicazione del disciplinare di produzione aggiornato e del relativo documento unico aggiornato, in allegato al presente decreto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Decreta:

Art. 1.

1. Il decreto del dirigente della PQA I della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare 24 giugno 2025, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 dell'8 luglio 2025, recante approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Cònero», è revocato nella parte in cui approva la modifica dell'art. 7 del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Cònero», introducendo disposizioni su facoltà e modalità di utilizzo del nome geografico più ampio «Marche» nell'etichettatura e presentazione dei vini designati dalla denominazione di origine protetta «Cònero», con conseguente eliminazione degli ultimi due paragrafi dell'art. 7 del disciplinare di produzione dalla data di entrata in vigore del presente decreto.



2. Restano ferme, in quanto compatibili con il presente decreto, le disposizioni previste dal decreto 24 giugno 2025.

3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. Il disciplinare di produzione consolidato della denominazione di origine protetta dei vini «Cònero» ed il relativo documento unico consolidato, a seguito della revoca parziale di cui al comma 1, figurano, rispettivamente, negli allegati A e B al presente decreto.

Art. 2.

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Roma, 13 ottobre 2026

Il dirigente: GASPARRI

ALLEGATO A

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI «CÒNERO»

Art. 1.

Denominazione e vini

La denominazione di origine controllata e garantita «Cònero» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie o menzioni:

- «Cònero» riserva;
- «Cònero» rosa o rosato.

Art. 2.

Base ampelografica dei vigneti

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi in ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

- 1. Montepulciano minimo 85%;
- 2. Sangiovese massimo 15%.

È consentito che i vigneti, con la composizione ampelografica sopra indicata siano anche idonei all'iscrizione allo schedario viticolo per la denominazione di origine controllata «Rosso Cònero».

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

La zona di produzione dei vini di cui all'art. 1 comprende l'intero territorio comunale di Ancona, Offagna, Camerano, Sirolo, Numana e parte dei Comuni di Castelfidardo ed Osimo compreso tra la zona sud-detta e la linea di demarcazione che partendo dal confine di Numana segue il seguente itinerario: via S. Vittore sino al passaggio a livello della ferrovia Ancona Pescara km 223,773; strada Case Romani sino alla casa cantoniera del km 318,646 della strada statale n. 16 Adriatica; statale n. 16 sino al confine di Loreto; confine di Loreto e Recanati sino alla ex nazionale Flaminia e da questa sino al bivio della scuola di Acquaviva, strada, Acquaviva - Laghi ed indi strada provinciale Val Musone che dalla contrada Laghi va a Case Nuove di Osimo, sino al bivio con la strada comunale La Villa; strada comunale La Villa (Cannone) e strada

comunale via Striscione sino alla provinciale Chiaravallese (bivio Offagna), dal bivio di Offagna seguendo la ex via della Venturina, ora via Offagna, sino al Comune di Offagna.

Art. 4.

Norme per la viticoltura, rese e caratteristiche qualitative delle uve

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato specifiche caratteristiche.

Sono, pertanto, da considerare idonei ai fini dell'iscrizione allo schedario viticolo ai fini per la produzione della denominazione di origine controllata e garantita «Cònero» i vigneti bene esposti con giacitura collinare, con esclusione di quelli impiantati in terreni umidi e non soleggiati.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino.

È vietata ogni pratica di forzatura.

È consentita l'irrigazione di soccorso.

Per i nuovi impianti e reimpianti dei vigneti idonei alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita di cui all'art. 1, impiantati a decorrere dalla data di entrata in vigore del disciplinare approvato con decreto del 1° settembre 2004 e successive modifiche, la densità minima ad ettaro deve essere di 3.330 ceppi.

La produzione massima di uva per ettaro ammessa per la produzione dei vini di cui all'articolo è la seguente:

- «Cònero» riserva: 9 tonnellate;
- «Cònero» rosa o rosato: 12 tonnellate.

A tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata, purché la produzione globale del vigneto non superi del 20% il limite medesimo. Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20%, non hanno diritto alla denominazione di origine controllata e garantita «Cònero». Oltre detto limite percentuale decade la denominazione di origine di tutto il prodotto.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a denominazione di origine controllata e garantita di cui all'art. 1 un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

- «Cònero» riserva: 12,00% vol.;
- «Cònero» rosa o rosato: 10,50% vol.

Art. 5.

Norme per la vinificazione e imbottigliamento in zona delimitata e invecchiamento

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nei comuni il cui territorio entra in tutto o in parte nella zona di produzione delimitata nel precedente art. 3 e nelle località denominate «Barcaglione» e «Guastuglia» del Comune di Falconara Marittima, in Provincia di Ancona.

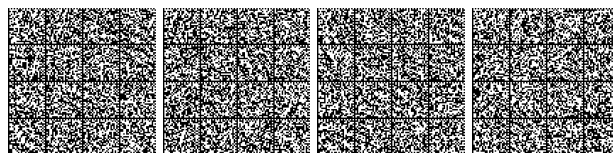
Sono fatte salve le autorizzazioni ad effettuare in deroga le operazioni di cui sopra concesse dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ai sensi dell'art. 5 del disciplinare di produzione del 1° settembre 2004 e successive modifiche.

Nella vinificazione dei vini di cui all'art. 1 sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire al vino le proprie caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino pronto al consumo non deve essere superiore al 70%. Qualora superi questo limite ma non il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata e garantita; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutta la partita.

È ammessa la dolcificazione secondo le norme comunitarie e nazionali.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita di cui all'art. 1, nella tipologia Riserva, prima di essere immesso al consumo, deve essere sottoposto ad un periodo d'invecchiamento di almeno due anni che decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.



L'immissione al consumo del vino a denominazione di origine controllata e garantita di cui all'art. 1, nella tipologia rosa o rosato, non può avvenire prima del 1° gennaio dell'anno successivo a quello della raccolta delle uve.

Art. 6.

Caratteristiche dei vini al consumo

I vini di cui all'art. 1, devono rispondere all'atto dell'immissione al consumo alle seguenti caratteristiche:

«Cònero» riserva:

colore: rosso rubino;
odore: gradevole, vinoso;
sapore: armonico, asciutto, ricco di corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.

«Cònero» Rosa o Rosato:

colore: rosa più o meno intenso;
odore: floreale, fruttato, delicato;
sapore: secco, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

In relazione alla eventuale conservazione in recipienti di legno il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno.

Art. 7.

Etichettatura e presentazione

Nell'etichettatura e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita di cui all'art. 1, deve figurare l'annata di produzione delle uve.

Alla denominazione di origine controllata e garantita di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, consorzi, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Nell'etichettatura e presentazione dei vini di cui all'art. 1 può essere utilizzata la menzione «vigna» ai sensi della normativa vigente.

Art. 8.

Confezionamento e presentazione

I vini a denominazione di origine controllata e garantita di cui all'art. 1, devono essere commercializzati esclusivamente in bottiglie di vetro di capacità non superiore a litri 3.

L'uso di altri formati speciali in recipienti di vetro di litri 6, 9 e 12 è limitato a finalità promozionali e non commerciali.

I sistemi di chiusura delle bottiglie sono quelli ammessi dalla legislazione vigente, con l'esclusione del tappo a corona o del tappo a strappo.

Art. 9.

Legame con l'ambiente geografico

A) Informazioni sulla zona geografica

Fattori naturali rilevanti per il legame

Il riferimento geografico è il promontorio del monte Conero che si erge sul mare Adriatico e le colline che discendono dallo stesso verso l'entroterra. Interessa sette comuni della Provincia di Ancona.

Il territorio, delimitato per la produzione del vino Conero, è un lembo di terra che si inoltra nel mare ad est e ad ovest seguono le colline retrostanti il rilievo montuoso del Conero caratterizzate da una morfologia dolce ed omogenea, ove insistono i vigneti formati da vitigni, anche non autoctoni ma che hanno eletto questa parte delle colline del

Monte Conero come *habitat* degli stessi grazie alla formazione di clima temperato ed ai terreni che nelle diverse geopedologie contribuiscono ad esaltare le potenzialità dei vitigni stessi che dimostrano di esser parte della viticoltura del territorio.

Geologicamente i due territori sono costituiti da rocce calcaree e cretacee quali strutture geologiche specifiche della parte orientale dell'Appennino marchigiano.

La peculiarità geologica del territorio è rappresentata dal fatto che tali terreni riaffiorano lungo la linea di costa dopo che una fascia intermedia di terreni argillosi e sabbiosi determina il paesaggio pedologico ed agrario delle Marche.

L'orografia del territorio presenta un paesaggio collinare con rilievi dolci ed altezze medie intorno ai mt 200 s.l.m. modellato dall'azione delle acque superficiali con affioramenti pelitico-arenacei e marnosi di età mio-pliocenica.

Il clima è mediterraneo con umidità estiva limitata.

Le temperature medie mensili hanno minimi in gennaio e massimi in luglio-agosto con valori rispettivi di 1-2°C° e 26-28°C°.

I mesi più piovosi per la parte collinare del territorio sono settembre - ottobre. La piovosità media annua è di 775 mm.

L'altimetria dell'area investita a vigneto dà una percentuale del 70% tra mt 20 e mt 140 s.l.m. con una presenza dell'1% a mt 550 s.l.m.

La pendenza dei terreni dà una percentuale media tra il 2 e il 25% per circa l'80% della superficie vitata.

L'esposizione dominante dei terreni è sud-ovest per l'80%, la più adatta per la coltura viticola di quel luogo.

L'esposizione ad est per ovvi motivi geografici è trascurabile.

Fattori umani rilevanti per il legame

L'area anconetana è stata influenzata dai Dori e dalla civiltà dorica, in quanto fondarono la città di Ancona. E proprio i coloni greci 10 secoli a.C. hanno lasciato tracce sicure di viticoltura e di vinificazione. Altrettanto si può dire per gli Etruschi ai quali si possono attribuire le prime nozioni tecniche di coltivazione della vite e di elaborazione enologica, che si diffusero anche nel territorio marchigiano dov'erano installati i Piceni.

Che i Piceni conoscessero l'uva e il vino è dimostrato dal ritrovamento archeologico di circa 200 vinaccioli di Vitis Vinifera in una tomba in quel di Matelica del VII sec. a.c. L'influenza di Roma consentì a Plinio di descrivere un centinaio di varietà di viti coltivate nell'area Picena al suo tempo e di dire «sul mare Adriatico si può citare, fra gli altri, il vino «Pretoriano» prodotto nella zona di Ancona».

E, ancora, Apicio Marco Gavio, personaggio romano di arte culinaria, ricorda un vino «anconetanum», rosso e piuttosto corposo.

La presenza nel territorio di numerose aziende agricole con una lunga tradizione vitivinicola e le residenze storiche costruite negli scorsi secoli, destinando il piano terra alla trasformazione vinicola, hanno permesso la produzione di vini rossi che hanno affrontato il mercato con notevoli successi anche nelle competizioni di alto livello.

Produttori illuminati e cantine, anche di interesse architettonico, diedero avvio alla denominazione di origine con il rinnovo e l'espansione dei vigneti negli anni '60 confermando al vitigno Montepulciano la massima espressione del legame tra uve, vino e territorio e che qui esalta le sue migliori caratteristiche.

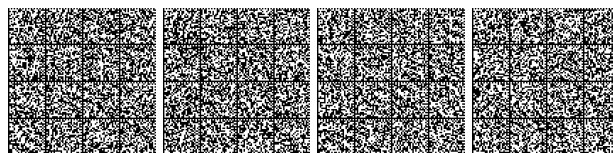
La base ampelografica è riassunta nel vitigno Montepulciano (min 85%) in quanto è adatto all'invecchiamento e migliora gli uvaggi con altri vitigni consentendo di ottenere profumi che ricordano il gusto «bor-dolese» richiesto dal mercato.

Vitigno italico a bacca nera, un tempo confuso con Sangiovese grosso e Brunello, presenta una sua identità.

Predilige ambienti caldo asciutti ed esposizioni soleggiate, come offre il territorio delimitato, per garantire una buona e regolare maturazione dell'uva. Viene allevato con forme in parete e si adatta alla potatura corta.

Inoltre, germoglia tardivamente e ciò consente ad esso di sfuggire ai danni che le gelate primaverili possono arrecare alla vite. È anche una varietà poco soggetta alla muffa grigia.

L'insieme delle caratteristiche varietali e le condizioni pedoclimatiche consentono a quest'area vitata, protetta dai venti freddi provenienti da nord e dallo stesso Conero, mt 572 s.l.m., di produrre uve sane, mature e di alto contenuto zuccherino.



B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico.

Il prodotto vino Conero è secco, sapido, giustamente tannico e di corpo. La maturazione in legno ne migliora la morbidezza, crea maggiore equilibrio ed affinamento della nota olfattiva. Ciò deriva, sicuramente dalla pedologia con terreni grossolani e spesso aridi e dal clima, dalla forma di impianto e di allevamento che da sempre è alquanto simile, per un alto numero di ceppi per ettaro, che ricorda la viticoltura del passato tesa a risparmiare terreno da coltivare con altre colture ed a contenere la produzione.

Sicuramente la vicinanza al mare della denominazione «Cònero» è un fattore molto importante. Per questo, fin dagli anni '70, alcuni produttori della zona del Cònero hanno iniziato a produrre il rosato.

Alcuni di questi produttori, ed in particolare la Fattoria LE Terrazze, Casa Vinicola Garolfi e Azienda Agricola Moroder, si impegnarono a partire da quegli anni a produrre un rosato di alta qualità da uve di Montepulciano con tecniche enologiche avanzate.

Occorre, infine, ricordare anche che tutta l'area del Conero fa parte del Parco del Conero che contribuisce all'ottenimento di produzioni maggiormente rispettose dell'ambiente e della naturalità.

Detto ambiente, in passato, produceva cacciagione e ciò è stato anche un legame con detto vino, molto adatto a tali tipi di cibo, determinandone il suo consumo.

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B)

La particolare geologia del territorio e la lontana origine della storia vitivinicola dell'area anconetana hanno permesso che la vigna fosse estesa in questi sette comuni fin dai tempi remoti ed il vino rosso prodotto fosse conosciuto di qualità superiore.

Nelle basse pendici bianche (calcaree) ed assolate del monte e, verso terra, a riparo dai venti marini, per ampie distese, la vite trova le più favorevoli condizioni per produrre uve zuccherine e profumate del vitigno Montepulciano.

Art. 10.

Riferimenti alla struttura di controllo

L'organismo delegato, designato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ad effettuare la verifica annuale del rispetto del presente disciplinare di produzione, ai sensi della normativa vigente, è indicato nell'apposito elenco pubblicato sul sito internet del Ministero - sezione Controlli.

ALLEGATO B

DOCUMENTO UNICO

Denominazione/denominazioni: Cònero.

Tipo di indicazione geografica: DOP - Denominazione di origine protetta.

Categorie di prodotti vitivinicoli: 1. Vino.

Codice della nomenclatura combinata:

22 - Bevande, liquidi alcolici ed aceti

2204 - Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009

Descrizione dei vini:

1. Cònero Riserva.

Breve descrizione testuale:

colore: rosso rubino;

odore: gradevole, vinoso;

sapore: armonico, asciutto, ricco di corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;

estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali:

titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): —;

titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): —;

acidità totale minima: 4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico;

acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): —;

tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): —.

2. Cònero Rosa o Rosato.

Breve descrizione testuale:

colore: rosa più o meno intenso;

odore: floreale, fruttato, delicato;

sapore: secco, fresco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol;

estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali:

titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): —;

titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): —;

acidità totale minima: 5;

acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): —;

tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): —.

Pratiche di vinificazione.

Pratiche enologiche specifiche

—

Rese massime:

Cònero Riserva: 9.000 chilogrammi di uve per ettaro;

Cònero Rosa o rosato: 12.000 chilogrammi di uve per ettaro.

Zona geografica delimitata.

La zona di produzione del vino Cònero DOP comprende l'intero territorio comunale di Ancona, Offagna, Camerano, Sirolo, Numana, e parte dei Comuni di Castelfidardo ed Osimo, tutti in Provincia di Ancona.

Varietà di uve da vino:

Montepulciano N.;

Sangiovese N. - Sangioveseto.

Descrizione del legame/dei legami.

Cònero.

L'influenza dei fattori umani nell'area di produzione del vino DOP Cònero è stata fondamentale nella scelta ampelografica dei vitigni, nell'evoluzione delle tecniche di coltivazione della vite e delle pratiche enologiche, infatti; si hanno tracce di viticoltura ed enologia sin dal X secolo A.C. come testimoniato in diversi scritti antichi. L'interazione di essi con i particolarissimi ed unici fattori naturali dell'area caratterizzati soprattutto dalla presenza del Monte Cònero, dove i vitigni Montepulciano e Sangiovese trovano il loro ideale areale di coltivazione e fanno sì che i vini Cònero DOP abbiano caratteristiche analitiche ed organolettiche uniche e non riproducibili in altri luoghi.

Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti): —.

Link al disciplinare del prodotto: <https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/23164>

26A05537



**MINISTERO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY**

DECRETO 13 ottobre 2026.

Ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria della società Immobiliare Maria Adriana S.r.l., in Roma e nomina dei commissari straordinari.**IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY**

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza», convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274», e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'art. 85 del decreto legislativo n. 270 del 1999, ai sensi del quale alla procedura di amministrazione straordinaria delle imprese del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre;

Visto il decreto 10 aprile 2013, n. 60, del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, recante la determinazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ai sensi dell'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 3 novembre 2016, recante «Determinazione e liquidazione dei compensi spettanti ai commissari giudiziali, ai commissari straordinari ed ai membri dei Comitati di sorveglianza delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 47 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270», successivamente modificato con decreto interministeriale del 21 giugno 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 53 del 4 marzo 2022, in vigore dal 19 marzo 2022;

Visto l'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, che stabilisce per i compensi degli amministratori delle società a controllo pubblico il limite massimo annuo di euro 240.000,00 al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy 11 maggio 2023, recante la definizione del procedimento e degli ulteriori criteri di orientamento della discrezionalità amministrativa cui attenersi nell'ambito dei procedimenti per la designazione dei commissari giudiziali, nonché per la nomina dei commissari straordinari e dei Comitati di sorveglianza nelle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza;

Visto il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy in data 7 ottobre 2024, con il quale la Fondazione Santa Lucia IRCCS, con sede legale in Roma, via Ardeatina n. 306, codice fiscale n. 97138260589 (di seguito, anche «FSL»), è stata ammessa, con decorrenza immediata, alla procedura

di amministrazione straordinaria, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modificazioni, e sono stati nominati commissari straordinari, ai sensi del combinato disposto dell'art. 38 del decreto legislativo n. 270 del 1999 e dell'art. 2 del decreto-legge n. 347 del 2003, il prof. avv. Andrea Maria Domenico Azzaro, il prof. dott. Marco Lacchini e la dott.ssa Annarita Silvia Irene Panebianco;

Vista la sentenza del 31 ottobre 2024, con la quale il Tribunale di Roma ha dichiarato lo stato di insolvenza di FSL in amministrazione straordinaria;

Visto il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 20 dicembre 2024 con il quale è stato nominato il Comitato di sorveglianza di FSL in amministrazione straordinaria composto dal dott. Vincenzo Vitalone, dalla dott.ssa Claudia Biffoli, dal dott. Riccardo Strada, nonché dai creditori Unicredit S.p.a. e Regione Lazio;

Tenuto conto delle dimissioni dall'incarico di commissario straordinario di FSL in amministrazione straordinaria rassegnate dalla dott.ssa Annarita Silvia Irene Panebianco in data 31 luglio 2026;

Vista l'istanza depositata in data 7 agosto 2026, prot. n. 61000, integrata con note prot. n. 65816 del 14 settembre 2026 e prot. n. 69713 del 25 settembre 2026, con la quale il prof. avv. Andrea Maria Domenico Azzaro e il prof. dott. Marco Lacchini, in qualità di commissari straordinari di FSL in amministrazione straordinaria, hanno chiesto, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 2004, e degli articoli 80 e 81 del decreto legislativo n. 270 del 1999, l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria della Immobiliare Maria Adriana S.r.l., con sede legale in Roma, via della Pace n. 13, codice fiscale n. 02598270581 (di seguito, anche «IMA»);

Tenuto conto di quanto rappresentato dai commissari straordinari nella predetta istanza in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347 del 2003 e all'art. 80 del decreto legislativo n. 270 del 1999, nonché delle condizioni previste dall'art. 81 del medesimo decreto legislativo;

Considerato che tra IMA S.r.l. e FSL intercorrono risalenti e articolati rapporti economici, patrimoniali e finanziari, aventi origine, in particolare, nella proprietà in capo a IMA dei compensi immobiliari nei quali FSL ha storicamente esercitato la propria attività sanitaria e di ricerca e nei rapporti locativi, finanziari e di garanzia intercorsi tra le medesime;

Rilevato che a seguito della cessione del complesso aziendale di FSL in amministrazione straordinaria, autorizzata con provvedimento prot. n. 34507 dell'8 maggio 2026, come integrato e modificato con provvedimento prot. n. 37175 del 19 maggio 2026, in esecuzione del programma di cessione ai sensi dell'art. 27, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 270 del 1999, l'attività sanitaria e di ricerca è attualmente proseguita dalla Fondazione LIFE - Istituto di ricerca e cura nei medesimi compensi immobiliari di proprietà di IMA S.r.l.;



Tenuto conto, altresì, che, dalla documentazione allegata all'istanza sopra richiamata, si evince l'esistenza di rapporti di credito e debito tra IMA S.r.l. e FSL in amministrazione straordinaria;

Considerato che, sulla base degli elementi rappresentati dai commissari straordinari e della documentazione acquisita agli atti, sussistono i presupposti per configurare le fattispecie previste dall'art. 80, comma 1, lett. b) nn. 1) e 3), avuto riguardo alla struttura dei rapporti partecipativi, alla composizione degli organi di amministrazione e direzione e ai rapporti di direzione e coordinamento intercorrenti tra i soggetti interessati, nonché agli ulteriori elementi di collegamento di natura organizzativa, economica e contrattuale;

Tenuto conto che, dalle risultanze dell'istanza e dalla documentazione acquisita agli atti, emerge un quadro di stretta interrelazione soggettiva, economica, patrimoniale e finanziaria tra IMA S.r.l. e FSL, rilevante ai fini della verifica della sussistenza dei rapporti di gruppo nelle declinazioni previste dall'art. 80 del decreto legislativo n. 270/1999;

Visto l'art. 80, comma 1, lett. b), n. 3, secondo il quale la procedura di amministrazione straordinaria può essere estesa alle «imprese che, per la composizione degli organi amministrativi o sulla base di altri concordanti elementi, risultano soggette ad una direzione comune a quella dell'impresa sottoposta alla procedura madre»;

Ritenuto che IMA S.r.l. sia riconducibile alla fattispecie di cui al citato art. 80, comma 1, lettera b), n. 3), emergendo dalla documentazione in atti plurimi e concordanti elementi indicativi della sottoposizione di IMA e FSL ad una direzione comune, avuto riguardo, in particolare, alla sostanziale coincidenza tra il nucleo proprietario di IMA e soggetti che hanno rivestito posizioni apicali in FSL, alla complementarietà delle funzioni svolte dalle due entità, alla dipendenza pressoché esclusiva dei ricavi di IMA dai rapporti con FSL, alla destinazione dei compendi immobiliari di IMA all'esercizio dell'attività caratteristica della Fondazione, alla prestazione reciproca di garanzie finanziarie e alla conseguente incidenza delle decisioni finanziarie dell'una sull'equilibrio dell'altra;

Visto il ricorso contestualmente presentato dai commissari straordinari al Tribunale di Roma per la dichiarazione dello stato di insolvenza di IMA S.r.l.;

Tenuto conto degli elementi rappresentati dai commissari straordinari nell'istanza e nelle successive integrazioni, nonché delle risultanze della documentazione contabile acquisita, con particolare riguardo alla situazione economico-patrimoniale aggiornata al 24 giugno 2026 e alle valutazioni rese dai consulenti della procedura;

Rilevato, ferma la competenza del Tribunale di Roma alla relativa declaratoria, che dagli elementi istruttori acquisiti emerge un quadro di squilibrio finanziario di IMA S.r.l. non meramente transitorio, caratterizzato dalla prevalente immobilizzazione dell'attivo patrimoniale, dalla rilevante esposizione finanziaria e tributaria, dalla contenuta disponibilità di risorse liquide e dall'insufficienza dei flussi finanziari ordinari rispetto alle obbligazioni scadute e correnti, ulteriormente aggravato dalle sopravvenute escussioni delle garanzie prestate da IMA;

Tenuto conto che, per quanto rappresentato dall'organo commissariale, nel caso di IMA S.r.l. ricorrono entrambe le fattispecie contemplate dall'art. 81, comma 2, del decreto

legislativo n. 270 del 1999, risultando prospettabili sia concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali nei modi indicati dall'art. 27, sia l'opportunità della gestione unitaria dell'insolvenza, in ragione dei collegamenti di natura economica e produttiva esistenti con la procedura madre e della loro idoneità ad agevolare il raggiungimento degli obiettivi della medesima procedura;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano le condizioni previste dall'art. 81, comma 2, del decreto legislativo n. 270 del 1999 per l'ammissione di IMA S.r.l. alla procedura di amministrazione straordinaria di FSL;

Considerato che, ai sensi dell'art. 85 del decreto legislativo n. 270 del 1999, alla procedura di amministrazione straordinaria delle imprese del gruppo devono essere preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre;

Viste le dichiarazioni sostitutive rese dal prof. avv. Andrea Maria Domenico Azzaro e dal prof. dott. Marco Lacchini ai sensi del decreto ministeriale 10 aprile 2013, n. 60, in ordine ai requisiti di onorabilità, alle eventuali situazioni rilevanti ai sensi dell'art. 5 del medesimo decreto, nonché all'insussistenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interessi in relazione alla procedura IMA S.r.l.;

Viste le risultanze dell'istruttoria svolta dalla competente Direzione generale sull'istanza e sulle successive integrazioni presentate dai commissari straordinari, nonché sulla documentazione acquisita agli atti del procedimento;

Ritenuti sussistenti i presupposti e le condizioni previsti dalla legge per l'estensione della procedura di amministrazione straordinaria di FSL a IMA S.r.l., come risultanti dall'istruttoria agli atti;

Decreta:

Art. 1.

La società Immobiliare Maria Adriana S.r.l., con sede legale in Roma, via della Pace n. 13, codice fiscale n. 02598270581, è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del combinato disposto dagli articoli 3, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modificazioni, e 80, comma 1, lett. b), n. 3, e 81, comma 2, decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.

Art. 2.

Alla procedura di amministrazione straordinaria di cui all'art. 1 sono preposti, ai sensi dell'art. 85 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, i medesimi commissari straordinari nominati per la procedura di amministrazione straordinaria di Fondazione Santa Lucia IRCCS:

prof. avv. Andrea Maria Domenico Azzaro, nato a Catania il 30 marzo 1963, C.F. ZZRNRM63C30C351A;

prof. dott. Marco Lacchini, nato a Lecce il 5 luglio 1965, C.F. LCCMRC65L05E506Y.

Alla procedura è altresì preposto il Comitato di sorveglianza già nominato per la procedura madre di amministrazione straordinaria di Fondazione Santa Lucia IRCCS con decreto ministeriale del 20 dicembre 2024.



Art. 3.

Ai commissari straordinari di cui all'art. 2 è riconosciuto un compenso determinato ai sensi del decreto 3 novembre 2016 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, come successivamente modificato e integrato, e comunque nel rispetto del limite massimo annuo previsto dall'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

Il presente decreto è comunicato immediatamente al Tribunale di Roma, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto-legge n. 347 del 2003.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Regione Lazio, al Comune di Roma e alla Camera di commercio di Roma.

Roma, 13 ottobre 2026

Il Ministro: URSO

26A05538

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERA 29 luglio 2026.

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2025. (Delibera n. 196/26/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione di Consiglio del 29 luglio 2026;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità», e, in particolare, l'art. 2, comma 27, il quale statuisce che «ciascuna Autorità ha autonomia organizzativa, contabile e amministrativa. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione, soggetto al controllo della Corte dei conti, sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*»;

Visto l'art. 28, comma 9, della legge 28 dicembre 2001 n. 448, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)», che statuisce la pubblicazione dei bilanci consuntivi delle Autorità indipendenti in allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 91 concernente «Disposizioni recanti attuazione dell'art. 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132, recante «Regolamento concernente le modalità di adozione del piano dei conti integrato delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 8 agosto 2019, concernente «Avvio a regime della

rilevazione SIOPE per le Autorità amministrative indipendenti, secondo le modalità previste dall'art. 14, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 luglio 2025, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* Repubblica italiana n. 227 il 30 settembre 2025, recante «Ripartizione del Fondo per l'attuazione della Strategia nazionale di *cybersicurezza* e del fondo per la gestione della *cybersicurezza*, su proposta dell'Agenzia per la *cybersicurezza* nazionale» che ha disposto che l'Autorità riceva un finanziamento vincolato MEF afferente al Fondo per l'attuazione della Strategia nazionale di *cybersicurezza* e al Fondo per la gestione della *cybersicurezza* di cui alla legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023);

Visto l'art. 10, comma 3, del decreto-legge n. 113/2024, convertito dalla legge n. 143 del 7 ottobre 2024, sulla base del quale l'Autorità è stata inserita tra le amministrazioni coinvolte dal 2025 nella fase pilota relativa all'introduzione del nuovo sistema di contabilità pubblica (cd. *Accrual*) e gli adempimenti previsti in questa fase dalla determina del Ragioniere generale dello Stato n. 176775 del 27 giugno 2024;

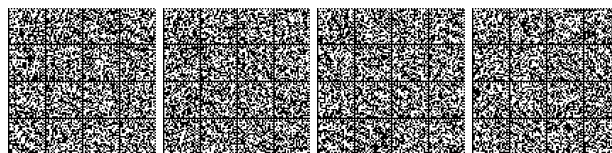
Vista la delibera 17/98, del 16 giugno 1998, recante «Approvazione dei regolamenti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento, la gestione amministrativa e la contabilità ed il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità» e, in particolare, l'allegato B recante «Regolamento concernente la gestione amministrativa e la contabilità dell'Autorità» (di seguito regolamento);

Visti, in particolare, l'art. 17, riguardante le procedure di gestione dei residui, e gli articoli dal 22 al 27, riguardanti le modalità di redazione del conto consuntivo, del predetto regolamento concernente la gestione amministrativa e la contabilità;

Vista la delibera n. 20/09/CONS, del 21 gennaio 2009, recante «Integrazione del Manuale di cui all'art. 3 dell'allegato B alla delibera n. 17/98 del 16 giugno 1998»;

Vista la delibera n. 125/11/CONS, del 10 marzo 2011, recante «Modifiche ed integrazioni del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità – sostituzione dell'art. 10-bis - Pubblicazione degli atti dell'Autorità» e, in particolare, l'art. 1, comma 1, numeri 1 e 2;

Vista la delibera n. 148/17/CONS, del 30 marzo 2017, recante «Adozione del nuovo regolamento sugli obblighi



di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche e integrazioni» e, in particolare, l'art. 22, comma 1, dell'allegato A, in base al quale l'Autorità rende disponibile sul proprio sito istituzionale i documenti e gli allegati relativi al bilancio di previsione e al conto consuntivo;

Vista la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante «Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni», come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS del 6 marzo 2025, e, in particolare, l'art. 20, che affida al Servizio programmazione finanziaria e bilancio, la competenza in materia di predisposizione degli schemi di bilancio preventivo e di rendiconto della gestione finanziaria dell'Autorità;

Vista la delibera n. 382/24/CONS del 30 settembre 2024, recante «Attuazione della nuova organizzazione dell'Autorità: individuazione degli Uffici di secondo livello», come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 59/25/CONS del 6 marzo 2025;

Vista la delibera n. 517/24/CONS, del 18 dicembre 2024, recante «Bilancio di previsione per l'esercizio 2025 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»;

Vista la delibera n. 275/25/CONS, del 12 novembre 2025, recante «Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio 2025»;

Considerata la necessità, derivante dalla ricognizione dei residui attivi e passivi registrati in bilancio, di provvedere all'eliminazione di quelli per cui le obbligazioni sono risultate estinte;

Vista la relazione illustrativa predisposta dal Servizio programmazione finanziaria e bilancio ai sensi degli artt. 22-27 del regolamento;

Rilevato che la citata relazione illustrativa reca i dati e i prospetti indicati dalle norme vigenti, con particolare riferimento a: risultato della gestione di competenza e di cassa, situazione amministrativa ai sensi dell'art. 24 del regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità, riclassificazione del conto consuntivo sulla base del piano dei conti integrato di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 132/2013, riclassificazione del conto consuntivo ai sensi della legge n. 196/2009, rendicontazione degli indicatori e risultati di bilancio ai sensi del decreto legislativo n. 91/2011, conto economico e situazione patrimoniale per l'esercizio ai sensi degli articoli 24, 25 e 26 del regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità, elenco residui passivi di cui si dispone la cancellazione ai sensi dell'art. 23 del regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità, relazione sull'applicazione dei limiti di spesa disposti dalla legge n. 160/2019, riclassificazione sulla base dello schema SIOPE ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 8 agosto 2019;

Visto il parere della Commissione di garanzia e controllo, pervenuto il 23 luglio 2026 con prot. Agcom n. 0276173, ai sensi dell'art. 27, comma 5, lett. c) del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

Udita la relazione del commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'art. 31 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Eliminazione dei residui passivi

1. Sono approvati l'annullamento e la conseguente cancellazione dei residui passivi, come dettagliati nella relazione illustrativa del conto consuntivo 2025, le cui risultanze affluiscono nell'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2025.

Art. 2.

Approvazione del Conto consuntivo per l'esercizio 2025

1. È approvato il conto consuntivo relativo all'anno 2025, nelle risultanze finali di cui ai seguenti prospetti e documenti, allegati alla presente delibera:

a. Rendiconto finanziario entrate esercizio 2025 - gestione di competenza;

b. Rendiconto finanziario entrate esercizio 2025 - gestione dei residui;

c. Rendiconto finanziario spese esercizio 2025 - gestione di competenza;

d. Rendiconto finanziario spese esercizio 2025 - gestione dei residui;

e. Relazione illustrativa al conto consuntivo 2025.

2. I prospetti e i documenti di cui al comma 1 costituiscono parte integrante e sostanziale della presente delibera.

3. Il Servizio programmazione finanziaria e bilancio predisporre gli atti e provvede alle necessarie iniziative per l'attuazione della presente delibera.

4. La presente delibera è trasmessa al Ministero dell'economia, ai fini della pubblicazione di cui all'art. 28, comma 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e alla Corte dei conti per il controllo previsto dall'art. 2, comma 27, della legge 14 novembre 1995, n. 481.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito web dell'Autorità.

Il Presidente

LASORELLA

Il commissario relatore

ARIA

Il segretario generale

SANTELLA

AVVERTENZA:

I prospetti contabili allegati alla delibera n. 196/26/CONS sono disponibili sul sito istituzionale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it

26A05539



COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELIBERA 4 agosto 2026.

Regione autonoma Valle d'Aosta – Modifica del Programma operativo complementare (POC) 2014-2020 e riduzione delle risorse del Piano sviluppo e coesione (PSC) 2014-2020.
(Delibera n. 31/2026).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

NELLA SEDUTA DEL 4 AGOSTO 2026

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente la costituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, il quale all'art. 1-bis ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015», il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», di seguito CIPESS, e che «a decorrere dalla medesima data, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al CIPE deve intendersi riferito al CIPESS»;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni, e, in particolare, l'art. 5, comma 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'art. 20, relativo all'organizzazione e ai compiti del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, di seguito DIPE;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, recante «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari», e, in particolare, gli articoli 2 e 3 che specificano le competenze del CIPE in tema di coordinamento delle politiche

comunitarie, demandando, tra l'altro, al Comitato stesso, nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, l'elaborazione degli indirizzi generali da adottare per l'azione italiana in sede comunitaria, per il coordinamento delle iniziative delle amministrazioni ad essa interessate e l'adozione di direttive generali per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari, comunitari e nazionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante «Approvazione del regolamento per l'organizzazione e le procedure amministrative del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, in esecuzione dell'art. 8 della legge 16 aprile 1987, n. 183» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, in particolare, l'art. 7 che, ai commi 26 e 27, attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all'art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica e finanziaria non ricomprese nelle politiche di sviluppo e coesione;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante «Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio»;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)» e, in particolare, l'art. 1, commi 240, 241, 242 e 245, che disciplina i criteri di cofinanziamento dei programmi europei per il periodo 2014-2020 e il relativo monitoraggio, nonché i criteri di finanziamento degli interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai Fondi SIE;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 242, della citata legge n. 147 del 2013, come modificato dall'art. 1, comma 668, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», che ha previsto il finanziamento dei Programmi di azione e coesione a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione, di cui all'art. 5 della citata legge n. 183 del 1987, nei limiti della dotazione del Fondo stesso stabilita per il periodo di programmazione 2014-2020 dalla tabella E allegata al



bilancio dello Stato, al netto delle assegnazioni attribuite a titolo di cofinanziamento nazionale ai Programmi operativi nazionali e regionali finanziati dai Fondi SIE;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 245, della citata legge n. 147 del 2013, come modificato dall'art. 1, comma 670, della citata legge n. 190 del 2014, il quale ha previsto che il monitoraggio degli interventi complementari finanziati dal citato Fondo di rotazione, sia assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di seguito MEF-RGS, attraverso le specifiche funzionalità del proprio sistema informativo, come successivamente specificate dalla circolare MEF-RGS del 30 aprile 2015, n. 18;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2014, che istituisce il Dipartimento per le politiche di coesione, tra le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione dell'art. 10 del citato decreto-legge n. 101 del 2013;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto, in particolare, il comma 1 dell'art. 44 del citato decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni e integrazioni, secondo cui «Al fine di migliorare il coordinamento unitario e la qualità degli investimenti finanziati con le risorse nazionali destinate alle politiche di coesione dei cicli di programmazione 2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020, nonché di accelerarne la spesa, per ciascuna amministrazione centrale, regione o città metropolitana titolare di risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e coesione di cui all'art. 4, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, in sostituzione della pluralità degli attuali documenti programmatori variamente denominati e tenendo conto degli interventi ivi inclusi, l'Agenzia per la coesione territoriale procede, sentite le amministrazioni interessate, ad una riclassificazione di tali strumenti al fine di sottoporre all'approvazione del CIPE, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto un unico Piano operativo per ogni amministrazione denominato «Piano sviluppo e coesione», con modalità unitarie di gestione e monitoraggio»;

Visto, inoltre, il comma 2 del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni e integrazioni, in base al quale, per simmetria con i Programmi operativi europei, ciascun Piano sviluppo e coesione, di seguito anche PSC o Piano, è articolato per aree tematiche, in analogia agli obiettivi tematici dell'Accordo di partenariato 2014-2020;

Visto il regolamento (UE) n. 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, n. 1303/2013 e n. 508/2014 introducendo misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19;

Visto il regolamento (UE) n. 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per

quanto attiene alle misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, di seguito Fondi SIE, in risposta all'epidemia di COVID-19 e, in particolare, introduce al regolamento (UE) n. 1303/2013 l'art. 25-bis che prevede l'applicazione di un tasso di cofinanziamento del 100 per cento alle spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che decorre dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2021 per uno o più assi prioritari di un programma sostenuto dal FESR, dal FSE o dal Fondo di coesione;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

Visto, in particolare, l'art. 241 del decreto-legge n. 34 del 2020, secondo cui, nelle more della sottoposizione all'approvazione da parte del CIPE dei Piani di sviluppo e coesione, di cui all'art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019, a decorrere dal 1° febbraio 2020 e per gli anni 2020 e 2021, le risorse del Fondo sviluppo e coesione, di seguito FSC, rinvenienti dai cicli programmatori 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, possono essere destinate, in via eccezionale, ad ogni tipologia di intervento a carattere nazionale, regionale o locale connessa a fronteggiare l'emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente alla pandemia di COVID-19, in coerenza con la riprogrammazione che, per le stesse finalità, le amministrazioni nazionali, regionali o locali operano nell'ambito dei Programmi operativi dei Fondi SIE, ai sensi del regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 e del regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020; inoltre, nel caso si proceda attraverso riprogrammazioni di risorse FSC già assegnate, la relativa proposta è approvata dalla Cabina di regia di cui all'art. 1, comma 703, lettera c), della citata legge n. 190 del 2014, dandone successiva informativa al CIPE, secondo le regole e le modalità di riprogrammazione previste per il ciclo di programmazione 2014-2020;

Visto, inoltre, l'art. 242 del decreto-legge n. 34 del 2020, che prevede, tra l'altro, che le risorse rimborsate dall'Unione europea, a seguito della rendicontazione delle spese emergenziali, già anticipate a carico del bilancio dello Stato, sono riassegnate alle stesse amministrazioni che abbiano proceduto alla relativa rendicontazione sui propri Programmi operativi dei Fondi SIE, fino a concorrenza dei rispettivi importi, per essere destinate alla realizzazione di Programmi operativi complementari, vigenti o da adottarsi;

Tenuto conto che, ai sensi del medesimo art. 242 e in attuazione delle modifiche introdotte dal citato regolamento (UE) n. 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020, «ai medesimi programmi complementari di cui al comma 2 sono altresì destinate le risorse a carico del Fondo di rotazione all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, rese disponibili per effetto dell'integrazione del tasso di cofinanziamento UE dei programmi di cui al comma 1»;



Visto il regolamento (UE) 2022/562 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 aprile 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 223/2014, estendendo, per far fronte alle spese emergenziali connesse al conflitto armato in Ucraina, l'applicazione del tasso di cofinanziamento del 100 per cento alle spese dichiarate nelle domande di pagamento riguardanti il periodo contabile che decorre dal 1° luglio 2021 fino al 30 giugno 2022 per uno o più assi prioritari di un programma finanziato dal FESR, dal FSE o dal Fondo di sviluppo e coesione;

Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina», convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91;

Visto, in particolare, l'art. 48 del decreto-legge n. 50 del 2022 che disciplina la fattispecie della rendicontazione sui Programmi operativi dei Fondi SIE di spese emergenziali già anticipate a carico del bilancio dello Stato, prevedendo, tra l'altro, che «le Autorità di gestione di programmi operativi 2014-2020 dei fondi strutturali europei e del Fondo europeo per gli aiuti agli indigenti di cui al regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, possono richiedere l'applicazione del tasso di cofinanziamento fino al 100 per cento a carico dei Fondi UE per le spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che decorre dal 1° luglio 2021 fino al 30 giugno 2022, ivi comprese le spese emergenziali sostenute per far fronte alle sfide migratorie conseguenti alla crisi ucraina» e, al comma 2, prevedendo che «Le risorse a carico del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che si rendono disponibili per effetto dell'applicazione del tasso di cofinanziamento di cui al comma 1, sono riassegnate in favore delle stesse amministrazioni titolari, fino a concorrenza dei rispettivi importi, per essere destinate ad integrare la dotazione finanziaria dei programmi operativi complementari 2014-2020. Per i programmi operativi che hanno già presentato domande di pagamento nell'anno contabile dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022 e che beneficiano del rimborso fino al 100 per cento del contributo europeo, il Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987 provvede a compensare, anche a valere sui successivi rimborsi europei, eventuali quote di risorse già erogate a proprio carico»;

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e, in particolare, l'art. 50 recante «Disposizioni per il potenziamento delle politiche di coesione e per l'integrazione con il PNRR»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 novembre 2023 che, per effetto del comma 1 dell'art. 50 del citato decreto-legge n. 13 del 2023, stabilisce la soppressione dell'Agenzia per la coesione territoriale a decorrere dal 1° dicembre 2023 e il trasferimento delle relative risorse umane, strumentali, finanziarie e

delle relative funzioni al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, che assume la nuova denominazione di Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2025, recante «Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, di istituzione del Dipartimento per il Sud (in particolare, articoli 2, 24-bis e 24-sexies)» che istituisce il Dipartimento per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri e modifica la denominazione del Dipartimento delle politiche di coesione e per il Sud in Dipartimento delle politiche di coesione;

Vista la delibera CIPE 28 gennaio 2015, n. 8, concernente la presa d'atto - ai sensi di quanto previsto al punto 2 della propria delibera 18 aprile 2014, n. 18 - dell'Accordo di partenariato Italia 2014-2020, adottato con decisione esecutiva in data 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea e relativo alla programmazione dei Fondi SIE per il periodo 2014-2020;

Vista la delibera CIPE 28 gennaio 2015, n. 10, concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e, in particolare, il punto 2 il quale stabilisce che gli interventi complementari siano previsti nell'ambito di programmi di azione e coesione, finanziati con le disponibilità del Fondo di rotazione, i cui contenuti sono definiti in partenariato tra le amministrazioni nazionali aventi responsabilità di coordinamento dei Fondi SIE e le singole amministrazioni interessate, sotto il coordinamento dell'Autorità politica delegata per le politiche di coesione territoriale, prevedendo, inoltre, che i programmi di azione e coesione siano adottati con delibera di questo Comitato, sentita la Conferenza Stato-regioni, su proposta dell'amministrazione centrale avente il coordinamento dei Fondi SIE di riferimento, in partenariato con le regioni interessate, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la delibera CIPE 25 ottobre 2018, n. 51, che, modificando la delibera CIPE n. 10 del 2015, ha previsto la possibilità per le amministrazioni titolari di Programmi operativi finanziati da fondi europei di ridurre il tasso di cofinanziamento nazionale, nel rispetto dei limiti minimi previsti dall'art. 120 del regolamento (UE) n. 1303/2013;

Visto l'Accordo tra il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e la regione Valle d'Aosta del 27 luglio 2020, relativo alla riprogrammazione dei Programmi operativi dei Fondi strutturali 2014-2020, ai sensi del comma 6 dell'art. 242 del decreto-legge n. 34 del 2020;

Vista la delibera CIPE 28 luglio 2020, n. 49, recante «Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Nuove assegnazioni per emergenza COVID ai sensi degli articoli 241 e 242 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Accordo Regione autonoma Valle d'Aosta-Ministro per il Sud e la coesione territoriale», che ha disposto l'assegnazione alla Regione Valle d'Aosta di risorse FSC 2014-2020 per un importo complessivo di 18,80 milioni di euro, ed ha stabilito, contestualmente, che, in applicazione del decreto-legge n. 34 del 2020, art. 242, commi 2 e 5, tali risorse ritornano nelle disponibilità del FSC nel momento



in cui siano rese disponibili nel programma complementare le risorse rimborsate dall'Unione europea a seguito della rendicontazione di spese anticipate a carico dello Stato, fino ad un importo massimo di 5,70 milioni di euro;

Vista la delibera CIPESS 29 aprile 2021, n. 2, recante «Fondo sviluppo e coesione - Disposizioni quadro per il Piano sviluppo e coesione» che, ai sensi dell'art. 44, comma 14, del decreto-legge n. 34 del 2019, stabilisce la disciplina ordinamentale dei PSC, assicurando la fase transitoria dei cicli di programmazione 2000-2006 e 2007-2013 e armonizzando le regole vigenti in un quadro unitario;

Considerato che la delibera CIPESS n. 2 del 2021, nel determinare lo schema di PSC, prevede che siano indicate nella Sezione speciale 2, ovvero nella tavola 4 dei PSC Sezioni speciali «risorse da riprogrammazione e nuove assegnazioni», le risorse FSC poste a copertura di interventi già previsti nei Programmi operativi 2014-2020 e sostituiti, in sede di riprogrammazione, da interventi di contrasto agli effetti della pandemia COVID-19 ai sensi dell'art. 242 del decreto-legge n. 34 del 2020;

Vista la delibera CIPESS 29 aprile 2021, n. 28, recante «Fondo sviluppo e coesione. Approvazione del Piano sviluppo e coesione della Regione Valle d'Aosta», che ha approvato, in prima istanza, il PSC della Regione Valle d'Aosta per un valore complessivo di 77.086.885,01 euro, secondo la seguente articolazione: una Sezione ordinaria per un valore di 58.286.885,01 euro e una Sezione speciale per un valore complessivo di 18.000.000,00 euro;

Vista la delibera CIPESS 9 giugno 2021, n. 41, che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 242 del decreto-legge n. 34 del 2020 e per le finalità ivi indicate, ha istituito - nel caso di programmi non ancora adottati - ovvero incrementati - nel caso di programmi vigenti - i programmi complementari, per tenere conto delle nuove risorse che vi confluiscono a seguito dei rimborsi derivanti dalla rendicontazione di spese anticipate a carico dello Stato, secondo quanto previsto indicativamente negli accordi siglati nel 2020 tra il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e le amministrazioni centrali e regionali titolari di programmi finanziati con i Fondi strutturali 2014-2020;

Tenuto conto, in particolare, che la delibera CIPESS n. 41 del 2021 ha indicato per ogni amministrazione titolare del programma complementare un importo indicativo programmatico; ha previsto che le amministrazioni titolari siano autorizzate ad attivare le risorse programmatiche indicate nella delibera nei limiti in cui le stesse siano affluite in favore del programma complementare di competenza, a seguito delle rendicontazioni di spesa presentate alla Commissione europea come spese anticipate a carico dello Stato; ha previsto, altresì, che nei programmi suddetti confluiscono ulteriori quote di risorse a carico del Fondo di rotazione di cui alla citata legge n. 183 del 1987, che si rendano disponibili a seguito di rendicontazioni di spesa effettuate a totale carico dell'Unione europea in applicazione di un tasso di cofinanziamento europeo del 100 per cento;

Tenuto conto che la delibera CIPESS n. 41 del 2021 ha previsto, tra l'altro, l'istituzione del Programma operativo complementare della Regione Valle d'Aosta per un valore massimo di 5,7 milioni di euro;

Vista la delibera CIPESS 23 aprile 2024, n. 14, recante «Piani sviluppo coesione (PSC) Regione Abruzzo, Regione Calabria, Regione Emilia Romagna, Regione Friuli-Venezia Giulia, Regione Lazio, Regione Liguria, Regione Lombardia, Regione Marche, Regione Piemonte, Regione Toscana, Regione Umbria, Regione Valle d'Aosta, Regione Veneto, Regione Basilicata, Regione Molise, Provincia autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Città metropolitana di Bologna, Città metropolitana di Firenze, Città metropolitana di Genova, Città metropolitana di Milano, Città metropolitana di Reggio Calabria, Città metropolitana di Venezia - Attuazione dell'art. 44, comma 7, lettera b), e comma 7-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni, e aggiornamento della delibera CIPESS n. 48/22», che, ai sensi dell'art. 56, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, in esito alle verifiche di cui all'art. 44, comma 7, lettera b), e comma 7-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni, ha lasciato invariata la dotazione finanziaria della sezione ordinaria del PSC della Regione Valle d'Aosta, di importo pari a 58.286.885,01 euro;

Vista la delibera CIPESS 30 gennaio 2025, n. 3, recante «Regione autonoma Valle d'Aosta - Programma operativo complementare (POC) 2014-2020 e riduzione del Piano sviluppo e coesione (PSC) 2014-2020», con la quale è stato adottato il Programma operativo complementare (POC) della Regione autonoma della Valle d'Aosta per un importo pari a complessivi 18.674.923,88 euro, e ridotto il PSC della medesima regione per un importo pari a 3.226.567,41 euro, a valere sulla dotazione finanziaria della Sezione speciale 2, che è conseguentemente rideterminata in 15.573.432,59 euro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 2024, con il quale l'onorevole Tommaso Foti è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2024, con il quale al Ministro senza portafoglio, onorevole Tommaso Foti, è stato conferito l'incarico per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2024, concernente la delega di funzioni al Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, onorevole Tommaso Foti, e, in particolare, l'art. 3 recante «Delega di funzioni in materia di PNRR e di politiche di coesione territoriale»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e gli è stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione e monitoraggio



degli investimenti pubblici, compresi quelli orientati al perseguimento dello sviluppo sostenibile, nonché quelli in regime di partenariato pubblico-privato;

Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, acquisita al prot. DIPE n. 8198-A del 1° luglio 2026, e l'allegata nota informativa per il CIPESS predisposta dal competente Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, concernente la proposta di modifica del Programma operativo complementare (POC) 2014-2020 della Regione autonoma Valle d'Aosta e la contestuale riduzione del Piano sviluppo e coesione (PSC) della medesima regione;

Tenuto conto che nella predetta proposta è rappresentato che:

in attuazione dell'art. 242, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, anche in coerenza con la delibera CIPESS n. 41 del 2021, la dotazione finanziaria del POC della Regione Valle d'Aosta, pari a 18.674.923,88 euro, è incrementata di 67.451,52 euro, portandone il valore complessivo a 18.742.375,40 euro, di cui 3.294.018,93 euro derivanti dalla rendicontazione delle spese emergenziali anticipate dallo Stato (ex art. 242, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020) e 15.448.356,47 euro derivanti dall'applicazione del tasso di cofinanziamento UE al 100 per cento (ex art. 242, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020);

qualora in vista della predisposizione delle operazioni di chiusura del POR FESR e del POR FSE emerga l'esigenza di reintegrare la sua disponibilità finanziaria, la Regione autonoma Valle d'Aosta inoltra apposita richiesta al MEF-IGRUE che provvede alle conseguenti operazioni contabili; all'esito delle operazioni contabili, ovvero a seguito della chiusura definitiva del POR FESR e del POR FSE, la dotazione finanziaria del POC sarà rideterminata con successiva delibera del CIPESS, ferma restando la quota di cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987;

in applicazione dell'art. 242, commi 2 e 5, del decreto-legge n. 34 del 2020, le risorse del FSC assegnate alla Regione autonoma Valle d'Aosta con delibera CIPESS n. 28 del 2021, come confermate dalla delibera CIPESS n. 14 del 2024, e inserite nella Sezione speciale 2 del PSC della medesima regione tornano nella disponibilità del FSC, in quanto sono rese disponibili nel POC le risorse rimborsate dall'Unione europea a seguito della rendicontazione di spese anticipate dallo Stato; pertanto, contestualmente alla modifica del POC della Regione autonoma Valle d'Aosta, si deve procedere alla riduzione della Sezione speciale 2 del PSC della medesima regione per un importo pari a 67.451,52 euro;

Considerato che, in relazione alla proposta della Regione autonoma Valle d'Aosta, la Conferenza Stato-Regioni ha reso il proprio parere favorevole nella seduta del 23 luglio 2026;

Acquisita la prescritta intesa da parte del Ministero dell'economia e delle finanze con nota prot. DIPE-A n. 9150 del 21 luglio 2026;

Vista la nota DIPE prot. n. 9891-P del 4 agosto 2026, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della seduta del Comitato;

Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Considerato che ai sensi dell'art. 16, della legge 27 febbraio 1967, n. 48 e successive modificazioni, questo Comitato è presieduto «dal Presidente del Consiglio dei ministri e che in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, è presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualità di Vice Presidente di questo stesso Comitato», mentre «in caso di assenza o di impedimento temporaneo anche di quest'ultimo le relative funzioni sono svolte dal Ministro presente più anziano per età»;

Tenuto conto che il testo della delibera approvata nella presente seduta sarà trasmesso, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del regolamento interno del CIPESS, al Ministero dell'economia e delle finanze per le verifiche di finanza pubblica e successivamente sottoposto alla sottoscrizione del Segretario e del Presidente del Comitato;

Su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione;

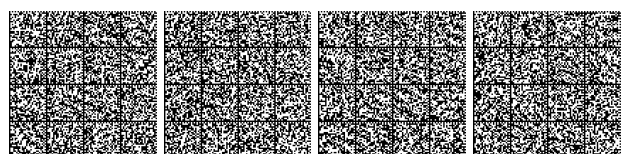
Delibera:

1. Approvazione della modifica del Programma operativo complementare (POC) 2014-2020 della Regione autonoma Valle d'Aosta.

1.1 È approvata la modifica del «Programma operativo complementare 2014-2020» di competenza della Regione autonoma Valle d'Aosta (di seguito POC), allegato alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante.

1.2 La dotazione finanziaria del POC è incrementata per un importo pari a 67.451,52 euro derivante dalla rendicontazione delle spese emergenziali anticipate dallo Stato, ai sensi dell'art. 242, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020.

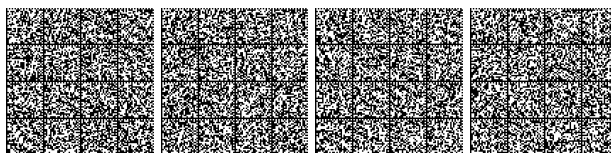
1.3 La dotazione finanziaria complessiva del POC, a seguito di detto incremento, passa da 18.674.923,88 euro a 18.742.375,40 euro, di cui 3.294.018,93 euro derivanti dalla rendicontazione delle spese emergenziali anticipate dallo Stato ai sensi dell'art. 242, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020 e 15.448.356,47 euro derivanti dall'applicazione del tasso di cofinanziamento UE al 100 per cento ai sensi dell'art. 242, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020.



1.4 Il piano finanziario del POC, come integrato delle risorse aggiuntive di cui al punto 1.2, è così rideterminato:

valori in euro

Asse	Dotazione finanziaria delibera Cipess n. 3 del 2025	Variazione	Dotazione finanziaria aggiornata	di cui Fondo di rotazione	di cui quota regionale
Asse 1 – Accrescere la competitività delle PMI (OT3)	5.737.637,15		5.737.637,15	5.737.637,15	0
Asse 2 - Sostenere la transizione verso un'economia a bassa emissione di carbonio in tutti i settori (OT4)	7.805.706,59	67.451,52	7.873.158,11	7.873.158,11	0
Asse 3 – Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse (OT6)	5.131.580,14		5.131.580,14	5.131.580,14	0
TOTALE	18.674.923,88	67.451,52	18.742.375,40	18.742.375,40	0,00



1.5 Il cronoprogramma di spesa del POC, come modificato con la presente delibera, è articolato come segue:

valori in euro

POC	2015 - 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
TOTALE	-	7.642,80	49.562,76	129.127,94	562.235,15	979.008,05	1.602.300,52	2.421.951,51	3.550.954,49	2.610.979,39	6.828.612,79

1.6 Nel POC sono definite le strategie, gli obiettivi, gli assi e le azioni, nonché la *governance* e le modalità attuative del Programma, il piano finanziario e il cronoprogramma.

1.7 Qualora in vista della predisposizione delle operazioni di chiusura del POR FESR e del POR FSE emerga l'esigenza di reintegrare la sua disponibilità finanziaria, l'Autorità di gestione inoltra apposita richiesta al MEF-IGRUE che provvede alle conseguenti operazioni contabili.

1.8 All'esito delle operazioni contabili di cui al punto precedente, ovvero a seguito della chiusura definitiva del POR FESR e del POR FSE, la dotazione finanziaria del POC sarà rideterminata con successiva delibera del CIPESS, ferma restando la quota di cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987 stabilita per ciascun Programma operativo di riferimento.

1.9 L'ammontare delle risorse eventualmente previste per l'Assistenza tecnica costituisce limite di spesa. L'amministrazione titolare del POC avrà cura di assicurare che l'utilizzo delle risorse sia contenuto entro i limiti strettamente necessari alle esigenze funzionali alla gestione del programma.

1.10 La Regione autonoma Valle d'Aosta in linea con gli adempimenti previsti dalla delibera CIPE n. 10 del 2015 assicura, con riferimento all'utilizzo delle risorse di cui alla presente delibera:

il rispetto della normativa nazionale ed europea e la regolarità delle spese;

la rilevazione periodica dei dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale del programma e l'invio dei suddetti dati al sistema unico di monitoraggio presso la Ragioneria generale dello Stato - IGRUE.

1.11 La Regione autonoma Valle d'Aosta assicura, altresì, la messa in opera di ogni iniziativa finalizzata a prevenire, sanzionare e rimuovere eventuali frodi e irregolarità. In tutti i casi accertati di decadenza dal beneficio finanziario concesso, la predetta amministrazione è responsabile del recupero e della restituzione delle corrispondenti somme erogate, a titolo di anticipazione, pagamenti intermedi o saldo, al Fondo di rotazione di cui alla citata legge n. 183 del 1987. Ai sensi della normativa vigente si provvede al recupero di eventuali risorse non restituite al Fondo di rotazione suddetto anche mediante compensazione con altri importi spettanti alla medesima amministrazione, sia per lo stesso intervento che per altri interventi.

1.12 La data di scadenza dei programmi operativi complementari relativi alla programmazione comunitaria 2014-2020, ai sensi dell'art. 242, comma 7, del decreto-legge n. 34 del 2020, è fissata al 31 dicembre 2026.

1.13 Per quanto non espressamente previsto dalla presente delibera, si applicano le disposizioni normative e le procedure previste dalla delibera CIPE n. 10 del 2015 e successive modificazioni e integrazioni, nonché quelle previste dalle delibere CIPESS n. 3 del 2025.

1.14 La Regione autonoma Valle d'Aosta, entro il 15 marzo di ciascun anno, trasmetterà una relazione di attuazione del POC al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, aggiornata al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. Riduzione del Piano sviluppo e coesione (PSC) della Regione autonoma Valle d'Aosta.



2.1 Il PSC della Regione autonoma Valle d'Aosta, approvato in prima istanza con delibera CIPESS n. 28 del 2021, è ridotto per un importo pari a 67.451,52 euro, a valere sulla dotazione finanziaria della Sezione speciale 2. Pertanto, la dotazione finanziaria complessiva del PSC risulta pari a 73.792.866,08 euro, come rappresentato dalla seguente tabella:

valori in euro

PSC REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA – Dotazione finanziaria			
Dotazione finanziaria	Sezione ordinaria	Sezione speciale 2: risorse FSC copertura interventi ex fondi strutturali 2014-2020	Risorse totali
Delibera CIPESS n. 28 del 2021	58.286.885,01	18.800.000,00	77.086.885,01
Delibera CIPESS n. 3 del 2025		- 3.226.567,41	-3.226.567,41
Presente Delibera		-67.451,52	-67.451,52
Totale	58.286.885,01	15.505.981,07	73.792.866,08

2.2 A seguito della riduzione del PSC della Regione autonoma Valle d'Aosta di cui alla presente delibera, il Comitato di sorveglianza del Piano, previsto al punto 4 della delibera CIPESS n. 2 del 2021, provvede - nella prima riunione utile - ad approvare l'aggiornamento dell'articolazione del medesimo Piano nelle aree tematiche e nei settori di intervento individuati dalla delibera, in coerenza con la riduzione approvata.

2.3 Il Piano, così come aggiornato dalla presente delibera, è soggetto alle regole di governance, alle modalità di attuazione, alle prescrizioni e agli adempimenti disposti con la delibera CIPESS n. 28 del 2021 di approvazione del PSC della Regione autonoma Valle d'Aosta.

2.4 Per quanto non espressamente previsto dalla presente delibera, si applicano le disposizioni normative e le procedure previste dalla delibera CIPESS n. 2 del 2021.

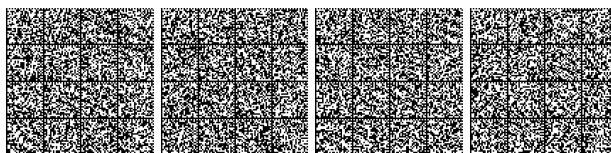
*Il Ministro per gli affari europei,
il PNRR e le politiche di coesione
con funzioni di presidente*

FOTI

Il segretario: MORELLI

Registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1260





PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE (POC) 2014-2020

Regione autonoma Valle d'Aosta
Région autonome Vallée d'Aoste

Versione n. 3 - giugno 2026



Sommario

1 PREMESSE

1.1 Quadro di riferimento

Prospetto 1 – Dotazione finanziaria complessiva in euro

3 DESCRIZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DEGLI ASSI

3.1 Struttura del programma

3.2 Piano finanziario

Prospetto 2 – Piano finanziario per Assi in euro

3.3 Assi

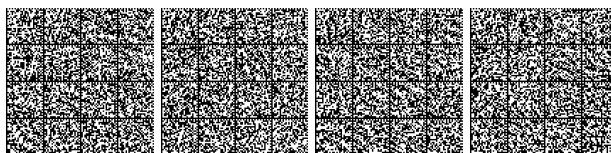
4 CRONOPROGRAMMA DI SPESA

Prospetto 5 – Cronoprogramma di spesa per Asse e Anno in euro

5 SIGECO – Sistema di gestione e controllo

6 MONITORAGGIO

7 MODIFICHE DEL PROGRAMMA E RELAZIONE DI ATTUAZIONE



1 PREMESSE

Il Programma Operativo Complementare (POC) della Regione autonoma Valle d'Aosta 2014-2020, istituito con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) n. 41/2021, è stato predisposto sulla base delle indicazioni contenute nelle note del Dipartimento per le Politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 15 marzo 2023 (DPCOE-0001912-P-15/03/2023) e del 19 gennaio 2024 (DPCOE-0001005-P-19/01/2024). Esso trae origine da quanto previsto dall'art. 242 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito con legge 17 luglio 2020, n. 77 e in applicazione di una serie di regole di flessibilità ai Programmi Operativi Regionali (POR) FESR e FSE 2014-2020, introdotte dall'Unione europea a seguito delle modifiche regolamentari adottate nel 2020 e nel 2022 al fine di garantire agli Stati membri l'immediata disponibilità di risorse finanziarie derivanti dai Fondi strutturali per le spese necessarie per il contrasto alla crisi pandemica da COVID-19 (Regolamenti UE 2020/460 e 2020/558) e per le spese volte a far fronte alle sfide migratorie conseguenti all'invasione militare dell'Ucraina da parte della Federazione Russa (Regolamento UE 2022/562).

1.1 Quadro di riferimento

La pandemia da Covid-19, dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) nel 2020, ha indotto la Commissione europea, da un lato, e il Governo italiano, dall'altro lato, ad intervenire per fronteggiare l'emergenza sanitaria e le connesse conseguenze sociali, economiche e finanziarie, con una serie di azioni mirate, valorizzando l'apporto dei Fondi Strutturali e di investimento europei (SIE) 2014-2020 allocate nell'ambito dei Programmi FESR e FSE 2014/20¹.

A livello europeo, in particolare, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno approvato, con il Regolamento (UE) n. 460 del 30 marzo 2020 e con il Regolamento (UE) n. 558 del 23 aprile 2020, la modifica ai precedenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013² e n. 1301/2013³, introducendo, tra l'altro, la possibilità di utilizzare le risorse dei POR FESR e FSE per finanziare misure specifiche per investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'emergenza Covid-19 e la facoltà in capo alle Amministrazioni che gestiscono tali programmi di applicare alla quota di cofinanziamento UE il tasso del 100% per la spesa certificata nel periodo contabile 2020-2021. Facoltà successivamente prorogata con il Regolamento (UE) n. 562 del 6 aprile 2022, anche alle spese certificate riferite al periodo contabile 2021-2022, liberando così le risorse nazionali relative alla quota di cofinanziamento degli Stati membri.

A livello nazionale, con il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante *"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza*

¹ I Programmi operativi *"Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR)"* e *"Investimenti in favore della crescita e l'occupazione 2014/20 (FSE)"* della Regione autonoma Valle d'Aosta sono stati approvati dalla Commissione europea, rispettivamente con Decisione di esecuzione C(2015) 907 del 12 febbraio 2015 e con Decisione di esecuzione C(2014) 9921 del 12 dicembre 2014.

² Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.

³ Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006.



epidemiologica da COVID-19" (c.d. *"Decreto Cura Italia"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), all'art. 126, comma 10, il Governo italiano ha previsto che le Amministrazioni pubbliche titolari di Programmi cofinanziati dai Fondi SIE potessero destinare, nell'ambito dei rispettivi programmi, risorse disponibili alla realizzazione di interventi finalizzati a fronteggiare la situazione di emergenza connessa alla pandemia da COVID-19.

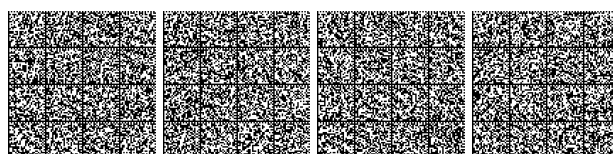
Successivamente, con il citato D.L. 19 maggio 2020, n. 34, recante *"Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19"* (c.d. *"Decreto Rilancio"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), agli artt. 241-243, il Governo ha contemplato specifiche disposizioni in materia di coesione territoriale, prevedendo in particolare, ai fini del contributo dei Fondi strutturali europei al contrasto dell'emergenza COVID-19, la definizione di specifici Accordi tra il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e le Amministrazioni titolari di Programmi cofinanziati del periodo 2014-2020 e stabilendo, tra l'altro, che:

- le risorse erogate dall'Unione europea quale rimborso delle spese emergenziali anticipate a carico dello Stato siano riassegnate alle stesse Amministrazioni che hanno proceduto alla rendicontazione, fino a concorrenza dei rispettivi importi, per essere destinate alla realizzazione di Programmi Operativi Complementari (POC), vigenti o da adottarsi;
- nei POC confluiscono inoltre le risorse a carico del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, rese disponibili per effetto dell'adesione al tasso di cofinanziamento UE al 100% dei programmi;
- nelle more della predetta riassegnazione delle risorse, le Autorità di Gestione possano assicurare gli impegni già assunti relativi ad interventi sostituiti da quelli emergenziali, attraverso la riprogrammazione delle risorse nazionali del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), che confluiscono nella sezione speciale dei Piani Sviluppo e Coesione (PSC);
- le risorse FSC utilizzate per assicurare gli impegni già assunti relativi ad interventi sostituiti da quelli emergenziali ritornino nelle disponibilità del predetto Fondo, nel momento in cui siano rese disponibili nei POC le risorse finanziarie erogate dall'Unione europea per le spese emergenziali anticipate a carico dello Stato;
- la data di scadenza dei POC 2014/2020 sia fissata al 31 dicembre 2025 (termine originario, successivamente prorogato al 31 dicembre 2026, dall'art. 9, comma 1, del DL 6 novembre 2021, n. 152 convertito con Legge 29 dicembre 2021, n. 233, che prevede altresì che le risorse dei POC possano essere utilizzate anche per il supporto tecnico e operativo all'attuazione del PNRR).

Sulla base del quadro regolamentare e normativo sopra delineato, la Giunta della Regione autonoma Valle d'Aosta ha approvato, con deliberazione n. 311 in data 24 aprile 2020, i "Primi indirizzi per il riorientamento delle risorse derivanti dai Fondi strutturali e di investimento europei, in risposta all'emergenza epidemiologica Covid-19, nell'ambito della Politica regionale di sviluppo 2014/20", individuando, anche ai fini della stipula dell'Accordo fra il Governo e la Regione, gli ambiti prioritari di intervento cui destinare le risorse che si sarebbero rese disponibili a valere sui Programmi in risposta all'emergenza epidemiologica COVID-19, in particolare: emergenza sanitaria (spese per personale sanitario e non implicato e investimenti in prodotti e servizi), attività economiche (per azioni a sostegno della ripartenza degli operatori economici) e formazione professionale (rivolta agli operatori socio-sanitari).

I differenti aspetti sono stati poi meglio definiti all'interno dell'Accordo per la riprogrammazione dei Programmi operativi dei Fondi strutturali 2014/20, il cui schema è stato approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 649, in data 24 luglio 2020, successivamente sottoscritto, tra la Regione autonoma Valle d'Aosta ed il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, in data 27 luglio 2020.

Nello specifico, l'importo complessivo delle risorse a valere sui Programmi operativi FESR e FSE 2014/20



della Regione autonoma Valle d'Aosta destinato al contrasto ed alla mitigazione degli effetti dell'emergenza COVID-19 ammonta a 18.800.000 euro, di cui: 9.100.000 euro a valere sul POR FESR e 9.700.000 euro a valere sul POR FSE. Le risorse vengono convogliate su tre ambiti prioritari di intervento:

- emergenza sanitaria, per complessivi 7.750.000 euro;
- attività economiche, per complessivi 6.350.000 euro;
- lavoro, per complessivi 4.700.000 euro.

L'Accordo prevede inoltre l'impegno da parte della Regione a destinare fino a 5.700.000 euro per la rendicontazione di spese emergenziali anticipate a carico dello Stato.

In attuazione dell'Accordo, con delibera CIPE n. 49 del 28 luglio 2020⁴, sono state assegnate alla Regione risorse statali del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) per l'ammontare complessivo di 18.800.000 euro, dando copertura finanziaria agli impegni già assunti dalla Regione nell'ambito dei Programmi, liberando così le corrispondenti risorse a favore degli interventi connessi all'emergenza, che sono poi confluiti nella Sezione speciale del Piano Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione autonoma Valle d'Aosta, approvato con delibera CIPESS n. 28 del 29 aprile 2021⁵.

Programma operativo Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR)

Al fine di dare seguito, a livello regionale, a quanto previsto nell'Accordo con lo Stato, la Regione ha sottoposto all'approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza (mediante consultazione con procedura scritta conclusasi con nota prot. n. 2701 in data 15 ottobre 2020) la modifica al Programma operativo "Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR)" finalizzata a rimodulare la dotazione finanziaria di alcuni Assi, per rendicontare nell'ambito del POR le spese per contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica e inserire nuovi obiettivi specifici e nuove Azioni correlate, in cui fare rientrare nuovi interventi oggetto di finanziamento nonché introdurre nuove categorie di operazione collegate e nuovi indicatori di output e di risultato.

L'Autorità di Gestione del POR FESR si è altresì avvalsa della possibilità di incrementare al 100% il tasso di cofinanziamento UE per il periodo contabile 2020-2021 per tutti gli Assi del Programma, così da accelerare la spesa delle risorse UE e, al contempo, alleggerire nel breve termine gli oneri sul bilancio pubblico già chiamato a rispondere con ingenti risorse alla fase emergenziale.

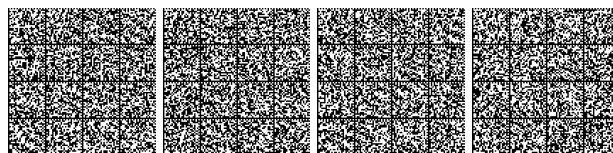
La modifica al POR FESR è stata approvata dalla Commissione europea con Decisione C(2020) 7868 del 6 novembre 2020.

A seguito dell'ulteriore opportunità, introdotta con la modifica apportata dal Reg. (UE) n. 562/2022 al Reg. (UE) n. 1303/2013, per cogliere a pieno la facoltà di certificare al tasso di cofinanziamento UE al 100%, ottenendo il rimborso dell'intera quota UE, la Regione ha sottoposto al Comitato di Sorveglianza (mediante consultazione con procedura scritta, conclusasi con nota prot. n. 1122 in data 19 aprile 2022) la proposta di rimodulazione finanziaria di tutti gli Assi del POR FESR 2014/20, per certificare, anche per il periodo contabile 2021-2022, le spese dichiarate nelle domande di pagamento al tasso di cofinanziamento al 100% della quota UE⁶.

⁴ Delibera CIPE 28 luglio 2020. Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Nuove assegnazioni per emergenza Covid ai sensi degli articoli 241 e 242 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Accordo Regione autonoma Valle d'Aosta - Ministro per il sud e la coesione territoriale. (Delibera n. 49/2020).

⁵ Come stabilito al punto 1.2 della predetta delibera CIPE "le risorse assegnate ritornano nelle disponibilità del FSC nel momento in cui siano rese disponibili nel programma complementare le risorse rimborsate dall'Unione europea a seguito della rendicontazione di spese anticipate a carico dello Stato, fino ad un importo massimo di 5.700.000 euro".

⁶ L'applicazione del tasso di cofinanziamento del 100% UE non ha richiesto una decisione della Commissione europea ma solo la formale presentazione, previa approvazione da parte del Comitato Sorveglianza, delle tabelle finanziarie rivedute sul sistema SFC.



Programma operativo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione 2014/20 (FSE)

Nell'ambito di quanto stabilito nel richiamato Accordo con lo Stato, il Programma operativo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione 2014/20 (FSE)" della Regione autonoma Valle d'Aosta, ugualmente è stato oggetto di riprogrammazione da parte del Comitato di Sorveglianza in data 18 dicembre 2020, al fine di introdurre specifiche azioni finalizzate al contrasto degli effetti dell'emergenza sanitaria e la conseguente rimodulazione del piano finanziario e del set degli indicatori. Nell'ambito del POR FSE sono state certificate all'UE nel periodo contabile 2022/23 le spese emergenziali a carico dello Stato derivanti dal "Riconoscimento dei trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD) quale risposta all'emergenza sanitaria da Covid-19". Inoltre, anche l'Autorità di Gestione del POR FSE si è avvalsa dell'opportunità, introdotta con la modifica apportata dal Reg. (UE) n. 2022/562 al Reg. (UE) n. 1303/2013 di incrementare al 100% il tasso di cofinanziamento UE sugli Assi 1 e 2 per l'anno contabile 2021/2022.

Con delibera CIPESS n. 41 del 9 giugno 2021⁷ sono stati, infine, istituiti i Programmi Operativi Complementari (POC), tra cui quello della Regione autonoma Valle d'Aosta, per tenere conto delle nuove risorse che vi confluiscono a seguito dei rimborsi derivanti:

- dalla rendicontazione di spese anticipate a carico dello Stato secondo quanto previsto negli accordi tra il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e le amministrazioni titolari di programmi finanziati con i fondi strutturali 2014/2020;
- da ulteriori quote di risorse a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987, resi disponibili a seguito di rendicontazioni di spesa effettuate a totale carico dell'Unione europea a seguito dell'utilizzo di un tasso di cofinanziamento europeo del 100%.

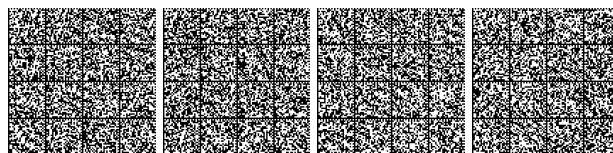
Le Amministrazioni titolari, tra cui la Regione autonoma Valle d'Aosta, sono quindi autorizzate ad attivare le risorse nei limiti in cui le stesse affluiranno in favore del Programma Operativo Complementare di competenza. L'importo indicativo programmatico del POC della Regione autonoma Valle d'Aosta ammonta a 5.700.000 euro.

La delibera CIPESS n. 41/2021 stabiliva, inoltre, che una volta completate le operazioni di rendicontazione e definita la chiusura del periodo contabile 2020-2021, le amministrazioni titolari dei programmi dovevano individuare, in accordo con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Dipartimento per le Politiche di coesione e l'Agenzia per la coesione territoriale, il quadro al 30 giugno 2021 degli importi finanziari che confluivano nei programmi complementari. Preso atto delle modifiche intervenute a livello regolamentare e dei conseguenti aggiornamenti normativi, tale processo si riferisce, inoltre, alla chiusura contabile 2021-2022. In via successiva, completate le operazioni contabili il POC dovrà essere approvato in via successiva tramite delibera del CIPESS, che adeguerà la dotazione finanziaria e definirà le linee/azioni del POC.

Dal punto di vista operativo, la delibera CIPESS n. 41/2021, nel richiamare gli adempimenti già definiti nella delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015⁸, stabilisce che "Le amministrazioni titolari (...) assicurano, con riferimento all'utilizzo delle risorse di cui alla presente delibera: 1) il rispetto della normativa nazionale e europea e la regolarità delle spese; 2) la predisposizione di un adeguato sistema di gestione e controllo ovvero, nel caso di programmi complementari vigenti, l'utilizzo del sistema di gestione e controllo in essere; 3) l'invio dei dati di attuazione al sistema unico di monitoraggio RGS - IGRUE." Con particolare riferimento

⁷ Delibera CIPE 9 giugno 2021. Programmi operativi complementari di azione e coesione 2014-2020 (articolo 242 del decreto-legge n. 34/2020). (Delibera n. 41/2021).

⁸ Delibera CIPE 28 gennaio 2015. Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi complementari di cui all'articolo 1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti nell'accordo di partenariato 2014-2020. (Delibera n. 10/2015).



al punto 1, va precisato che per la delibera CIPE n. 10/2015 le azioni e gli interventi attivati nel POC 2014-2020 devono concorrere *"al perseguimento delle finalità strategiche dei Fondi strutturali e di investimento europei della programmazione 2014/2020"*.

In linea con la suddetta delibera CIPESS, con il presente POC della Regione autonoma Valle d'Aosta 2014-2020, si propone l'utilizzo della dotazione finanziaria complessiva per concorrere al perseguimento delle medesime finalità strategiche del POR FESR 2014-2020, anche per la quota di risorse ex FSE, al fine di rafforzare l'impatto degli interventi della programmazione europea concentrando le risorse e garantire l'esecuzione finanziaria nel rispetto delle tempistiche di attuazione del nuovo Programma.

Il POC della Regione autonoma Valle d'Aosta 2014-2020 è coerente con la struttura logica della programmazione strategica indicata nei Regolamenti europei per il periodo 2014-2020 e nell'Accordo di partenariato⁹ e si articola, anche per le quote ex POR FSE, negli Obiettivi Tematici (OT) del POR FESR, in un'ottica di piena complementarità con gli interventi previsti dallo stesso. Di seguito, si riporta l'articolazione del POC per OT:

- OT3 – Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese;
- OT4 – Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio;
- OT6 – Preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente e sostenibile;

La proposta di POC Valle d'Aosta 2014-2020 è stata approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 1299, in data 28 ottobre 2024 e di seguito trasmessa al Dipartimento per le Politiche di Coesione per l'avvio dell'iter di approvazione formale.

Con delibera CIPESS n. 3, del 30 Gennaio 2025 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 17 Maggio 2025, Numero 113) il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile ha adottato il Programma operativo complementare (POC) 2014-2020 della Regione Valle d'Aosta.

L'importo programmato originario complessivo del POC ammontava a euro 18.674.923,88, di cui risorse derivanti dalle certificazioni di spesa del POR FESR pari a 11.087.733,91 euro e 7.587.189,97 euro derivanti dalle certificazioni di spesa del POR FSE, totalmente a carico del Fondo di Rotazione statale ex L.183/1987.

Le operazioni contabili, di chiusura hanno rilevato:

- per il Programma FESR la conferma degli importi indicati nel prospetto 1 della versione originaria del POC per un ammontare complessivo pari a euro 11.087.733,91, accantonati al POC;
- per il Programma FSE un'integrazione agli importi indicati nel prospetto 1 della versione originaria del POC, per un ammontare pari a euro 67.451,52 a seguito della chiusura dei conti 2022/2023 relativa alla quota Stato riferita a spese anticipate a carico dello Stato. Pertanto il valore complessivo ammonta a euro 7.654.641,49.

Considerata l'integrazione di cui sopra, la dotazione finanziaria complessiva del POC ammonta a euro 18.742.375,40.

Con riferimento al piano finanziario, la spesa è articolata sulle annualità dal 2015 al 2026, in coerenza con il termine di ammissibilità fissato al 31 dicembre 2026.

Il POC della Regione autonoma Valle d'Aosta si basa sul Sistema di gestione e controllo SI.GE.CO. del Programma FESR 2014/20, in modo da *"assicurare l'efficace raggiungimento degli obiettivi, il monitoraggio*

⁹ L'Accordo di partenariato 2014/20 Italia, presentato dal Governo italiano alla Commissione europea, è stato approvato dalla Commissione europea con decisione C(2014)8021 in data 29 ottobre 2014, modificata da ultimo dalla decisione della Commissione europea C(2018)4873 in data 19 luglio 2018.



continuo sull'andamento delle singole operazioni finanziate, il rispetto della normativa nazionale e comunitaria applicabile, la regolarità delle spese sostenute e rendicontate", garantendo il monitoraggio periodico mediante il sistema unico di monitoraggio della Ragioneria Generale dello Stato (RGS)-IGRUE.

In conformità con quanto disposto al punto 2 della Delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015, successivamente all'approvazione del presente Programma, la Regione autonoma Valle d'Aosta, in qualità di Amministrazione titolare e Autorità responsabile, potrà apportare eventuali modifiche al POC approvato, consistenti in variazioni della dotazione finanziaria o in una revisione degli obiettivi strategici, ivi comprese le riprogrammazioni basate sullo stato di avanzamento delle azioni, che sono approvate con delibera CIPESS, su proposta dell'Amministrazione avente il coordinamento dei Fondi SIE di riferimento, in partenariato con le Regioni interessate. Alle rimodulazioni interne ai POC, che non comportino una revisione degli obiettivi strategici e/o una modifica della dotazione finanziaria, si provvederà di comune accordo tra l'Amministrazione titolare del programma stesso e l'Amministrazione responsabile del coordinamento del Fondo SIE di riferimento informando, ai fini della presa d'atto, il Dipartimento per le Politiche di coesione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

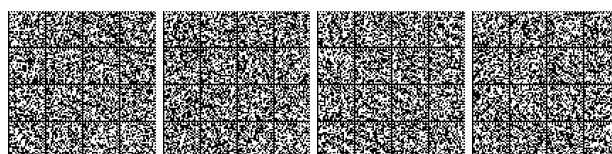


2 DOTAZIONE FINANZIARIA

Nella presente sezione si rappresenta la dotazione finanziaria del Programma Operativo Complementare (POC) della Regione autonoma Valle d'Aosta 2014-2020.

Prospetto 1 – Dotazione finanziaria complessiva in euro

DOTAZIONE POC	Riferimento (Cod. SFC)	Fondo di Rotazione	Risorse regionali	Totale
DOTAZIONE ORIGINALE POC (al netto dei completamenti 2007/13)				
Delibera CIPESS (indicare eventuali Delibere CIPESS di adozione e rimodulazione POC)	non pertinente (POC di nuova attivazione)			
INCREMENTO DOTAZIONE FINANZIARIA				
Decisione UE (indicare eventuale decisione di approvazione delle modifiche del cof.nazionale)	non pertinente (POC di nuova attivazione)			
Importo assegnazioni ex art. 242 DL 34/2020 comma 2	Certificazione n. 2/2022 FSE	3.226.567,41	0	3.226.567,41
	Chiusura dei conti del periodo contabile 2022/2023 FSE	67.451,52		67.451,52
Importo assegnazioni ex art. 242 DL 34/2020 comma 3	Certificazione n. 1/2020 FESR	2.386.661,73	0	2.386.661,73
	Certificazione n. 2/2020 FESR	6.054.958,31	0	6.054.958,31
	Certificazione n. 3/2020 FESR	1.334.885,39	0	1.334.885,39
	Chiusura dei conti del periodo contabile 2020/2021 FESR	950.980,24		950.980,24
	Certificazione n. 1/2021 FESR	360.248,24	0	360.248,24
	Certificazione n. 3/2021 FSE	4.200.543,93	0	4.200.543,93
	Chiusura dei conti del periodo contabile 2021/2022 FSE	160.078,63	0	160.078,63
TOTALE ORIGINARIO		18.674.923,88	0	18.674.923,88
TOTALE VERSIONE N. 3		18.742.375,40		18.742.375,40



3 DESCRIZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DEGLI ASSI

3.1 Struttura del programma

Il Programma Operativo Complementare (POC) della Regione autonoma Valle d'Aosta 2014-2020 si articola complessivamente in 3 Assi, corrispondenti a 3 Obiettivi Tematici del POR FESR:

- Asse 1 - Accrescere la competitività delle PMI (OT3);
- Asse 2 - Sostenere la transizione verso un'economia a bassa emissione di carbonio in tutti i settori (OT4);
- Asse 3 - Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse (OT6).

3.2 Piano finanziario

L'Autorità responsabile del POC integra il piano finanziario originario destinando le risorse aggiuntive per un ammontare pari a euro 67.451,52 all'Asse 2 - Sostenere la transizione verso un'economia a bassa emissione di carbonio in tutti i settori (OT4).

Di seguito, si riporta il piano finanziario aggiornato alla versione n.2 del POC della Regione autonoma Valle d'Aosta 2014-2020 suddiviso per Assi:

Prospetto 2 – Piano finanziario per Assi in euro

Asse	Dotazione Piano finanziario	di cui Fondo di rotazione	di cui quota regionale
Asse 1 - Accrescere la competitività delle PMI (OT3)	5.737.637,15	5.737.637,15	0,00
Asse 2 - Sostenere la transizione verso un'economia a bassa emissione di carbonio in tutti i settori (OT4)	7.873.158,11	7.873.158,11	0,00
Asse 3 - Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse (OT6)	5.131.580,14	5.131.580,14	0,00
TOTALE	18.742.375,40	18.742.375,40	0,00



3.3 Assi

Asse 1 – Accrescere la competitività delle PMI (OT3)

- ✓ Risultato atteso: Nascita e consolidamento delle micro, piccole e medie imprese (3.5 POR FESR)

Azione 1.1. Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di microfinanza (3.5.1 POR FESR)

L'Azione sostiene in particolare lo sviluppo delle imprese insediate e da insediare in Valle d'Aosta anche tramite il rafforzamento dei servizi offerti presso l'incubatore di impresa, la creazione di un acceleratore di impresa e altri servizi alle imprese.

- ✓ Risultato Atteso: Consolidamento, modernizzazione e diversificazione dei sistemi produttivi territoriali (3.3 POR FESR)

Azione 1.2: Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del territorio, anche attraverso l'integrazione tra imprese delle filiere culturali, turistiche, sportive, creative e dello spettacolo, e delle filiere dei prodotti tradizionali e "tipici" (3.3.2 POR FESR)

L'Azione sostiene il sistema delle imprese turistiche e di quelle operanti nelle filiere connesse alla fruizione turistica per lo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione degli attrattori culturali e naturali ed è prioritariamente finalizzata alla valorizzazione del "Cammino Balteo" rientrante nel progetto strategico Bassa Via della Valle d'Aosta.

Gli interventi previsti sono orientati alla qualificazione dei servizi di ricettività e accoglienza ed al sostegno alle imprese che operano in campo culturale e delle filiere dei prodotti tradizionali e tipici, così come delle imprese dei servizi, anche dei trasporti, a supporto delle attività turistiche. Tale Azione promuove, altresì, l'integrazione nei sistemi di imprese delle filiere turistiche, culturali e creative, e delle filiere dei prodotti tradizionali e tipici, attraverso il sostegno alla cooperazione di imprese per la creazione di reti.

Asse 2 – Sostenere la transizione verso un'economia a bassa emissione di carbonio in tutti i settori (OT4)

- ✓ Risultato atteso: Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e non residenziali e integrazione di fonti rinnovabili (4.1 POR FESR)

Azione 2.1: Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici (4.1.1 POR FESR)

L'Azione promuove interventi di riqualificazione energetica di strutture/edifici pubblici distribuiti sul



territorio regionale, contribuendo così alla riduzione dei consumi da fonte fossile, le emissioni climalteranti e lo sviluppo delle fonti rinnovabili. La riqualificazione potrà prevedere interventi volti: al contenimento della dispersione termica; all'ottimizzazione impiantistica con tecnologie innovative e/o ad alta efficienza energetica; l'efficientamento dei sistemi di illuminazione; all'installazione di sistemi di produzione energetica rinnovabile; all'uso di sistemi ICT di monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (*smart building*), tramite telecontrollo, regolazione e gestione.

Qualora gli interventi prevedano l'installazione di impianti a biomassa, saranno ammissibili esclusivamente le migliori tecnologie disponibili volte a ridurre le emissioni di PM10 in atmosfera. Parallelamente, l'Azione è concepita come un'occasione per sollecitare un processo virtuoso volto a favorire, attraverso la divulgazione delle buone pratiche e la sensibilizzazione e formazione di tutti gli attori coinvolti nel processo edilizio, l'avvio di una serie di interventi analoghi in ambito pubblico e privato sul territorio regionale.

In coerenza con la strategia energetica nazionale, prevista dal PNIEC, e regionale delineata dal Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR), la Regione Autonoma Valle d'Aosta intende ridurre in maniera significativa i consumi energetici degli edifici e delle strutture pubbliche.

Gli interventi previsti si allineano pienamente alle disposizioni europee, nazionali e regionali, incrementando il numero di riqualificazioni energetiche degli edifici della Pubblica Amministrazione e contribuendo così alla riduzione dei consumi e all'uso più diffuso di energie rinnovabili.

La Regione intende continuare ad implementare interventi di efficientamento energetico, già in linea con quanto previsto dal POR FESR 2014/2020, su immobili di sua proprietà sparsi su tutto il territorio regionale.

Pertanto, si prevede di realizzare interventi di riqualificazione energetica, in particolare su immobili destinati ad uso di caserme forestali regionali.

Asse 3 – Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse (OT 6)

- ✓ **Risultato atteso: Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del patrimonio culturale nelle aree di attrazione (6.7 POR FESR)**

Azione 3.1: Interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale, materiale e immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza strategica tale da consolidare e promuovere processi di sviluppo (6.7.1 POR FESR)

L'Azione finanzia interventi di tutela, recupero e valorizzazione di aree di attrazione culturale di rilevanza strategica tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo anche di carattere urbano. L'Azione sostiene il sistema regionale delle risorse culturali attraverso un approccio di sistema in grado di promuovere la riqualificazione e messa in rete delle principali emergenze culturali e, altresì, la valorizzazione degli attrattori minori. Nello specifico, si prevede la realizzazione di interventi di: riqualificazione, recupero e restauro di alcuni beni culturali della regione; valorizzazione e messa in rete dei beni culturali diffusi nel territorio valdostano; costituzione di circuiti/percorsi culturali continui e strutturati, in grado di qualificare l'offerta turistica in ottica di destagionalizzazione e diversificazione.

- ✓ **Risultato atteso: Riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche (6.8 POR FESR)**

Azione 3.2: Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle



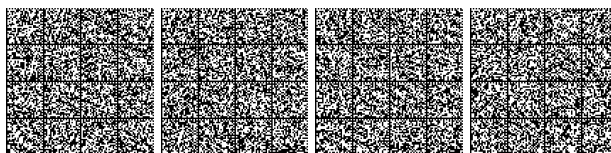
destinazioni turistiche (6.8.3 POR FESR)

L'Azione sostiene interventi di promozione e consolidamento dell'offerta integrata di risorse culturali e naturali di specifiche aree del territorio valdostano che, seppur situate alle medie e basse quote, esprimono un elevato potenziale in termini di attrazione dei flussi turistici.

L'Azione sostiene la fruibilità ed accessibilità di tali aree anche tramite la costruzione di itinerari di visita (nello specifico, con la realizzazione di un'offerta integrata di piste-ciclopedonali, sentieri/percorsi escursionistici) e di circuiti in grado di mettere in rete patrimonio culturale, risorse naturali e risorse enogastronomiche e della tradizione locale.

L'Azione promuove pertanto un prodotto integrato su un'appropriata scala territoriale che permetta di aumentare l'utilizzo della rete di mobilità dolce e di rispondere al bisogno di tutela dell'ambiente, rafforzando le connessioni tra i circuiti esistenti della mobilità dolce ed unendo i comuni.

L'Azione promuove inoltre la valorizzazione della biodiversità, anche attraverso la creazione di servizi e/o sistemi innovativi di fruizione, al fine di aumentare l'attrattività del patrimonio naturale della regione.



4 CRONOPROGRAMMA DI SPESA

Prospetto 5 – Cronoprogramma di spesa per Asse e Anno in euro

POC	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Totale
ASSE 1 ACCRESCERE LA COMPETITIVITA' DELLE PMI	-	-	-	-	-	-	280.425,34	741.098,48	805.379,85	825.097,18	906.751,02	2.178.885,28	5.737.637,15
ASSE 2 SOSTENERE LA TRANSIZIONE VERSO UN'ECONOMIA A BASSA EMISSIONE DI CARBONIO IN TUTTI I SETTORI	-	-	-	-	-	231.267,53	-	488.639,00	936.774,64	1.911.855,20	404.621,41	3.900.000,33	7.873.158,11
ASSE 3 TUTELARE L'AMBIENTE E PROMUOVERE L'USO EFFICIENTE DELLE RISORSE SOSTENERE LA TRANSIZIONE VERSO UN'ECONOMIA A BASSA EMISSIONE DI CARBONIO IN TUTTI I SETTORI	-	-	7.642,80	49.562,76	129.127,94	330.967,62	698.582,71	372.563,04	679.797,02	814.002,11	1.299.606,96	749.727,18	5.131.580,14
TOTALE	-	-	7.642,80	49.562,76	129.127,94	562.235,15	979.008,05	1.602.300,52	2.421.951,51	3.550.954,49	2.610.979,39	6.828.612,79	18.742.375,40



5 SIGECO – Sistema di gestione e controllo

In conformità con quanto disposto dal punto 2 della Delibera CIPE n. 10/2015, il Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) del POC della Regione autonoma Valle d'Aosta 2014-2020 si basa su sistemi di gestione e controllo affidabili, in grado di assicurare l'efficace raggiungimento degli obiettivi del Programma, il monitoraggio continuo sull'andamento delle singole operazioni finanziate, il rispetto della normativa nazionale e comunitaria applicabile e la regolarità delle spese sostenute e rendicontate.

In ottemperanza a quanto previsto nella deliberazione della Giunta regionale n. 481 del 8 maggio 2023, l'Autorità Responsabile del POC è il Dirigente *pro-tempore* della Struttura Programmazione per lo sviluppo regionale, incardinata nel Dipartimento affari europei, innovazione e politiche per la montagna e giovanili della Regione autonoma Valle d'Aosta, che provvede alle attività di programmazione, gestione, comunicazione, monitoraggio e coordinamento dei controlli.

Autorità Responsabile del POC Struttura regionale: Programmazione per lo sviluppo regionale Responsabile: Dirigente Barbara Fontana Posta elettronica: adg.fesr@regione.vda.it Tel: +39 0165 52.7808

Al POC si applica il Sistema di gestione e controllo del POR FESR 2014-2020 della Regione autonoma Valle d'Aosta attualmente vigente, per quanto applicabile, con particolare riferimento alla *"Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l'Autorità di gestione e per l'Autorità di certificazione"* e al *"Manuale delle procedure dell'Autorità di gestione"*, approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 1729 del 4 dicembre 2017 e aggiornati, da ultimo, con deliberazione della Giunta regionale n. 130 del 15 febbraio 2021 e con provvedimento del Dirigente della Struttura programmazione per lo sviluppo regionale n. 2403 del 7 maggio 2021.

Il SI.GE.CO. è disponibile nella sezione Europa del sito istituzionale regionale al link: <https://new.regione.vda.it/europa/fondi-e-programmi/fondo-europeo-di-sviluppo-regionale/fesr-2014-20/gestione-e-controllo>

Ulteriori o più dettagliate modalità di attuazione di specifiche operazioni potranno, se del caso, essere definite anche attraverso l'ausilio di appositi manuali e/o circolari.

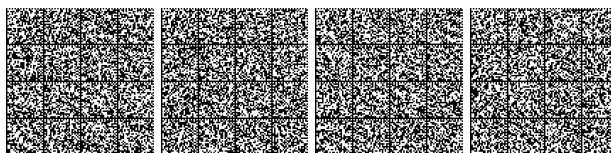
L'informazione e la pubblicità sarà garantita anche attraverso il sito web istituzionale regionale alla sezione Europa, nella quale saranno rese disponibili informazioni riguardo al POC e agli interventi in esso allocati.



6 MONITORAGGIO

L'Autorità Responsabile garantisce il monitoraggio del POC della Regione autonoma Valle d'Aosta 2014-2020, attraverso la rilevazione periodica dei dati di avanzamento fisico, finanziario e procedurale al livello di singola operazione, alimentando regolarmente il Sistema unico di monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato (RGS)-IGRUE, secondo le regole del Protocollo Unico di Colloquio (PUC), come previsto dalla Delibera CIPE n. 10/2015.

A tal fine, l'Autorità Responsabile dichiara l'intento di proseguire l'attività di monitoraggio secondo l'impostazione adottata nel POR FESR 2014-2020, adattandola ad eventuali specifiche indicazioni che dovessero pervenire dall'IGRUE per la trasmissione dei dati relativi ai progetti del POC.



7 MODIFICHE DEL PROGRAMMA E RELAZIONE DI ATTUAZIONE

Come stabilito nella Delibera CIPE n. 10/2015, le eventuali modifiche al POC consistenti in variazioni della dotazione finanziaria o revisione degli obiettivi strategici, ivi comprese le riprogrammazioni basate sullo stato di avanzamento delle azioni, sono approvate con delibera CIPESS, su proposta del Dipartimento per le Politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in partenariato con la Regione autonoma Valle d'Aosta.

Alle rimodulazioni interne al POC stesso, che non comportino una revisione degli obiettivi strategici e/o una modifica della dotazione finanziaria, si provvede di comune accordo tra la Regione autonoma Valle d'Aosta e il Dipartimento per le Politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L'Autorità Responsabile si impegna a trasmettere, entro il 15 marzo di ciascun anno, una Relazione di attuazione del POC al Dipartimento per le Politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, aggiornata al 31 dicembre dell'anno precedente, con la situazione degli impegni e pagamenti, a partire dai dati di monitoraggio inseriti nel Sistema unico di monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato (RGS)-IGRUE e pubblicati su Open coesione, e completa in particolare del Prospetto 3 aggiornato.

26A05536

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo della legge 9 ottobre 2026, n. 180, recante: «Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica», corredato delle relative note. (Legge pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 235 del 9 ottobre 2026).

AVVERTENZA:

Si procede alla ripubblicazione del testo della legge 9 ottobre 2026, n. 180, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

Art. 1.

Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati

1. All'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957,

n. 361, di seguito denominato «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «in un unico turno elettorale» sono sostituite dalle seguenti: «in favore di liste, anche coalizzate tra loro, di candidati, nei confronti dei quali, ad eccezione del capolista, l'elettore può esprimere fino a tre preferenze»;

b) al comma 2, i periodi dal secondo fino alla fine del comma sono soppressi;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le circoscrizioni sono ripartite nei collegi plurinomiali di cui alla tabella A.2 allegata al decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177»;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo restando quanto previsto per le circoscrizioni di cui all'articolo 2, i seggi sono ripartiti tra le liste e le coalizioni di liste con metodo proporzionale, ai sensi degli articoli 83 e 83-bis, con l'eventuale attribuzione di un premio di governabilità da assegnare, alle condizioni previste dall'articolo 83, alla lista singola o alla coalizione di liste che abbia ottenuto il maggior numero di voti validi a



livello nazionale in entrambe le Camere e che abbia conseguito almeno il 42 per cento dei voti validi in ciascuna di esse. Il premio di governabilità è assegnato, nelle diverse circoscrizioni, a liste circoscrizionali appositamente presentate, ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 2-bis, per un totale di settanta seggi complessivi. Alla lista singola o alla coalizione di liste assegnataria del premio di governabilità non possono comunque essere attribuiti più di duecentoventi seggi complessivi, ad esclusione dei seggi conseguiti nella circoscrizione Estero».

2. L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. — 1. Le elezioni nelle circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol sono regolate dalle norme contenute nel titolo VI del presente testo unico. La circoscrizione Valle d'Aosta/ Vallée d'Aoste è costituita in un unico collegio uninominale. La circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol è ripartita nei collegi uninominali di cui alla tabella A.1 – Regione: Trentino-Alto Adige/Südtirol – Circoscrizione: Trentino-Alto Adige/Südtirol, allegata al decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177; i restanti seggi sono assegnati con metodo proporzionale in un unico collegio plurinominali, secondo quanto disposto dall'articolo 93-septies, comma 2. I voti espressi nelle circoscrizioni di cui al presente articolo sono computati nella determinazione delle cifre elettorali nazionali delle liste e delle coalizioni di liste nonché del totale dei voti validi nazionali esclusivamente ai fini indicati dall'articolo 83, comma 1-sexies. I seggi attribuiti nelle medesime circoscrizioni sono computati ai fini della verifica di cui all'articolo 83, comma 1, lettera f-bis).

2. Con riferimento alla circoscrizione Valle d'Aosta/ Vallée d'Aoste, con il termine “lista” si intende il partito o il gruppo politico organizzato che abbia depositato il contrassegno ai sensi dell'articolo 14, cui i candidati nel collegio uninominale della circoscrizione sono tenuti a collegarsi ai fini di cui all'articolo 83, comma 1-sexies, anche nel caso in cui tale partito o gruppo politico organizzato non presenti candidature in altre circoscrizioni».

3. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

«Art. 3. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare contestualmente al decreto di convocazione dei comizi, sulla base dei risultati riportati nell'ultimo decreto del Presidente della Repubblica che fissa, a scadenza quinquennale e ai soli fini elettorali, i dati del censimento permanente della popolazione a livello comunale, sono effettuate:

a) l'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni di cui alla tabella A allegata al presente testo unico;

b) la distribuzione tra le circoscrizioni di cui alla medesima tabella A, a esclusione delle circoscrizioni di cui all'articolo 2, di un numero complessivo di settanta seggi, da assegnare quale premio di governabilità, alle condizioni previste dall'articolo 83.

2. Con il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, per ciascuna circoscrizione di cui alla ta-

bella A allegata al presente testo unico, a esclusione delle circoscrizioni di cui all'articolo 2, sulla base dei risultati riportati nell'ultimo decreto del Presidente della Repubblica che fissa, a scadenza quinquennale e ai soli fini elettorali, i dati del censimento permanente della popolazione a livello comunale, sono altresì determinate:

a) per il caso di attribuzione del premio di governabilità, la distribuzione tra i collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione dei seggi a questa spettanti ai sensi della distribuzione di cui al comma 1, lettera a), detratti quelli a questa spettanti ai sensi della distribuzione di cui al comma 1, lettera b);

b) per il caso di mancata attribuzione del premio di governabilità, la distribuzione tra i collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione di tutti i seggi a questa spettanti ai sensi della distribuzione di cui al comma 1, lettera a)».

4. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ogni elettore dispone di un voto da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista, corredato dei nomi dei candidati nel collegio plurinominali e dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'eventuale attribuzione del premio di governabilità. Ogni elettore, inoltre, può esprimere fino a tre preferenze in favore di candidati nel collegio plurinominali della lista votata tra quelli che non sono capolista. Il voto di preferenza si esprime tracciando un segno nel quadrato posto a fianco del nome e cognome del candidato prescelto, riportato nell'apposita colonna a fianco del contrassegno di lista. Nel caso di più preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda e della terza preferenza nell'ordine di lista».

5. All'articolo 14, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «e nei collegi uninominali» sono sostituite dalle seguenti: «o nei collegi uninominali costituiti nelle circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol».

6. All'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, il terzo periodo è soppresso;

b) al comma 3, le parole: «da loro indicata come capo della forza politica» sono sostituite dalle seguenti: «da indicare come proposta per l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri. Nel caso di liste collegate tra loro, queste dichiarano obbligatoriamente il medesimo nome. Nel caso di cui al secondo periodo, la dichiarazione è sottoscritta dai presidenti o dai segretari dei partiti o dei gruppi politici collegati in coalizione»;

c) al comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Sono fatti salvi le prerogative del Presidente della Repubblica previste dall'articolo 92 della Costituzione, nonché il rispetto di quanto disposto dall'articolo 67 della Costituzione»;

d) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Nel medesimo atto del deposito del contrassegno, i partiti o i gruppi politici organizzati che si



presentano singolarmente o collegati tra loro ai sensi del comma 1, se intendono concorrere all'attribuzione del premio di governabilità di cui all'articolo 1, comma 4, dichiarano altresì il collegamento con partiti o gruppi politici organizzati che si presentano, singolarmente o collegati tra loro, per l'elezione del Senato della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533»;

e) al comma 4, le parole: «commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2, 3 e 3-bis»;

f) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Gli adempimenti di cui ai commi 3 e 3-bis si applicano ai partiti o gruppi politici organizzati rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute, che intendono presentare candidature esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, solo ove tali partiti o gruppi politici abbiano dichiarato il collegamento in una coalizione, ai sensi dei commi 1 e 2, con partiti o gruppi politici che intendono presentare liste in altre circoscrizioni».

7. All'articolo 17, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «nei collegi uninominali della circoscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «delle liste circoscrizionali ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità».

8. All'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: «, con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale,» sono soppresse e le parole: «almeno 1.500 e da non più di 2.000» sono sostituite dalle seguenti: «almeno 6.000 e da non più di 7.000»;

b) al comma 1, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «La previsione di cui al periodo precedente non trova applicazione per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare o componente politica di gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere, alla data di pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, per i quali il numero delle sottoscrizioni richieste deve essere di almeno 1.500 e non più di 2.000. Resta comunque ferma l'esenzione prevista dal comma 2. Ciascuna lista deve presentare candidature in almeno la metà delle circoscrizioni di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, ad esclusione delle liste o dei candidati collegati a liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentati esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche»;

c) il comma 1-bis è abrogato;

d) al comma 2, primo periodo, le parole: «in entrambe le Camere» sono sostituite dalle seguenti: «in almeno una delle Camere»;

e) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

«2-bis. Le liste singole e le coalizioni di liste che si siano presentate ai sensi del comma 1 presentano altre-

si, in ciascuna delle circoscrizioni in cui si siano presentate, limitatamente a quelle cui spettino seggi da assegnare quale premio di governabilità ad esito della distribuzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), liste di candidati circoscrizionali ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità. In caso di coalizione di liste, le liste circoscrizionali di cui al primo periodo sono le medesime per la coalizione nel suo complesso e sono presentate singolarmente da ciascuna delle liste coalizzate ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, che si siano presentate nella circoscrizione. I candidati delle liste circoscrizionali accettano la candidatura con la sottoscrizione della stessa. Ciascuna lista singola o coalizione di liste che intende concorrere all'attribuzione del premio di governabilità è tenuta a presentare un numero di candidati circoscrizionali pari al numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione, quale premio di governabilità, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), a pena di inammissibilità della lista circoscrizionale presentata ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità. Per ogni candidato sono indicati il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale e la circoscrizione nella quale è presentato»;

f) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

«2-ter. Nel caso di elezioni per il rinnovo della sola Camera dei deputati, i partiti o gruppi politici organizzati presentano esclusivamente liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali ai sensi del comma 1 e non presentano liste di candidati circoscrizionali ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità ai sensi del comma 2-bis»;

g) al comma 3, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Il numero dei candidati è, in ogni caso, pari a sette, compreso il capolista. A pena di inammissibilità, i candidati, compreso il capolista, sono collocati secondo un ordine alternato di genere»;

h) al comma 3.1, al primo periodo, le parole: «presentate da ogni lista o coalizione di liste nei collegi uninominali» sono sostituite dalle seguenti: «delle liste circoscrizionali di cui al comma 2-bis presentate da ogni lista o coalizione di liste» e il secondo periodo è soppresso;

i) al comma 3-bis, le parole: «alla lista» sono sostituite dalle seguenti: «a ciascuna delle liste presentate ai sensi dei commi 1 e 2-bis».

9. In sede di prima applicazione, i requisiti previsti dall'articolo 18-bis, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, introdotto dalla lettera b) del comma 8 del presente articolo, devono sussistere alla data di entrata in vigore della presente legge.

10. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: «uninominali» è sostituita dalle seguenti: «nelle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nessun candidato può essere incluso in liste con lo stesso contrassegno in più di cinque collegi plurinominali, in posizione di capolista o in una diversa posizione, a pena di nullità»;



c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nessun candidato può essere incluso in più di una lista circoscrizionale presentata ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità collegata alle medesime liste o coalizioni, a pena di nullità»;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il candidato nelle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità è tenuto a candidarsi, in una lista presentata nei collegi plurinominali che sia collegata alla lista circoscrizionale in cui è candidato, in almeno un collegio plurinominali della circoscrizione in cui è presentata la lista circoscrizionale in cui è candidato, in posizione di capolista, ovvero nelle posizioni successive a quella di capolista a condizione che anche tutti i candidati che lo precedono nella medesima lista di collegio plurinominali siano candidati nelle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità. Fermo restando quanto disposto dal primo periodo, il candidato nelle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità può essere candidato, con il medesimo contrassegno, anche in circoscrizioni diverse da quella di cui al primo periodo, in collegi plurinominali, fino ad un massimo di cinque, ivi comprese le candidature in collegi plurinominali di cui al medesimo primo periodo»;

e) al comma 5, le parole: «alcun collegio plurinominali o uninominali del territorio nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «nessuna delle liste di cui all'articolo 18-bis».

11. All'articolo 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «e i nomi dei candidati nei collegi uninominali devono essere presentati» sono sostituite dalle seguenti: «e le liste di candidati circoscrizionali, presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità, di cui all'articolo 18-bis, comma 2-bis, devono essere presentate».

12. All'articolo 21, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «nei collegi uninominali» sono sostituite dalle seguenti: «delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità».

13. All'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, numero 1-ter), dopo le parole: «programma elettorale» sono inserite le seguenti: «o che non abbiano dichiarato il nome e il cognome della persona da indicare come proposta per l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri»;

b) al primo comma, dopo il numero 2) è inserito il seguente:

«2-bis) comunica l'elenco delle liste presentate per l'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali e delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità, all'Ufficio centrale nazionale, il quale:

a) verifica se vi siano liste che non rispettano la condizione di cui all'articolo 18-bis, comma 1, quarto

periodo; in caso affermativo ne comunica l'elenco agli Uffici centrali circoscrizionali, i quali le dichiarano non valide;

b) comunica a tutti gli Uffici centrali circoscrizionali l'elenco, per ciascuna lista singola o coalizione di liste, dei candidati delle liste circoscrizionali presentate in tutte le circoscrizioni ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità»;

c) al primo comma, il numero 4) è sostituito dal seguente:

«4) cancella dalle liste di cui ai commi 1 e 2-bis dell'articolo 18-bis i nomi dei candidati per i quali manca la prescritta accettazione»;

d) al primo comma, numero 5), le parole: «dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e cancella dalle liste» sono sostituite dalle seguenti: «cancella dalle liste di cui ai commi 1 e 2-bis dell'articolo 18-bis»;

e) al primo comma, numero 6-bis), le parole: «in ciascun collegio uninominali» sono sostituite dalle seguenti: «delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità»;

f) al primo comma, numero 6-ter), dopo le parole: «rinuncia alla candidatura,» sono inserite le seguenti: «di decesso del candidato entro la data di svolgimento delle elezioni, ovvero a seguito»;

g) il quarto comma è abrogato.

14. All'articolo 24, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il numero 2) è sostituito dal seguente:

«2) stabilisce, mediante un unico sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare, in tutti i collegi plurinominali della circoscrizione, alle coalizioni e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista, nonché, per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione. I contrassegni di ciascuna lista, unitamente ai nomi dei candidati, nell'ordine numerico di cui all'articolo 18-bis, comma 3, e ai nomi dei candidati delle liste presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità, sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio. Sui manifesti è riportato, per ciascuna lista singola o coalizione di liste, l'elenco dei candidati delle liste circoscrizionali presentate in tutte le circoscrizioni ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità, come comunicato ai sensi dell'articolo 22, primo comma, numero 2-bis), lettera b)».

15. All'articolo 30, primo comma, numero 4), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «nei collegi uninominali» sono sostituite dalle seguenti: «delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità».

16. All'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno della lista. A fianco del contrassegno, nel-



lo stesso rettangolo, sono elencati i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale secondo il rispettivo ordine di presentazione. Ad eccezione del capolista, il nome e cognome di ciascun candidato è preceduto da un quadrato ove poter esprimere un segno indicante il voto di preferenza. Al di sotto del rettangolo di cui al primo periodo, entro un altro rettangolo, sono riportati i nomi e i cognomi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità»;

b) al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Nel caso di più liste collegate in coalizione, i rettangoli di ciascuna lista e quello contenente i nomi e i cognomi dei candidati della lista circoscrizionale presentata ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità sono posti all'interno di un rettangolo più ampio»;

c) al comma 3, secondo periodo, le parole: «sono posti sotto quello del candidato nel collegio uninominale» sono sostituite dalle seguenti: «sono posti sopra quello dei candidati della lista circoscrizionale presentata ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità»;

d) al comma 4, primo periodo, le parole: «il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale» sono sostituite dalle seguenti: «i nomi e i cognomi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità»;

e) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Nel caso in cui una lista singola non abbia presentato candidature in tutti i collegi plurinomiali della circoscrizione, ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 1, quinto periodo, nei collegi plurinomiali in cui non sono state presentate candidature la scheda di votazione e il manifesto di cui all'articolo 24 non recano nemmeno la lista circoscrizionale da tale lista presentata ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 2-bis. In caso di liste coalizzate, la disposizione di cui al periodo precedente si applica ai collegi plurinomiali nei quali nessuna delle liste coalizzate abbia presentato candidature»;

f) al comma 5:

1) le parole: «e per il candidato uninominale ad essa collegato» sono sostituite dalle seguenti: «e per i candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità ad essa collegati»;

2) le parole: «sul nome del candidato uninominale» sono sostituite dalle seguenti: «sul rettangolo contenente i nomi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità»;

3) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Il voto di preferenza per i candidati nel collegio plurinominale, ad eccezione del capolista, si esprime tracciando un segno nel quadrato posto a fianco del nome e cognome del candidato prescelto; nel caso di più preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda e della terza preferenza nell'ordine di lista».

17. All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma:

1) al primo periodo, le parole: «i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale» sono sostituite dalle seguenti: «può esprimere fino a tre preferenze per i candidati nel collegio plurinominale appartenenti alla medesima lista, escluso il capolista»;

2) al secondo periodo, le parole: «e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale» sono soppresse;

b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul rettangolo contenente i nomi e i cognomi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità, i voti sono validi a favore della lista. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio plurinominale».

18. All'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Se l'elettore traccia un segno sul rettangolo contenente i nomi e i cognomi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità e sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale, il voto è comunque valido a favore della lista»;

b) al comma 2, le parole: «e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale» sono soppresse;

c) al comma 3, le parole: «il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale» sono sostituite dalle seguenti: «i nomi e i cognomi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità» e le parole: «il candidato non è collegato» sono sostituite dalle seguenti: «i predetti candidati non sono collegati»;

d) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Se l'elettore traccia un segno sul nominativo del candidato capolista, senza tracciare un segno sul contrassegno della lista medesima, si intende che abbia votato per la lista stessa.

3-ter. Se l'elettore traccia un segno sul nominativo di un candidato non capolista, il voto di preferenza si intende validamente espresso.

3-quater. Il voto di preferenza espresso validamente per uno o più candidati della medesima lista è considerato quale voto alla lista se l'elettore non ha tracciato altro segno in altro spazio della scheda.

3-quinquies. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista, è nullo il voto di preferenza espresso per il candidato incluso in altra lista.

3-sexies. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista e sul nominativo del candidato capolista di altra lista, è valido il voto espresso nei confronti della lista identificata dal contrassegno votato».



19. All'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, terzo periodo, le parole: «del candidato al quale è attribuito il voto per l'elezione nel collegio uninominale» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascun candidato al quale è attribuito il voto di preferenza»;

b) al comma 3, quarto periodo, le parole: «e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale» sono sostituite dalle seguenti: «e dei voti di preferenza»;

c) al comma 3, il quinto periodo è sostituito dal seguente: «Prende altresì nota dei voti espressi nel solo rettangolo contenente i nomi e i cognomi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità collegati a più liste»;

d) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: «di ciascun candidato nel collegio uninominale» sono sostituite dalle seguenti: «di preferenza espressi per ciascun candidato».

20. All'articolo 71, primo comma, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «di ciascun candidato nel collegio uninominale» sono sostituite dalle seguenti: «di preferenza ottenuti da ciascun candidato».

21. All'articolo 77, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) è abrogata;

b) la lettera b) è abrogata;

c) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale e dei voti espressi nel solo rettangolo contenente i nomi e i cognomi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità collegati a più liste in coalizione di cui all'articolo 58, terzo comma, ultimo periodo, che sono attribuiti alla lista a seguito delle seguenti operazioni: l'Ufficio divide il totale dei voti validi conseguiti da tutte le liste della coalizione nel collegio plurinominale per il numero dei voti espressi a favore dei soli candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità, ottenendo il quoziente di ripartizione. Divide poi il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei voti da assegnare a ciascuna lista; i voti che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi»;

d) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) per ciascuna lista determina la cifra elettorale individuale di collegio plurinominale di ciascun candidato, costituita dal numero di voti di preferenza validi conseguiti nelle sezioni elettorali del collegio plurinominale. Determina quindi la graduatoria dei candidati di ciascuna

lista, escluso il capolista, sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista»;

e) dopo la lettera e) è inserita la seguente:

«e-bis) determina la cifra elettorale individuale percentuale di collegio plurinominale di ciascun candidato. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale individuale di collegio plurinominale di ciascun candidato per il totale dei voti validi del rispettivo collegio plurinominale, moltiplicato per cento»;

f) la lettera g) è abrogata;

g) la lettera h) è abrogata.

22. All'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, dopo le parole: «Uffici centrali circoscrizionali» sono inserite le seguenti: «e fermo restando quanto previsto dal comma 1-sexies»;

b) al comma 1, lettera c), il terzo periodo è soppresso;

c) al comma 1, lettera d), le parole: «, individuate ai sensi dell'ultimo periodo della lettera c)» sono soppresse;

d) al comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-bis) calcola i valori di cui alle lettere a) e c) escludendo i voti espressi nelle circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol, ai fini della ripartizione dei seggi assegnati nella restante parte del territorio nazionale, di cui alle lettere f) e g) del presente comma e ai commi 1-bis e 1-ter»;

e) al comma 1, lettera e):

1) l'alinea è sostituito dal seguente: «individua quindi le coalizioni di liste e le liste ammesse alla ripartizione dei seggi, identificandole nelle seguenti»;

2) al numero 1), le parole: «o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77, con arrotondamento all'unità superiore» sono soppresse;

3) al numero 2), le parole: «e le liste collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero 1)» sono sostituite dalle seguenti: «in coalizione» e le parole: «ai sensi dell'articolo 77» sono soppresse;

4) dopo il numero 2) sono aggiunti i seguenti:

«2-bis) le liste collegate con altre nelle coalizioni di cui al numero 1), che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, nonché le liste collegate con altre in coalizione rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;

2-ter) per ciascuna coalizione di liste di cui al numero 1), la lista che abbia conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle non ammesse alla ripartizione dei seggi ai sensi del numero 2-bis)»;



f) al comma 1, dopo la lettera *e)* sono inserite le seguenti:

«*e-bis*) comunica all'Ufficio centrale circoscrizionale della circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol le cifre elettorali circoscrizionali delle coalizioni di liste calcolate ai sensi della lettera *d)*, nonché le liste e le coalizioni ammesse alla ripartizione dei seggi ai sensi della lettera *e)*;

e-ter) individua quindi tra le liste singole e le coalizioni di liste di cui alla lettera *e)*, numeri 1) e 2), quella che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale;

e-quater) verifica se la cifra elettorale nazionale della lista singola o della coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi della lettera *e-ter*), corrisponda ad almeno il 42 per cento del totale nazionale dei voti validi;

e-quinquies) qualora la verifica di cui alla lettera *e-quater*) abbia dato esito positivo, verifica se nell'elezione del Senato della Repubblica la lista singola o la coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi dell'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *e-bis*), del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sia quella collegata, ai sensi dell'articolo 14-*bis*, comma 3-*bis*, del presente testo unico, alla lista singola o alla coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi della lettera *e-ter*) del presente comma, e verifica altresì se essa abbia conseguito almeno il 42 per cento del totale nazionale dei voti validi espressi nell'elezione del Senato della Repubblica;

e-sexies) qualora le verifiche di cui alla lettera *e-quinquies*) abbiano dato congiuntamente esito positivo, assegna alla lista singola o alla coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi della lettera *e-ter*), il premio di governabilità di cui all'articolo 1, comma 4, pari a settanta seggi, e procede ai sensi della lettera *f)*;

e-septies) qualora la verifica di cui alla lettera *e-quater*) abbia dato esito negativo, ovvero una o entrambe le verifiche di cui alla lettera *e-quinquies*) abbiano dato esito negativo, procede ai sensi del comma 1-*bis*);

g) al comma 1, lettera *f)*:

1) al primo periodo, le parole da: «procede al riparto dei seggi» fino a: «primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «procede al riparto provvisorio dei seggi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *a)*, tra le coalizioni di liste e le singole liste di cui alla lettera *e)*, numeri 1) e 2), del presente comma in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di queste, determinata ai sensi della lettera *d-bis*) del presente comma»;

2) al secondo periodo, le parole: «delle coalizioni di liste e delle singole liste di cui alla lettera *e)* del presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «di tali coalizioni di liste e singole liste»;

h) al comma 1, dopo la lettera *f)* sono inserite le seguenti:

«*f-bis*) verifica se il totale dei seggi assegnati alla coalizione di liste o alla lista singola cui è stato attribuito il premio di governabilità, ivi compresi quelli assegna-

ti ai sensi della lettera *f)*, sia superiore a duecentoventi seggi complessivi; in questo totale sono compresi i seggi assegnati a tale coalizione o lista singola nelle circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol, come risultanti dalle comunicazioni di cui agli articoli 93, comma 3-*bis*, lettera *c)*, e 93-*septies*, comma 3;

f-ter) qualora la verifica di cui alla lettera *f-bis*) abbia dato esito negativo, conferma il riparto dei seggi effettuato ai sensi della lettera *f)* e prosegue ai sensi delle lettere *g)* e seguenti; qualora la verifica di cui alla lettera *f-bis*) abbia dato esito positivo, prosegue ai sensi del comma 1-*ter*);

i) al comma 1, lettera *g)*, le parole da: «che abbiano conseguito sul piano nazionale» fino a: «lettera *f)* del presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla lettera *e)*, numeri 2-*bis*) e 2-*ter*). A tal fine divide la somma delle cifre elettorali nazionali di tali liste, determinate ai sensi della lettera *d-bis*), per il numero di seggi già individuato ai sensi della lettera *f)*);

l) al comma 1, lettera *h)*:

1) le parole: «di cui alla lettera *e)*» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi della lettera *f)*);

2) le parole: «determina il numero di seggi da attribuire in ciascuna circoscrizione sottraendo dal numero dei seggi spettanti alla circoscrizione stessa ai sensi dell'articolo 3, comma 1, il numero dei collegi uninominali costituiti nella circoscrizione. Divide quindi» sono sostituite dalla seguente: «divide»;

3) dopo le parole: «numero di seggi da attribuire nella circoscrizione,» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *a)*,»;

m) al comma 1, lettera *i)*:

1) le parole: «lettera *g)*, primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «lettera *e)*, numeri 2-*bis*) e 2-*ter*)»;

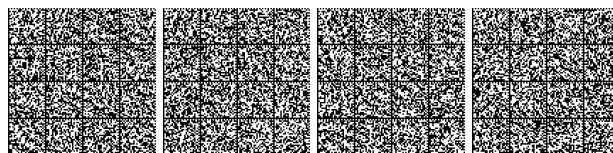
2) le parole da: «In caso negativo, procede» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «In caso negativo, con riferimento alle liste eccedentarie e alle liste deficitarie, procede ai sensi della lettera *h)*, periodi nono e seguenti»;

n) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*. Nei casi di cui alla lettera *e-septies*) del comma 1, l'Ufficio centrale nazionale distribuisce i seggi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *b)*, secondo quanto disposto ai sensi delle lettere *f)*, *g)*, *h)* e *i)* del comma 1 del presente articolo.

1-*ter*. Qualora la verifica di cui alla lettera *f-bis*) del comma 1 abbia dato esito positivo, l'Ufficio centrale nazionale, ferma restando l'applicazione del premio di governabilità ai sensi del comma 1, lettera *e-sexies*), procede come segue:

a) assegna alla coalizione o alla lista singola cui è stato attribuito il premio di governabilità un numero di seggi pari alla differenza tra il numero centocinquanta e il numero dei seggi attribuiti alla medesima coalizione o alla lista singola nelle circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol; divide quindi la cifra elettorale nazionale di tale coalizione o lista singola



per il numero di seggi così determinato, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza; nell'effettuare tale divisione non tiene conto della parte frazionaria del quoziente;

b) procede ad un nuovo riparto ai sensi della lettera *f)* del comma 1, relativamente ai soli seggi spettanti alle coalizioni e alle liste singole di cui ai numeri 1) e 2) della lettera *e)* del comma 1 diverse da quella cui è stato attribuito il premio di governabilità, pari alla differenza tra il numero 314 e il numero di seggi calcolato ai sensi della lettera *a)*. A questo fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per il numero di seggi determinato ai sensi del primo periodo, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o lista singola per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o lista singola. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o alle liste singole per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio;

c) procede ai sensi della lettera *g)* del comma 1, ripartendo tra le liste tra loro coalizzate i seggi spettanti a ciascuna coalizione ai sensi delle lettere *a)* e *b)* del presente comma;

d) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle coalizioni e alle liste singole ai sensi delle lettere *a)*, *b)* e *c)*. A tale fine, per la coalizione o la lista singola cui è stato attribuito il premio di governabilità, divide la rispettiva cifra elettorale circoscrizionale per il quoziente elettorale nazionale di maggioranza di cui alla lettera *a)*, ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alla coalizione o alla lista singola cui è stato attribuito il premio di governabilità, il cui valore è troncato alla sesta cifra decimale. Analogamente, per le altre coalizioni e liste singole, divide le rispettive cifre elettorali circoscrizionali per il quoziente elettorale di minoranza di cui alla lettera *b)*, secondo periodo, ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione a tali coalizioni e liste singole. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *a)*, e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici, ottenendo così il quoziente di attribuzione circoscrizionale. La parte intera del quoziente di attribuzione rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione e lista singola. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni e alle liste singole per le quali queste ultime divisioni hanno dato le maggiori parti decimali e, in caso di parità, alle coalizioni e alle liste singole che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le coalizioni e le liste singole alle quali è stato già

attribuito il numero di seggi a esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna delle coalizioni e delle liste singole corrisponda al numero di seggi determinato ai sensi delle lettere *a)*, *b)* e *c)*. In caso negativo, con riferimento alle coalizioni e alle liste singole eccedentarie e alle coalizioni e alle liste singole deficitarie, procede ai sensi del comma 1, lettera *h)*, periodi nono e seguenti;

e) successivamente, per ciascuna coalizione di liste, procede a ripartire i seggi a questa assegnati nelle circoscrizioni ai sensi della lettera *d)* tra le liste ammesse, procedendo come disposto dal comma 1, lettera *i)*.

1-quater. L'Ufficio centrale nazionale procede ai sensi del comma *1-bis* anche qualora si siano svolte le elezioni per il rinnovo della sola Camera dei deputati.

1-quinquies. Qualora, per qualsiasi motivo, la coalizione o la lista singola cui è attribuito il premio di governabilità ai sensi del comma 1, lettera *e-sexies*), non disponga del prescritto numero di candidati all'interno delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità, nelle circoscrizioni in cui tali candidati difettino, e limitatamente al numero di candidati mancanti, l'Ufficio centrale nazionale assegna i seggi corrispondenti alla coalizione o alla lista singola cui è attribuito il premio di governabilità secondo le disposizioni dell'articolo 86, comma 1, periodi secondo e seguenti. In assenza di candidati nei collegi plurinominali della circoscrizione, l'Ufficio centrale nazionale procede alle operazioni di cui all'articolo 86, comma 1, periodi secondo e seguenti, nella circoscrizione in cui la coalizione o la lista singola cui è attribuito il premio di governabilità abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente, o, in mancanza di parti decimali non utilizzate, sulla base delle parti decimali già utilizzate, secondo l'ordine decrescente.

1-sexies. I voti espressi nelle circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol sono computati nella determinazione delle cifre elettorali nazionali delle liste e delle coalizioni di liste nonché del totale dei voti validi nazionali, ai fini del raggiungimento delle soglie di accesso alla ripartizione dei seggi di cui al comma 1, lettera *e)*, e dell'individuazione della lista singola o coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale di cui al comma 1, lettera *e-ter*), nonché ai fini del raggiungimento della soglia minima prevista per l'attribuzione del premio di governabilità di cui al comma 1, lettera *e-quater*). Tali voti non sono considerati ai fini della ripartizione dei seggi assegnati nella restante parte del territorio nazionale, di cui ai commi 1, lettere *f)* e *g)*, *1-bis* e *1-ter*»;

o) al comma 2, dopo le parole: «a ciascuna lista» sono aggiunte le seguenti: «e la singola lista o coalizione di liste eventualmente assegnataria del premio di governabilità».



23. All'articolo 83-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute dall'Ufficio elettorale centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 2, procede:

a) alla proclamazione dei candidati della lista circoscrizionale presentata dalla lista singola o dalla coalizione di liste cui è stato attribuito il premio di governabilità;

b) all'attribuzione nei singoli collegi plurinominali dei seggi spettanti alle liste, in tutti i casi diversi da quello di cui all'articolo 83, comma 1-*ter*. A tale fine l'Ufficio:

1) determina il quoziente elettorale di collegio dividendo la somma delle cifre elettorali di collegio delle liste cui sono attribuiti seggi nella circoscrizione per il numero dei seggi da attribuire nel collegio stesso. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente;

2) divide quindi la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista per tale quoziente di collegio. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono assegnati alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. L'Ufficio esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato attribuito il numero di seggi a esse assegnato nella circoscrizione secondo la comunicazione di cui all'articolo 83, comma 2;

3) accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi ad essa attribuito nella circoscrizione dall'Ufficio elettorale centrale nazionale. In caso negativo, i seggi attribuiti in eccesso sono sottratti alla lista nei collegi in cui li ha ottenuti con la minore parte decimale dei quozienti di attribuzione; alla lista cui sono stati attribuiti seggi in numero minore di quelli spettanti, i seggi sono assegnati nel collegio in cui essa ha la maggiore parte decimale del quoziente di attribuzione non utilizzata»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. L'Ufficio centrale circoscrizionale, qualora i seggi siano stati assegnati alle liste ai sensi dell'articolo 83, comma 1-*ter*, procede come segue:

a) determina, ai fini della ripartizione, il quoziente elettorale circoscrizionale della lista singola ovvero delle liste della coalizione cui è stato attribuito il premio di governabilità, limitatamente alle liste cui sono assegnati seggi nella circoscrizione, e il quoziente elettorale circoscrizionale delle altre liste cui sono assegnati seggi nella circoscrizione, di seguito denominate, rispettivamente, "gruppo di liste di maggioranza" e "gruppo di liste di minoranza". Per determinare ciascuno dei quozienti, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali

di ciascun gruppo di liste per il totale dei seggi rispettivamente loro assegnati nella circoscrizione e trascura la parte frazionaria del risultato;

b) divide poi, per ciascun collegio plurinomiale, la cifra elettorale del gruppo di liste di maggioranza per il rispettivo quoziente elettorale determinato ai sensi della lettera *a)*, ottenendo così l'indice di ripartizione di collegio plurinomiale del gruppo di liste di maggioranza, il cui valore è troncato alla sesta cifra decimale. Analogamente, per le altre liste cui spettano seggi nella circoscrizione, divide il totale delle cifre elettorali di collegio per il quoziente elettorale di minoranza determinato ai sensi della medesima lettera *a)*, ottenendo così l'indice di ripartizione di collegio plurinomiale del gruppo di liste di minoranza, il cui valore è troncato alla sesta cifra decimale. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati al collegio e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nel collegio a ciascun gruppo di liste. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati al gruppo di liste per il quale le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, al gruppo di liste che abbia conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio;

c) successivamente accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascun gruppo di liste corrisponda al numero dei seggi complessivamente determinato dall'Ufficio centrale nazionale. In caso negativo, al gruppo di liste che abbia seggi eccedenti sottrae i seggi nei collegi nei quali i seggi stessi sono stati ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e li assegna, nei medesimi collegi, al gruppo di liste deficitario;

d) procede quindi all'assegnazione nei singoli collegi dei seggi spettanti alle liste di ciascun gruppo di liste. A tale fine, per ciascun gruppo di liste, procede ai sensi del comma 1, lettera *b)*, numeri 1), 2) e 3)».

24. All'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «nella lista del collegio, secondo l'ordine di presentazione» sono sostituite dalle seguenti: «nella lista medesima, a partire dal candidato capolista e successivamente seguendo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera *d)*»;

b) il comma 3 è abrogato;

c) al comma 4, primo periodo, le parole: «di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2»;

d) il comma 6 è abrogato;

e) al comma 7, primo periodo, le parole: «di cui al comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 5».

25. L'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

«Art. 85. — 1. Il deputato eletto in più collegi plurinominali in posizione di capolista e in altra posizione è proclamato nel collegio nel quale è eletto in posizione di



capolista. Se eletto in più collegi plurinominali in posizione di capolista, è proclamato nel collegio nel quale la lista cui appartiene ha ottenuto la minore cifra elettorale percentuale di collegio plurinomiale, determinata ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera e). Se eletto in più collegi plurinominali in posizione diversa da quella di capolista, è proclamato nel collegio nel quale ha ottenuto la maggiore cifra elettorale individuale percentuale di collegio plurinomiale, determinata ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera e-bis).

1-bis. Il deputato eletto nella lista di candidati presentata ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità e in uno o più collegi plurinominali si intende eletto nella lista di candidati presentata ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità».

26. All'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «secondo l'ordine di presentazione» sono sostituite dalle seguenti: «seguendo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera d)»;

b) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, tra quelli assegnati ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettera e-sexies), alle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità è assegnato, nell'ambito della medesima circoscrizione, al candidato primo dei non eletti, a partire dal candidato capolista e successivamente seguendo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera d), nel caso in cui la lista circoscrizionale fosse collegata ad una lista singola, ovvero, nel caso in cui la lista circoscrizionale fosse collegata ad una coalizione di liste, al candidato primo dei non eletti, a partire dal candidato capolista e successivamente seguendo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera d), della lista coalizzata che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente; esaurite le liste con la parte decimale del quoziente non utilizzata, si procede con le liste facenti parte della medesima coalizione, sulla base delle parti decimali del quoziente già utilizzate, secondo l'ordine decrescente. Nel caso di circoscrizione suddivisa in più collegi plurinominali, il seggio è assegnato alla lista individuata ai sensi del secondo periodo nel collegio plurinomiale ove essa abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale percentuale di collegio»;

c) al comma 2, le parole: «commi 2, 3, 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2, 4 e 5».

27. Al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 92:

1) al primo comma, prima del numero 3) è inserito il seguente:

«2-ter) i candidati nel collegio uninominale, all'atto della presentazione della candidatura, si collegano con una lista singola o con liste tra loro collegate che abbiano depositato il proprio contrassegno ai sensi dell'articolo 14, nel rispetto delle dichiarazioni di colle-

gamento in coalizione rese ai sensi dell'articolo 14-bis e con le modalità stabilite dall'articolo 93-quinquies, commi 2 e 3»;

2) al primo comma, numero 3), le parole: «insieme con il contrassegno di ciascun candidato,» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; ciascun candidato nel collegio uninominale indica il contrassegno della lista, o i contrassegni delle liste coalizzate, cui è collegato ai sensi del numero 2-ter)»;

3) al primo comma, il numero 4) è sostituito dal seguente:

«4) la votazione ha luogo con scheda stampata a cura del Ministero dell'interno secondo il modello descritto nelle tabelle G e H allegate al presente testo unico. Essa reca i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio uninominale, scritti entro un apposito rettangolo, sotto il quale è riportato, entro un altro rettangolo, il contrassegno della lista cui il candidato è collegato. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i rettangoli di ciascuna lista e quello del candidato nel collegio uninominale sono posti all'interno di un rettangolo più ampio. All'interno di tale rettangolo più ampio, i rettangoli contenenti i contrassegni delle liste sono posti sotto quello del candidato nel collegio uninominale su righe orizzontali ripartite in due rettangoli. La larghezza del rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale è doppia rispetto alla larghezza dei rettangoli contenenti il contrassegno»;

4) il secondo comma è sostituito dai seguenti:

«L'elettore esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista. Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.

Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio uninominale.

Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato, il voto è nullo»;

b) all'articolo 93:

1) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche se non collegato ad una lista ammessa ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettera e)»;

2) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. L'Ufficio centrale elettorale, inoltre:

a) determina la cifra elettorale di collegio uninominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale e dei voti espressi a favore dei soli candidati nel collegio uninominale collegati a più liste in coalizione, di cui all'articolo 92, terzo comma, attribuiti alla lista a seguito delle seguenti operazioni: l'Ufficio divide il totale dei voti vali-



di conseguiti da tutte le liste della coalizione nel collegio uninominale per il numero dei voti espressi a favore dei soli candidati nel collegio uninominale, ottenendo il quoziente di ripartizione. Divide poi il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei voti da assegnare a ciascuna lista; i voti che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi;

b) determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste;

c) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista e il totale dei voti validi della circoscrizione ai fini di quanto disposto dall'articolo 83, comma 1-sexies, nonché il nominativo del candidato nel collegio uninominale proclamato eletto e la lista o le liste ad esso collegate ai fini di quanto disposto dall'articolo 83, comma 1, lettera f-bis);

c) sono aggiunti, in fine, i seguenti articoli:

«Art. 93-quinquies. — 1. Le elezioni nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol sono disciplinate dalle disposizioni del presente testo unico, in quanto applicabili, con le modificazioni e integrazioni di cui al presente articolo e agli articoli 93-sexies e 93-septies. I candidati concorrenti nei collegi uninominali sono eletti con metodo maggioritario; i seggi da assegnare con metodo proporzionale sono attribuiti con le modalità di cui all'articolo 93-septies, comma 2.

2. I candidati nei collegi uninominali sono collegati con una lista singola o con liste tra loro collegate che abbiano depositato il proprio contrassegno ai sensi dell'articolo 14, nel rispetto delle dichiarazioni di collegamento in coalizione rese ai sensi dell'articolo 14-bis. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista o delle liste a cui il candidato nel collegio uninominale si collega. Il candidato nel collegio uninominale indica, nella dichiarazione di collegamento, il contrassegno o i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale.

3. Per ogni candidato nei collegi uninominali devono essere indicati il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale è presentato e il contrassegno o i contrassegni, tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno, con esso collegati, nonché la lista o le liste alle quali il candidato si collega per i fini di cui al comma 2. Ciascun candidato nel collegio uninominale è contraddistinto dal contrassegno di una lista o di più liste presentate per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale. Per le donne candidate può essere indicato il solo cognome o può essere aggiunto il cognome del marito. La dichiarazione di presentazione dei candidati nei collegi uninominali deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.

4. Nel complesso delle candidature presentate da ogni lista o coalizione di liste nei collegi uninominali, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima.

5. La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nel collegio plurinominale, con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale, deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel medesimo collegio plurinominale. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata e autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui al citato articolo 14 della legge n. 53 del 1990. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta a un ufficio diplomatico o consolare.

6. Per la presentazione delle liste di candidati per l'assegnazione dei seggi nel collegio plurinominale che concorrono all'assegnazione dei seggi in ragione proporzionale si applicano, in quanto compatibili e fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni del presente titolo, le disposizioni degli articoli 18-bis, 19 e 20.

7. La presentazione delle liste di candidati per l'assegnazione dei seggi nel collegio plurinominale e delle candidature nei collegi uninominali è effettuata ai sensi dell'articolo 20 presso la cancelleria della Corte d'appello di Trento.

Art. 93-sexies. — 1. La votazione ha luogo con scheda stampata a cura del Ministero dell'interno secondo il modello descritto nelle tabelle H-bis e H-ter allegate al presente testo unico. Per ciascun collegio uninominale, la scheda per la votazione reca i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio uninominale, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale è riportato, entro un altro rettangolo, il contrassegno della lista cui il candidato è collegato. A fianco del contrassegno, nello stesso rettangolo, sono elencati i nomi e i cognomi dei candidati per l'assegnazione dei seggi nel collegio plurinominale con metodo proporzionale, secondo il rispettivo ordine di presentazione. Ad eccezione del capolista, ciascun nome e cognome del candidato è preceduto da un quadrato ove poter esprimere un segno indicante il voto di preferenza.

2. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i rettangoli di ciascuna lista e quello del candidato nel collegio uninominale sono posti all'interno di un rettangolo più ampio. All'interno di tale rettangolo più ampio, i rettangoli contenenti i contrassegni delle liste nonché i nomi e i cognomi dei candidati di lista sono posti sotto quello del candidato nel collegio uninominale su righe orizzontali ripartite in due rettangoli. La larghezza del rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale è doppia rispetto alla larghezza dei rettangoli contenenti il contrassegno nonché i nomi e i cognomi dei candidati di lista.



3. L'elettore esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nomi e i cognomi dei candidati di lista e può esprimere fino a tre preferenze in favore dei candidati nel collegio plurinominale appartenenti alla medesima lista, escluso il capolista. Il voto di preferenza si esprime tracciando un segno nel quadrato posto a fianco del nome e cognome del candidato prescelto, riportato nell'apposita colonna a fianco del contrassegno di lista. Nel caso di più preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda e della terza preferenza nell'ordine di lista. Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.

4. Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio uninominale.

5. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato, il voto è nullo.

Art. 93-septies. — 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76:

a) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nel collegio uninominale; tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dal candidato nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale;

b) proclama eletto in ciascun collegio uninominale il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi, anche se non collegato ad una lista ammessa ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettera e); in caso di parità, è eletto il candidato più giovane di età;

c) determina la cifra elettorale di collegio uninominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale e dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati a più liste in coalizione, di cui all'articolo 93-sexies, comma 4, secondo periodo, che sono attribuiti alla lista a seguito delle seguenti operazioni: l'Ufficio divide il totale dei voti validi conseguiti da tutte le liste della coalizione nel collegio uninominale per il numero dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali, ottenendo il quoziente di ripartizione. Divide poi il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei voti da assegnare a ciascuna lista; i voti che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi;

d) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio uninominale di ciascuna lista;

e) per ciascuna lista determina la cifra elettorale individuale circoscrizionale di ciascun candidato, costituita dal numero di voti di preferenza validi conseguiti nelle sezioni elettorali del collegio plurinominale. Determina quindi la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, escluso il capolista, sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista;

f) determina la cifra elettorale percentuale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per il totale dei voti validi della circoscrizione, moltiplicato per cento;

g) determina la cifra elettorale individuale percentuale circoscrizionale di ciascun candidato. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale individuale circoscrizionale di ciascun candidato per il totale dei voti validi della circoscrizione, moltiplicato per cento;

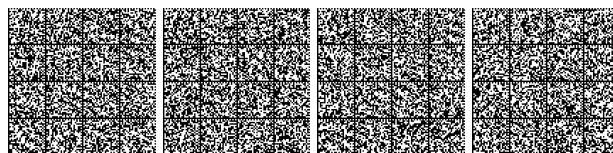
h) determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste;

i) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, i nominativi dei candidati nei collegi uninominali proclamati eletti e la lista o le liste ad essi collegati, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché il totale dei voti validi della circoscrizione, ai fini di quanto disposto dall'articolo 83, comma 1-sexies.

2. Ricevuta la comunicazione di cui all'articolo 83, comma 1, lettera e-bis), l'Ufficio centrale circoscrizionale procede all'assegnazione dei seggi in ragione proporzionale tra le liste e le coalizioni ammesse, come individuate nella medesima comunicazione. Ai fini delle operazioni di cui al presente comma, sono considerate liste singole anche le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui all'articolo 83, comma 1, lettera e), numero 1), ove esse abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettera e), numero 2-bis). L'Ufficio:

a) divide la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste singole e delle coalizioni ammesse per il numero dei seggi da assegnare nella circoscrizione, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste o lista singola per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o lista singola. I seggi che rimangono ancora da assegnare sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o alle liste singole per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi, e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

b) ripartisce i seggi assegnati a ciascuna coalizione di liste tra le liste coalizzate. A tal fine, per ciascuna coalizione calcola il quoziente elettorale di coalizione dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali



delle liste coalizzate, per il numero di seggi da distribuire. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da assegnare sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi, e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

c) proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista della circoscrizione, a partire dal candidato capolista e successivamente seguendo la graduatoria di cui al comma 1, lettera e).

3. L'Ufficio centrale circoscrizionale comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, i nominativi dei candidati nei collegi uninominali proclamati eletti e la lista o le liste ad essi collegati, nonché il numero dei seggi attribuiti a ciascuna lista, ai fini di quanto disposto dall'articolo 83, comma 1, lettera f-bis).

Art. 93-octies. — 1. Nelle circoscrizioni di cui al presente titolo nessuno può essere candidato in più di un collegio uninominale, a pena di nullità.

2. Il candidato in un collegio uninominale di una delle circoscrizioni di cui al presente titolo o nelle liste presentate per l'assegnazione dei seggi nel collegio plurinominale della circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol non può essere candidato nelle liste presentate, nelle altre circoscrizioni, ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità.

3. Il candidato in un collegio uninominale delle circoscrizioni di cui al presente titolo può essere candidato, con il medesimo contrassegno, in collegi plurinominali, fino al numero massimo di cinque nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 19, comma 2, e dell'articolo 85, comma 1. Il candidato che risulta eletto in un collegio uninominale e in uno o più collegi plurinominali si intende eletto nel collegio uninominale;

d) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni speciali per le circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol».

28. All'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «candidatura nel collegio uninominale o più di una» sono soppresse.

29. All'articolo 119, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «dei candidati nei collegi uninominali e» sono soppresse.

30. Le tabelle A-bis e A-ter allegate al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono sostituite dalle tabelle A-bis e A-ter di cui all'allegato 1 alla presente legge. Le tabelle G e H allegate al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono sostituite dalle tabelle G, H, H-bis e H-ter di cui all'allegato 2 alla presente legge.

Art. 2.

Modifiche al sistema di elezione del Senato della Repubblica

1. All'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, di seguito denominato «decreto legislativo n. 533 del 1993», sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, le parole: «dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica» sono sostituite dalle seguenti: «riportati nell'ultimo decreto del Presidente della Repubblica che fissa, a scadenza quinquennale e ai soli fini elettorali, i dati del censimento permanente della popolazione a livello comunale»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Fatti salvi i collegi uninominali delle regioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol, per l'assegnazione degli altri seggi ciascuna circoscrizione regionale è ripartita nei collegi plurinominali di cui alla tabella B.2 allegata al decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177. L'assegnazione dei seggi alle liste e alle coalizioni di liste nei collegi plurinominali è effettuata con metodo proporzionale, con l'eventuale attribuzione di un premio di governabilità da assegnare, alle condizioni previste dall'articolo 16-bis, alla lista singola o alla coalizione di liste che abbia conseguito il maggior numero di voti validi a livello nazionale in entrambe le Camere e che abbia conseguito almeno il 42 per cento di voti validi in ciascuna di esse. Il premio di governabilità è assegnato, nelle diverse circoscrizioni regionali, a liste circoscrizionali appositamente presentate, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, per un totale di trentacinque seggi complessivi. Alla lista singola o alla coalizione di liste assegnataria del premio di governabilità non possono comunque essere attribuiti più di centotredici seggi complessivi, ad esclusione dei seggi conseguiti nella circoscrizione Estero»;

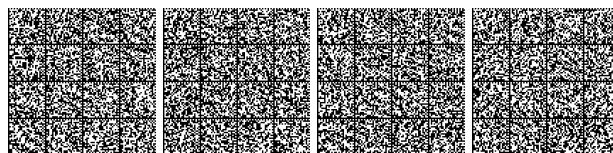
c) il comma 2-bis è abrogato;

d) il comma 2-ter è sostituito dal seguente:

«2-ter. Con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, sulla base dei risultati riportati nell'ultimo decreto del Presidente della Repubblica che fissa, a scadenza quinquennale e ai soli fini elettorali, i dati del censimento permanente della popolazione a livello comunale, e con esclusione delle regioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol, sono determinate:

a) la distribuzione tra le regioni di un numero complessivo di trentacinque seggi, da assegnare quale premio di governabilità, alle condizioni previste dall'articolo 16-bis;

b) per il caso di attribuzione del premio di governabilità, la distribuzione tra i collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione regionale dei seggi a questa spettanti ai sensi della distribuzione di cui al comma 1, detratti quelli di cui alla lettera a) del presente comma;



c) per il caso di mancata attribuzione del premio di governabilità, la distribuzione tra i collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione regionale di tutti i seggi a questa spettanti ai sensi della distribuzione di cui al comma 1»;

e) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste è costituita in un unico collegio uninominale»;

f) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. La regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita in sei collegi uninominali definiti ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 422»;

g) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. I voti espressi nelle regioni di cui ai commi 3 e 4 sono computati nella determinazione delle cifre elettorali nazionali delle liste e delle coalizioni di liste nonché del totale dei voti validi nazionali esclusivamente ai fini indicati dall'articolo 16-bis, comma 1-sexies. I seggi attribuiti nelle medesime regioni sono computati ai fini della verifica di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera f-bis).

4-ter. Con riferimento alle regioni di cui ai commi 3 e 4, con il termine "lista" si intende il partito o il gruppo politico organizzato che abbia depositato il contrassegno ai sensi dell'articolo 14 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, cui i candidati nei collegi uninominali delle medesime regioni sono tenuti a collegarsi ai fini indicati dall'articolo 16-bis, comma 1-sexies, anche nel caso in cui tale partito o gruppo politico organizzato non presenti candidature in altre regioni».

2. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 533 del 1993, le parole: «suddivise in collegi uninominali e in collegi plurinominali» sono sostituite dalle seguenti: «in favore di liste, anche coalizzate tra loro, di candidati, nei confronti dei quali, ad eccezione del capolista, l'elettore può esprimere fino a tre preferenze».

3. All'articolo 8 del decreto legislativo n. 533 del 1993, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Nel medesimo atto del deposito del contrassegno, i partiti o i gruppi politici organizzati che si presentano singolarmente o collegati tra loro ai sensi del comma 1, se intendono concorrere all'attribuzione del premio di governabilità di cui all'articolo 1, comma 2, dichiarano altresì il collegamento con partiti o gruppi politici organizzati che si presentano, singolarmente o collegati tra loro, per l'elezione della Camera dei deputati, ai sensi degli articoli 14 e 14-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».

4. All'articolo 9 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) le parole: «nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale» sono sostituite dalle seguenti: «circoscrizionale presentata ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È ammessa la presentazione di liste anche in una sola regione»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Nel caso di elezioni per il rinnovo del solo Senato della Repubblica, i partiti o gruppi politici organizzati presentano esclusivamente liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e non presentano liste di candidati circoscrizionali ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 2-bis, del medesimo testo unico»;

c) al comma 4, il secondo, terzo e quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Il numero dei candidati è, in ogni caso, pari a sette, compreso il capolista. A pena di inammissibilità, i candidati, compreso il capolista, sono collocati secondo un ordine alternato di genere»;

d) al comma 4-bis:

1) al primo periodo, le parole: «presentate da ogni lista o coalizione di liste nei collegi uninominali della regione» sono sostituite dalle seguenti: «, a livello nazionale, presentate nelle circoscrizioni regionali da ogni lista o coalizione di liste ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità»;

2) il secondo periodo è soppresso;

3) al terzo periodo, dopo le parole: «L'Ufficio elettorale regionale» sono inserite le seguenti: «trasmette i nominativi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate, da ciascuna lista singola o coalizione di liste, ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità, all'Ufficio centrale nazionale, il quale»;

4) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'Ufficio centrale nazionale comunica a tutti gli uffici elettorali regionali l'elenco, per ciascuna lista singola o coalizione di liste, dei candidati delle liste circoscrizionali presentate in tutte le circoscrizioni ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità».

5. All'articolo 11 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a):

1) le parole: «nei collegi uninominali» sono sostituite dalle seguenti: «delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sui manifesti sono riportati, per ciascuna lista singola o coalizione di liste, i nominativi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate in tutte le circoscrizioni regionali, ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità, come comunicati ai sensi dell'articolo 9, comma 4-bis, ultimo periodo»;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Nel caso in cui una lista singola non abbia presentato candidature in tutti i collegi plurinominali della regione, nei collegi plurinominali in cui non sono state presentate candidature la scheda di votazione e il manifesto non recano nemmeno la lista circoscrizionale da tale lista presentata ai fini dell'attribuzione del premio



di governabilità. In caso di liste coalizzate, la disposizione di cui al periodo precedente si applica ai collegi plurinomiali nei quali nessuna delle liste coalizzate abbia presentato candidature».

6. All'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 533 del 1993, le parole: «il venticinquesimo anno di età» sono sostituite dalle seguenti: «la maggiore età».

7. All'articolo 14 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista. Il voto è valido a favore della lista. Ogni elettore, inoltre, può esprimere fino a tre preferenze in favore di candidati nel collegio plurinomiale della lista votata che non sono capolista. Il voto di preferenza si esprime tracciando un segno nel quadrato posto a fianco del nome e cognome del candidato prescelto, riportato nell'apposita colonna a fianco del contrassegno di lista. Nel caso di più preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda e della terza preferenza nell'ordine di lista»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul rettangolo contenente i nominativi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità, i voti sono validi a favore della lista. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio plurinomiale».

8. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) è abrogata;

b) la lettera b) è abrogata;

c) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) determina la cifra elettorale di collegio plurinomiale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinomiale e dei voti espressi nel solo rettangolo contenente i nominativi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità collegati a più liste in coalizione, che sono attribuiti alla lista a seguito delle seguenti operazioni: l'Ufficio divide il totale dei voti validi conseguiti da tutte le liste della coalizione nel collegio per il numero dei voti espressi tracciando un segno sul solo rettangolo contenente i nominativi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità collegati a più liste in coalizione, ottenendo il quoziente di ripartizione. Divide poi il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei voti da assegnare a ciascuna lista; i voti che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi»;

d) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) per ciascuna lista determina la cifra elettorale individuale di collegio plurinomiale di ciascun candidato, costituita dal numero di voti di preferenza validi conseguiti nelle sezioni elettorali del collegio plurinomiale. Determina quindi la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, escluso il capolista, sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista»;

e) dopo la lettera e) è inserita la seguente:

«e-bis) determina la cifra elettorale individuale percentuale di collegio plurinomiale di ciascun candidato. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale individuale di collegio plurinomiale di ciascun candidato per il totale dei voti validi del rispettivo collegio plurinomiale, moltiplicato per cento»;

f) la lettera g) è abrogata;

g) la lettera h) è abrogata.

9. All'articolo 16-bis del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, dopo le parole: «Uffici elettorali regionali» sono inserite le seguenti: «e fermo restando quanto previsto dal comma 1-sexies»;

b) al comma 1, lettera c), il terzo periodo è soppresso;

c) al comma 1, lettera d), le parole: «, individuate ai sensi dell'ultimo periodo della lettera c)» sono soppresse;

d) al comma 1, lettera e):

1) l'alinea è sostituito dal seguente: «individua quindi le coalizioni di liste e le liste ammesse alla ripartizione dei seggi, identificandole nelle seguenti»;

2) al numero 1), le parole da: «ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute» fino alla fine del numero sono soppresse;

3) al numero 2), le parole da: «, nonché le liste non collegate, o collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero 1),» fino alla fine del numero sono soppresse;

4) dopo il numero 2) sono aggiunti i seguenti:

«2-bis) le liste collegate con altre nelle coalizioni di cui al numero 1), che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, nonché le liste collegate nelle coalizioni di cui al medesimo numero 1) che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi almeno in una regione;

2-ter) per ciascuna coalizione di liste di cui al numero 1), la lista che abbia conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle non ammesse alla ripartizione dei seggi ai sensi del numero 2-bis)»;

e) al comma 1, dopo la lettera e) sono inserite le seguenti:

«e-bis) individua quindi tra le liste singole e le coalizioni di liste di cui alla lettera e), numeri 1) e 2), quella che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale;

e-ter) verifica se la cifra elettorale nazionale della lista singola o della coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi della lettera e-bis), corrisponda almeno al 42 per cento del totale nazionale dei voti validi;



e-quater) qualora la verifica di cui alla lettera *e-ter)* abbia dato esito positivo, verifica se nell'elezione della Camera dei deputati la lista singola o la coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettera *e-ter)*, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sia quella collegata, ai sensi dell'articolo 8, comma 1-*bis*, del presente testo unico, alla lista singola o alla coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi della lettera *e-bis)* del presente comma, e verifica altresì se essa abbia conseguito almeno il 42 per cento del totale nazionale dei voti validi espressi nell'elezione della Camera dei deputati;

e-quinquies) qualora le verifiche di cui alla lettera *e-quater)* abbiano dato congiuntamente esito positivo, attribuisce alla lista singola o alla coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi della lettera *e-bis)*, il premio di governabilità di cui all'articolo 1, comma 2, pari a trentacinque seggi, e procede ai sensi della lettera *f)*;

e-sexies) qualora la verifica di cui alla lettera *e-ter)* abbia dato esito negativo, ovvero una o entrambe le verifiche di cui alla lettera *e-quater)* abbiano dato esito negativo, procede ai sensi del comma 1-*bis*»;

f) al comma 1, la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

«*f)* procede, per ciascuna regione, a una prima distribuzione provvisoria dei seggi di cui all'articolo 1, comma 2-*ter*, lettera *b)*, tra le coalizioni e le singole liste individuate ai sensi della lettera *e)*, numeri 1) e 2), in base alla cifra elettorale regionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali regionali di ciascuna coalizione e lista singola per il numero dei seggi da assegnare nella regione, ottenendo così il quoziente elettorale regionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione e lista singola per il quoziente elettorale regionale. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione e lista singola. I seggi che rimangono ancora da assegnare sono rispettivamente assegnati alle coalizioni o liste singole per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Determina poi il totale nazionale dei seggi assegnati in base a tale attribuzione provvisoria a ciascuna coalizione di liste e lista singola. Tale totale è dato, per ciascuna coalizione e lista singola, dalla somma dei seggi ad essa assegnati in ciascuna regione. Infine, ordina all'interno di un'unica graduatoria nazionale crescente i resti che in ciascuna regione hanno dato luogo all'attribuzione di seggi alla coalizione o alla lista singola di cui alla lettera *e-bis)*»;

g) al comma 1, dopo la lettera *f)* sono aggiunte le seguenti:

«*f-bis)* verifica se il totale dei seggi assegnati alla coalizione o alla lista singola cui è stato attribuito il premio di governabilità, ivi compresi quelli assegnati ai sensi della lettera *f)*, sia superiore a centotredici seggi

complessivi; in questo totale sono compresi i seggi assegnati a tale coalizione o lista singola nelle regioni Valle d'Aosta/ Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/ Südtirol, come risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 21, comma 2-*bis*, lettera *c)*;

f-ter) qualora la verifica di cui alla lettera *f-bis)* abbia dato esito negativo, conferma il riparto dei seggi effettuato ai sensi della lettera *f)* e comunica il risultato delle operazioni agli Uffici elettorali regionali ai sensi del comma 1-*septies*;

f-quater) qualora la verifica di cui alla lettera *f-bis)* abbia dato esito positivo, prosegue ai sensi del comma 1-*ter*»;

h) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-*bis*. Nei casi di cui al comma 1, lettera *e-sexies)*, l'Ufficio procede, per ciascuna regione, alla distribuzione dei seggi di cui all'articolo 1, comma 2-*ter*, lettera *c)*, tra le coalizioni e le liste singole individuate ai sensi dei numeri 1) e 2) della lettera *e)* del comma 1 del presente articolo in base alla cifra elettorale regionale di ciascuna di queste, secondo quanto disposto dal comma 1, lettera *f)*, periodi secondo e seguenti. Procede poi alle comunicazioni agli Uffici elettorali regionali di cui al comma 1-*septies*.

1-*ter*. Nel caso di cui al comma 1, lettera *f-quater)*, l'Ufficio procede come segue:

a) ferma restando l'assegnazione dei trentacinque seggi del premio di governabilità ai sensi del comma 1, lettera *e-quinquies)*, sottrae alla coalizione o alla lista singola cui è stato attribuito il premio di governabilità un numero di seggi pari alla differenza tra il numero totale dei seggi ad essa attribuiti ai sensi del comma 1, lettera *f)*, comprensivo dei seggi ad essa assegnati nelle regioni Valle d'Aosta/ Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/ Südtirol, come risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 21, comma 2-*bis*, lettera *c)*, e il numero 78. I seggi sono sottratti nelle regioni sulla base della graduatoria nazionale crescente dei resti di cui al comma 1, lettera *f)*, ultimo periodo, in numero pari a quanto determinato ai sensi del periodo precedente. Nel caso in cui, terminata la graduatoria nazionale dei resti di cui al comma 1, lettera *f)*, ultimo periodo, risultino ancora seggi da sottrarre, l'Ufficio prosegue sottraendo gli ulteriori seggi nelle regioni in cui la coalizione o la lista singola cui è stato attribuito il premio di governabilità ha conseguito la minore cifra elettorale regionale percentuale, calcolata come rapporto tra la cifra elettorale regionale e il totale dei voti della regione, moltiplicato per cento. I seggi sono sottratti, uno per regione, fino alla concorrenza del numero determinato al primo periodo. Sono escluse dalle operazioni di cui al terzo periodo le regioni in cui è già stato sottratto un seggio ai sensi del secondo periodo e quelle in cui alla coalizione o alla lista singola cui è stato attribuito il premio di governabilità, a seguito delle operazioni di cui al comma 1, lettera *f)*, è stato attribuito un solo seggio. Nel caso in cui, al termine delle operazioni di cui ai periodi precedenti, risultino ancora seggi da sot-



trarre, l'Ufficio ripete le operazioni di cui ai periodi terzo e quarto fino alla concorrenza del numero di seggi determinato al primo periodo, escludendo dalle operazioni le regioni in cui alla coalizione o alla lista singola cui è stato attribuito il premio di governabilità, anche a seguito delle operazioni di cui ai periodi precedenti, risulti attribuito un solo seggio;

b) in ciascuna regione in cui è stato sottratto un seggio ai sensi della lettera a), è corrispondentemente assegnato un seggio alla coalizione o alla lista singola diversa da quella cui è stato attribuito il premio di governabilità che, a seguito della ripartizione regionale di cui al comma 1, lettera f), presenta il maggiore resto non utilizzato, ovvero, nel caso in cui non vi siano resti non utilizzati, a quella che presenta la maggiore cifra elettorale regionale.

1-*quater*. L'Ufficio elettorale centrale nazionale procede ai sensi del comma 1-*bis* anche qualora si siano svolte le elezioni per il rinnovo del solo Senato della Repubblica.

1-*quinquies*. Qualora, per qualsiasi motivo, la coalizione o la lista singola cui è attribuito il premio di governabilità ai sensi del comma 1, lettera e-*quinquies*), non disponga del prescritto numero di candidati all'interno delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità, nelle circoscrizioni in cui tali candidati difettino, e limitatamente al numero di candidati mancanti, l'Ufficio centrale nazionale assegna i seggi corrispondenti alla coalizione o lista singola cui è attribuito il premio di governabilità secondo le disposizioni dell'articolo 83, comma 1-*quinquies*, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in quanto applicabili.

1-*sexies*. I voti espressi nelle circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol sono computati nella determinazione delle cifre elettorali nazionali delle liste e delle coalizioni di liste, nonché del totale dei voti validi nazionali, ai fini del raggiungimento delle soglie di accesso alla ripartizione dei seggi di cui al comma 1, lettera e), e dell'individuazione della lista singola o della coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale di cui al comma 1, lettera e-*bis*), nonché ai fini del raggiungimento della soglia minima prevista per l'attribuzione del premio di governabilità di cui al comma 1, lettera e-*ter*).

1-*septies*. Al termine delle operazioni, l'Ufficio elettorale centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, comunica agli Uffici elettorali regionali: l'elenco delle liste e delle coalizioni di liste individuate ai sensi del comma 1, lettera e); la coalizione o la lista singola eventualmente assegnataria del premio di governabilità ai sensi del comma 1, lettera e-*quinquies*); l'assegnazione dei seggi alle coalizioni di liste e alle liste singole nella rispettiva regione come determinata ai sensi del comma 1, lettere f) e f-*ter*), ovvero nei casi di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter*).

10. L'articolo 17 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:

«Art. 17. — 1. Sulla base delle comunicazioni di cui al comma 1-*septies* dell'articolo 16-*bis* l'Ufficio elettorale regionale procede:

a) alla proclamazione dei candidati della lista circoscrizionale presentata dalla lista singola o dalla coalizione di liste cui è stato attribuito il premio di governabilità;

b) per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi fra le liste collegate ammesse al riparto di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera e), numeri 2-*bis*) e 2-*ter*). A tal fine, per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali regionali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi già determinato dall'Ufficio elettorale centrale nazionale, ottenendo così il relativo quoziente elettorale di coalizione. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna lista ammessa al riparto per il quoziente elettorale di coalizione. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da assegnare sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.

2. I seggi spettanti alle liste in ciascuna regione sono determinati dalle attribuzioni effettuate dall'Ufficio centrale nazionale per le coalizioni di liste e per le liste singole e comunicate ai sensi dell'articolo 16-*bis*, comma 1-*septies*, nonché dalle assegnazioni di seggi effettuate per le liste coalizzate ai sensi del comma 1 del presente articolo.

3. Nel caso in cui la regione sia ripartita in più collegi plurinominali, l'Ufficio elettorale regionale procede ad assegnare nei collegi plurinominali i seggi assegnati a ciascuna lista in sede regionale. Il numero di seggi da assegnare alle liste nei collegi plurinominali è determinato ai sensi:

a) dell'articolo 1, comma 2-*ter*, lettera b), nel caso in cui i seggi siano stati assegnati alle coalizioni e alle liste singole a seguito dell'attribuzione del premio di governabilità, ai sensi dell'articolo 16-*bis*, commi 1 e 1-*ter*;

b) dell'articolo 1, comma 2-*ter*, lettera c), nel caso in cui i seggi siano stati assegnati alle coalizioni e alle liste singole senza l'attribuzione del premio di governabilità, ai sensi dell'articolo 16-*bis*, commi 1-*bis* e 1-*quater*.

4. In tutti i casi diversi da quello di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1-*ter*, l'Ufficio procede alla distribuzione dei seggi assegnati al collegio tra le liste con le seguenti modalità:

a) determina il quoziente elettorale di collegio dividendo la somma delle cifre elettorali di collegio delle liste cui sono attribuiti seggi nella circoscrizione regionale per il numero dei seggi da attribuire nel collegio stesso. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente;



b) divide quindi la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista per il quoziente elettorale di collegio di cui alla lettera a). La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono assegnati alle liste con la maggiore cifra elettorale di collegio; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. L'Ufficio esclude dall'assegnazione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato attribuito il numero di seggi a esse assegnato nella circoscrizione regionale, ai sensi del comma 2;

c) successivamente, accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi ad essa attribuito nella circoscrizione regionale ai sensi del comma 2. In caso negativo, i seggi attribuiti in eccesso sono sottratti alla lista nei collegi in cui li ha ottenuti con la minore parte decimale dei quozienti di attribuzione; alla lista cui sono stati attribuiti seggi in numero minore di quello spettante, i seggi sono assegnati nel collegio in cui essa ha la maggiore parte decimale del quoziente di attribuzione non utilizzata.

5. Nel caso di cui all'articolo 16-bis, comma 1-ter, l'Ufficio procede con le seguenti modalità:

a) determina il quoziente elettorale regionale della lista singola ovvero delle liste della coalizione cui è stato attribuito il premio di governabilità, limitatamente alle liste cui sono assegnati seggi nella regione, e il quoziente elettorale regionale delle altre liste cui sono assegnati seggi nella regione, di seguito denominati, rispettivamente, "gruppo di liste di maggioranza" e "gruppo di liste di minoranza". Per determinare ciascuno dei quozienti, divide il totale delle cifre elettorali regionali delle liste di ciascun gruppo per il totale dei seggi loro assegnati nella regione e trascura la parte frazionaria del risultato;

b) divide poi, per ciascun collegio plurinominale, la cifra elettorale del gruppo di liste di maggioranza per il rispettivo quoziente elettorale determinato ai sensi della lettera a), ottenendo così l'indice di ripartizione di collegio plurinominale del gruppo di liste di maggioranza, il cui valore è troncato alla sesta cifra decimale. Analogamente, per le altre liste cui spettano seggi nella circoscrizione, divide il totale delle cifre elettorali di collegio per il quoziente elettorale di minoranza determinato ai sensi della lettera a), ottenendo così l'indice di ripartizione di collegio plurinominale del gruppo di liste di minoranza, il cui valore è troncato alla sesta cifra decimale. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati al collegio, come determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 2-ter, lettera b), e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da assegnare nel collegio a ciascun gruppo di liste. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati al gruppo di liste per il quale le parti decimali dei quozienti di assegnazione siano maggiori e, in caso di parità, al gruppo di liste che abbia conseguito la maggiore cifra elettorale di collegio; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio;

c) successivamente, accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascun gruppo di liste corrisponda al numero dei seggi ad esso assegnato nella circoscrizione regionale ai sensi del comma 2. In caso negativo, al gruppo di liste che abbia seggi eccedenti sottrae i seggi nei collegi nei quali i seggi stessi sono stati ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e li assegna, nei medesimi collegi, al gruppo di liste deficitario;

d) procede quindi all'assegnazione nei singoli collegi dei seggi spettanti alle liste di ciascun gruppo di liste. A tale fine, per ciascun gruppo di liste, procede ai sensi del comma 4, lettere a), b) e c).

11. All'articolo 17-bis del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «nella lista del collegio, secondo l'ordine di presentazione» sono sostituite dalle seguenti: «nella lista medesima, a partire dal candidato capolista e successivamente seguendo la graduatoria di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d)»;

b) al comma 2, le parole: «dai commi 4, 6 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 4 e 7».

12. All'articolo 19 del decreto legislativo n. 533 del 1993, il comma 1 è abrogato.

13. Alla rubrica del titolo VII del decreto legislativo n. 533 del 1993, le parole: «che eleggono un solo senatore e per la regione» sono sostituite dalle seguenti: «Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste».

14. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: «nei collegi delle regioni che eleggono un solo senatore» sono sostituite dalle seguenti: «nel collegio uninominale della regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste» e le parole: «Trentino-Alto Adige» sono sostituite dalle seguenti: «Trentino-Alto Adige/Südtirol»;

b) alla lettera a):

1) le parole: «nelle regioni che eleggono un solo senatore» e le parole: «, insieme al deposito del relativo contrassegno,» sono soppresse;

2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; ciascun candidato nel collegio uninominale indica il contrassegno della lista, o i contrassegni delle liste coalizzate, cui è collegato ai sensi della lettera a-bis)»;

c) dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:

«a-bis) i candidati nel collegio uninominale, all'atto della presentazione della candidatura, si collegano con una lista singola o con liste tra loro collegate che abbiano depositato il proprio contrassegno ai sensi dell'articolo 8, nel rispetto delle dichiarazioni di collegamento in coalizione rese ai sensi dell'articolo 14-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;

a-ter) nel complesso delle candidature presentate da ogni lista o coalizione di liste nei collegi uninominali, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima»;



d) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) la votazione ha luogo con scheda stampata a cura del Ministero dell'interno secondo il modello descritto nelle tabelle B-bis e B-ter allegate al presente testo unico. Essa reca i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio uninominale, scritti entro un apposito rettangolo, sotto il quale è riportato, entro un altro rettangolo, il contrassegno della lista cui il candidato è collegato. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i rettangoli di ciascuna lista e quello del candidato nel collegio uninominale sono posti all'interno di un rettangolo più ampio. All'interno di tale rettangolo più ampio, i rettangoli contenenti i contrassegni delle liste sono posti sotto quello del candidato nel collegio uninominale su righe orizzontali ripartite in due rettangoli. La larghezza del rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale è doppia rispetto alla larghezza dei rettangoli contenenti il contrassegno»;

e) dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:

«c-bis) l'elettore esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista. Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale;

c-ter) nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio uninominale;

c-quater) se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato, il voto è nullo».

15. Al comma 1 dell'articolo 20-bis del decreto legislativo n. 533 del 1993 è premesso il seguente:

«01. La presentazione delle candidature nei collegi uninominali è regolata dalle disposizioni del titolo VI del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in quanto applicabili».

16. All'articolo 21 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «voti validi» sono aggiunte le seguenti: «, anche se non collegato ad una lista ammessa ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, lettera e)»;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. L'ufficio elettorale regionale, inoltre:

a) determina la cifra elettorale di collegio uninominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale e dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati a più liste in coalizione di cui all'articolo 20, comma 1, lettera a-bis), attribuiti alla lista a seguito delle seguenti operazioni: l'ufficio divide il totale dei voti validi conseguiti da tutte le liste della coalizione nel collegio

uninominale per il numero dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali, ottenendo il quoziente di ripartizione. Divide poi il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei voti da assegnare a ciascuna lista; i voti che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi;

b) determina il totale dei voti validi della regione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali regionali di tutte le liste;

c) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale regionale di ciascuna lista e il totale dei voti validi della regione ai fini di quanto disposto dall'articolo 16-bis, comma 1-sexies, nonché i nominativi dei candidati nei collegi uninominali proclamati eletti e la lista o le liste ad essi collegati, ai fini di quanto disposto dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera f-bis)».

17. All'articolo 21-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 533 del 1993 le parole: «nel collegio uninominale di una regione che elegge un solo senatore o in uno dei collegi uninominali del Trentino-Alto Adige» sono sostituite dalle seguenti: «in uno dei collegi uninominali delle regioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol».

18. Le tabelle A e B allegate al decreto legislativo n. 533 del 1993 sono sostituite dalle tabelle A, B, B-bis e B-ter di cui all'allegato 3 alla presente legge.

Art. 3.

Modifica delle circoscrizioni dei collegi della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol

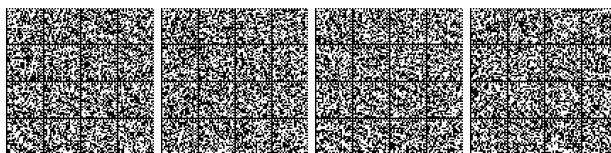
1. Alla tabella delle circoscrizioni dei collegi della regione Trentino-Alto Adige per la elezione del Senato della Repubblica, allegata alla legge 30 dicembre 1991, n. 422, le sezioni «4. – COLLEGIO DI BOLZANO», «5. – COLLEGIO DI MERANO» e «6. – COLLEGIO DI BRESSANONE» sono sostituite dalle corrispondenti sezioni di cui all'allegato 4 alla presente legge.

2. Alla tabella B.1 allegata al decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177, nella parte «Regione: Trentino-Alto Adige/Südtirol – Circoscrizione: Trentino-Alto Adige/ Südtirol», le sezioni relative ai collegi uninominali «Trentino-Alto Adige/Südtirol – U04 (Bolzano/Bozen)», «Trentino-Alto Adige/Südtirol – U05 (Merano/Meran)» e «Trentino-Alto Adige/Südtirol – U06 (Bressanone/Brixen)» sono sostituite dalle corrispondenti sezioni di cui all'allegato 5 alla presente legge.

Art. 4.

Modifica alla legge 3 novembre 2017, n. 165

1. Il comma 6 dell'articolo 3 della legge 3 novembre 2017, n. 165, è abrogato.



Art. 5.

Norma transitoria in materia di esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni

1. Per le prime elezioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati successive all'entrata in vigore della presente legge, le condizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 2, primo periodo, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dalla presente legge, devono sussistere alla data del 31 dicembre 2025.

Art. 6.

Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, e altre disposizioni in materia di articolazione territoriale della circoscrizione Estero

1. Alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6:

1) al comma 1:

1.1) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) Americhe, Africa, Asia, Oceania e Antartide.»;

1.2) le lettere c) e d) sono abrogate;

2) al comma 2, le parole: «In ciascuna delle ripartizioni di cui al comma 1 è eletto un deputato e un senatore» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'elezione della Camera dei deputati, in ciascuna delle ripartizioni di cui al comma 1 è eletto un deputato»;

b) all'articolo 7:

1) al comma 1-quater:

1.1) alla lettera a), dopo le parole: «ufficio centrale» sono inserite le seguenti: «e ufficio decentrato di Napoli»;

1.2) la lettera c) è abrogata;

2) al comma 1-quinquies, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Con il medesimo decreto gli Stati e i territori afferenti alle ripartizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), sono suddivisi tra gli uffici indicati al comma 1-quater del presente articolo, in maniera tale da distribuire in modo omogeneo il numero di cittadini italiani residenti in ciascuna ripartizione. Gli Stati o i territori non contemplati dal decreto sono assegnati all'ufficio decentrato di Milano, se appartengono alla ripartizione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), e all'ufficio centrale, se appartengono alla ripartizione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b)»;

c) all'articolo 8:

1) al comma 1:

1.1) alla lettera a), dopo la parola: «candidati» sono aggiunte le seguenti: «per l'elezione della Camera dei deputati»;

1.2) alla lettera b), sono premesse le seguenti parole: «per l'elezione della Camera dei deputati»;

1.3) alla lettera c), dopo la parola: «ripartizione» sono aggiunte le seguenti: «per l'elezione della Camera dei deputati, nella circoscrizione Estero per l'elezione del Senato della Repubblica»;

2) al comma 3, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Per l'elezione del Senato della Repubblica, le liste sono formate da un numero di candidati non inferiore a quattro e non superiore a otto. Per l'elezione della Camera dei deputati, le liste sono formate da un numero di candidati almeno pari al numero dei seggi da assegnare nella ripartizione e non superiore al doppio di essi»;

d) all'articolo 11:

1) al comma 1, le parole: «per ciascuna ripartizione» sono soppresse;

2) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «nella ripartizione» sono aggiunte le seguenti: «per l'elezione della Camera dei deputati e nella circoscrizione Estero per l'elezione del Senato della Repubblica»;

3) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Ciascun elettore può inoltre esprimere un voto di preferenza per l'elezione della Camera dei deputati nelle ripartizioni alle quali è assegnato un deputato, due voti di preferenza per l'elezione del Senato della Repubblica e per l'elezione della Camera dei deputati nelle ripartizioni alle quali sono assegnati due o più deputati»;

e) all'articolo 15, comma 1:

1) all'alinnea, dopo le parole: «all'articolo 6» sono aggiunte le seguenti: «per l'elezione della Camera dei deputati e per l'intera circoscrizione Estero per l'elezione del Senato della Repubblica»;

2) alla lettera a), dopo le parole: «della ripartizione» sono aggiunte le seguenti: «per l'elezione della Camera dei deputati e nell'ambito dell'intera circoscrizione Estero per l'elezione del Senato della Repubblica»;

3) alla lettera b), dopo le parole: «nella ripartizione» sono aggiunte le seguenti: «per l'elezione della Camera dei deputati e nell'intera circoscrizione Estero per l'elezione del Senato della Repubblica»;

4) alla lettera c):

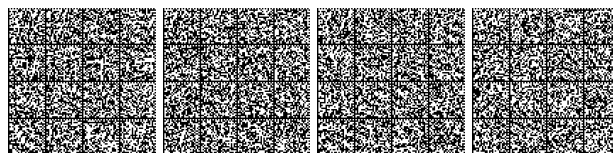
4.1) dopo le parole: «nella ripartizione» sono inserite le seguenti: «per l'elezione della Camera dei deputati e nell'intera circoscrizione Estero per l'elezione del Senato della Repubblica»;

4.2) dopo le parole: «quoziente elettorale della ripartizione» sono inserite le seguenti: «per l'elezione della Camera dei deputati e dell'intera circoscrizione Estero per l'elezione del Senato della Repubblica»;

f) all'articolo 16, comma 1, dopo le parole: «della medesima ripartizione» sono inserite le seguenti: «per l'elezione della Camera dei deputati e nell'ambito dell'intera circoscrizione Estero per l'elezione del Senato della Repubblica».

2. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, comma 4, dopo la parola: «residenti» sono inserite le seguenti: «nella circoscrizione Estero, per l'elezione del Senato della Repubblica, e, per l'elezione della Camera dei deputati»;



b) all'articolo 10:

1) al comma 1, dopo le parole: «per le singole ripartizioni» sono inserite le seguenti: «relativamente all'elezione della Camera dei deputati e per l'intera circoscrizione Estero relativamente all'elezione del Senato della Repubblica»;

2) al comma 2, dopo le parole: «per ciascuna ripartizione» sono inserite le seguenti: «relativamente all'elezione della Camera dei deputati e per l'intera circoscrizione Estero relativamente all'elezione del Senato della Repubblica»;

c) all'articolo 12:

1) al comma 1, dopo le parole: «almeno pari» sono inserite le seguenti: «a quattro per l'elezione del Senato della Repubblica e, per l'elezione della Camera dei deputati, almeno pari»;

2) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «nella relativa ripartizione» sono inserite le seguenti: «per l'elezione della Camera dei deputati»;

d) all'articolo 15, comma 9, le parole: «per la ripartizione» sono sostituite dalle seguenti: «dalla legge».

Art. 7.

Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di voto nella circoscrizione Estero

1. Alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, comma 1, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

«c-bis) la sottoscrizione non è richiesta per i partiti o i gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare, anche in una sola delle due Camere, nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi o che nell'ultima elezione hanno presentato candidature con proprio contrassegno e hanno ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere»;

b) all'articolo 12:

1) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le operazioni di stampa e imbustamento possono essere effettuate, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 13 luglio 1966, n. 559, in Italia»;

2) al comma 3, dopo le parole: «plico contenente il certificato elettorale» sono inserite le seguenti: «, corredato di un tagliando recante un codice alfanumerico a lettura ottica identificativo dell'elettore»;

3) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente al tagliando del certificato elettorale, comprovante l'esercizio del diritto di voto, firmato dall'elettore. L'elettore spedisce la busta affrancata entro il decimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento. Il tagliando del certificato elettorale è predisposto con dimensioni e

modalità di stampa tali da contrastare la contraffazione o l'erroneo inserimento del tagliando nella busta contenente la scheda elettorale»;

4) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7.1. A partire dal lunedì antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia, l'ufficio consolare pubblica nel proprio sito *internet* istituzionale il numero dei plichi ricevuti nel corso delle operazioni di voto e il dato definitivo del numero dei plichi spediti ai sensi del comma 7»;

c) all'articolo 14, comma 3, lettera c):

1) il numero 2) è sostituito dal seguente:

«2) accerta che il tagliando inserito nella busta sia firmato dall'elettore e, avvalendosi, ove possibile, di dispositivi per la lettura ottica del codice alfanumerico di cui all'articolo 12, comma 3, che appartenga ad un elettore iscritto nell'elenco di cui al comma 2 del presente articolo»;

2) il numero 4) è sostituito dal seguente:

«4) annulla, senza procedere allo scrutinio del voto, le schede inserite in una busta che contiene più di un tagliando del certificato elettorale o un tagliando non firmato o di un elettore che ha votato più di una volta o di un elettore non appartenente alla ripartizione elettorale assegnata o, infine, contenute in una busta aperta, lacerata o che reca segni di riconoscimento; in ogni caso separa dal relativo tagliando del certificato elettorale la busta recante la scheda annullata in modo tale che non sia possibile identificare il voto»;

d) all'articolo 18, comma 2, le parole: «da uno a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a cinque anni».

2. Per l'anno 2027, gli uffici consolari effettuano l'invio di cui all'articolo 12, comma 3, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, come modificato dal comma 1 del presente articolo, con il sistema postale più affidabile e, salva comprovata impossibilità, con posta raccomandata o con altro mezzo di analoga affidabilità.

3. Per l'attuazione del comma 2 è autorizzata la spesa di 21 milioni di euro per l'anno 2027.

4. Per l'attuazione del comma 1, lettera c), numero 1), è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2027 e di 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

5. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 4, pari a 24 milioni di euro per l'anno 2027 e a 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede:

a) quanto a 16 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2027 e a 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'eco-



nomia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Art. 8.

Esercizio del diritto di voto da parte degli elettori fuori sede in occasione delle elezioni politiche ed europee nonché dei referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione

1. È istituito, presso l'ufficio elettorale di ciascun comune, l'elenco degli elettori fuori sede che, ai sensi della disciplina di cui al presente articolo, sono ammessi a votare nel comune di temporaneo domicilio per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione.

2. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, gli elettori che per motivi di studio o di lavoro sono temporaneamente domiciliati in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune di iscrizione elettorale possono chiedere l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1, al fine di votare per le consultazioni previste dal medesimo comma 1 che si svolgeranno nell'anno successivo nel comune di temporaneo domicilio, se la durata della permanenza prevista in quest'ultimo è di almeno nove mesi.

3. Gli elettori per i quali la condizione di elettore fuori sede si realizza dopo la data del 31 dicembre, entro trenta giorni dalla data in cui sono soddisfatti i requisiti di cui al comma 2 e comunque non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data della consultazione, possono chiedere di essere iscritti nell'elenco di cui al comma 1, al fine di votare nel comune di temporaneo domicilio per le consultazioni previste dal medesimo comma 1 che si svolgeranno nell'anno in corso.

4. Salvo quanto previsto dal comma 2, gli elettori che, per documentati motivi di cura, ricevano assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico per un periodo di almeno tre mesi, nel quale ricada la data di svolgimento di taluna delle consultazioni di cui al comma 1, presso una struttura sanitaria situata in un comune appartenente ad una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti possono richiedere, non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data della consultazione, di essere iscritti nell'elenco di cui al comma 1, al fine di votare nel comune di temporaneo domicilio per le consultazioni previste dal medesimo comma 1 che si svolgeranno nell'anno in corso.

5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano, altresì, agli elettori che sono *caregiver* familiari ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e che, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricada la data di svolgimento di taluna delle consultazioni di cui al comma 1, prestano attività di cura e assistenza in favore di persona sottoposta ad assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico o riabilitativo presso una struttura sanitaria situata in un comune appartenente ad una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti. Le medesime disposizioni si applicano anche ai genitori o ai familiari conviventi di un minore che, per il mede-

simo periodo, accompagnino o prestino attività di cura e assistenza in favore di un minore sottoposto ad assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico presso una struttura sanitaria situata in un comune appartenente ad una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti.

6. La domanda di iscrizione nell'elenco degli elettori fuori sede è presentata personalmente o mediante l'utilizzo di strumenti telematici al comune di temporaneo domicilio ed è corredata della copia di un documento di riconoscimento in corso di validità nonché della certificazione o di altra documentazione attestante la condizione di elettore fuori sede. Nella domanda sono indicati l'indirizzo completo del temporaneo domicilio e, ove possibile, un recapito di posta elettronica. Con le medesime modalità, la domanda di cui al presente comma può essere revocata entro i medesimi termini previsti per la sua presentazione.

7. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco degli elettori fuori sede, il comune di temporaneo domicilio acquisisce dal comune di residenza la comunicazione sul possesso del diritto di elettorato attivo da parte dell'elettore. L'ufficiale elettorale del comune di residenza annota nella lista elettorale sezionale nella quale è iscritto l'elettore fuori sede che quest'ultimo eserciterà il voto in altro comune.

8. Entro il decimo giorno antecedente la data della consultazione, il comune di temporaneo domicilio rilascia agli elettori ammessi al voto fuori sede, anche mediante l'utilizzo di strumenti telematici, un'attestazione di ammissione al voto con l'indicazione del numero e dell'indirizzo della sezione presso cui votare.

9. Nel caso in cui l'elettore non soddisfi i requisiti di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, il comune di temporaneo domicilio comunica la non ammissione al voto fuori sede e l'elettore è ammesso a votare nel comune nelle cui liste elettorali è iscritto.

10. Per consentire l'espressione del voto degli elettori fuori sede, i comuni li distribuiscono nelle sezioni ordinarie, di norma in numero non superiore al 10 per cento rispetto al numero degli elettori iscritti nella sezione e secondo un criterio di prossimità territoriale.

11. Gli elettori di cui al comma 1 votano previa esibizione di un valido documento di riconoscimento e dell'attestazione di ammissione al voto rilasciata ai sensi del comma 8.

12. In analogia a quanto previsto per le altre categorie di elettori ammessi al voto dalla legge in un comune diverso da quello di residenza, gli elettori fuori sede sono ammessi a votare per le liste e i candidati della circoscrizione e del collegio in cui è situato il comune di temporaneo domicilio.

Art. 9.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 3 e 4, le amministrazioni competenti provvedono alle attività previste dalla presente legge mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



Allegato 1
(Articolo 1, comma 30)

«Tabella A-bis
(Articolo 31, comma 1)

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI
VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

The image shows a template for the internal part of a voting slip. It is organized into two main vertical columns. Each column contains several rows of voting boxes. Each box is labeled '1. Nome e Cognome' and contains a circular area for a mark, followed by a list of names and surnames (2. Nome e Cognome, 3. Nome e Cognome, 4. Nome e Cognome, 5. Nome e Cognome, 6. Nome e Cognome, 7. Nome e Cognome). Below each box, there are three lines for the voter's name and surname: 'Nome e Cognome', 'Nome e Cognome', and 'Nome e Cognome'.



Tabella A-ter
(Articolo 31, comma 1)

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI
VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

IL VOTO SI ESPRIME TRACCIANDO UN SEGNO SUL **CONTRASSEGNO** DELLA **LISTA PRESCELTA** ED È ESPRESSO PER TALE LISTA E PER I CANDIDATI DELLE LISTE CIRCOSCRIZIONALI PRESENTATE AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DEL PREMIO DI GOVERNABILITÀ AD ESSA COLLEGATE. SE È TRACCIATO UN SEGNO NEL RETTANGOLO CONTENENTE I NOMI DEI CANDIDATI DELLE LISTE CIRCOSCRIZIONALI PRESENTATE AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DEL PREMIO DI GOVERNABILITÀ, IL VOTO È ESPRESSO ANCHE PER LA LISTA AD ESSO COLLEGATA E, NEL CASO DI PIÙ LISTE COLLEGATE, IL VOTO È RIPARTITO TRA LE LISTE DELLA COALIZIONE IN PROPORZIONE AI VOTI OTTENUTI NEL COLLEGIO. IL VOTO DI PREFERENZA PER I CANDIDATI NEL COLLEGIO PLURINOMINALE, AD ECCEZIONE DEL CAPOLISTA, SI ESPRIME TRACCIANDO UN SEGNO NEL QUADRATO POSTO A FIANCO DEL NOME E COGNOME DEL CANDIDATO PRESCELTO; NEL CASO DI PIÙ PREFERENZE ESPRESSE, QUESTE DEVONO RIGUARDARE CANDIDATI DI SESSO DIVERSO, PENA L'ANNULLAMENTO DELLA SECONDA E DELLA TERZA PREFERENZA NELL'ORDINE DI LISTA.

ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
del _____
(data della elezione)

CIRCOSCRIZIONE

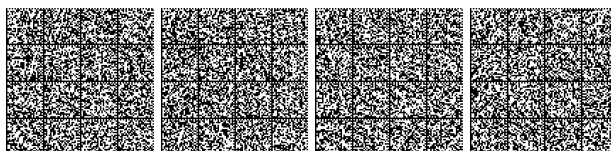
COLLEGIO PLURINOMINALE

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

FIRMA DELLO SCRUTATORE _____

BOLLO DELLA SEZIONE

».



Allegato 2
(Articolo 1, comma 30)

« Tabella G
(Articolo 92, primo comma, numero 4))

MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DI UN
DEPUTATO NEL COLLEGIO UNINOMINALE DELLA VALLE D'AOSTA/
VALLÉE D'AOSTE

PARTE INTERNA DELLA SCHEDA

NOME COGNOME (Candidato uninominale)	NOME COGNOME (Candidato uninominale)
NOME COGNOME (Candidato uninominale)	NOME COGNOME (Candidato uninominale)
NOME COGNOME (Candidato uninominale)	NOME COGNOME (Candidato uninominale)
NOME COGNOME (Candidato uninominale)	NOME COGNOME (Candidato uninominale)

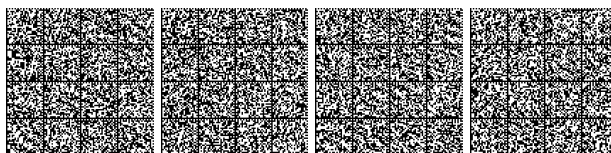


Tabella H
(Articolo 92, primo comma, numero 4))

MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DI UN
DEPUTATO NEL COLLEGIO UNINOMINALE DELLA VALLE D'AOSTA/
VALLÉE D'AOSTE

PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA

The image shows a large rectangular area with a fine, diagonal hatched pattern, representing the main body of the ballot paper. In the bottom-left corner, there is a white rectangular box containing the following text:

ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
del
(data della elezione)
CIRCOSCRIZIONE VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE
COLLEGIO UNINOMINALE VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE 01

Below this box is a smaller white rectangular box with the text:

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

Below that is another white rectangular box containing:

FIRMA DELLO SCRUTATORE
.....

To the right of the signature line is a circular stamp with the text:

BOLLO
DELLA
SEZIONE

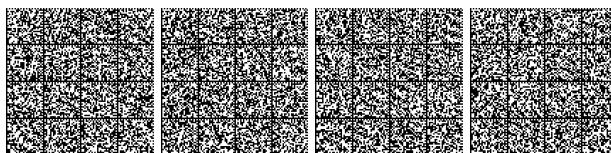


Tabella H-bis
(Articolo 93-sexies, comma 1)

MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEI
DEPUTATI NELLA CIRCOSCRIZIONE TRENINO-ALTO ADIGE/
SÜDTIROL

PARTE INTERNA DELLA SCHEDA

The image displays a template for the internal part of a ballot paper, organized into two main columns. Each column contains several voting boxes, each labeled "Nome e Cognome".

Left Column:

- Box 1:** Contains two circles. Each circle is followed by a list of seven candidates, labeled "1. Nome e Cognome" through "7. Nome e Cognome".
- Box 2:** Contains one circle followed by a list of seven candidates, labeled "1. Nome e Cognome" through "7. Nome e Cognome".
- Box 3:** Contains two circles. Each circle is followed by a list of seven candidates, labeled "1. Nome e Cognome" through "7. Nome e Cognome".
- Box 4:** Contains one circle followed by a list of seven candidates, labeled "1. Nome e Cognome" through "7. Nome e Cognome".

Right Column:

- Box 1:** Contains two circles. Each circle is followed by a list of seven candidates, labeled "1. Nome e Cognome" through "7. Nome e Cognome".
- Box 2:** Contains two circles. Each circle is followed by a list of seven candidates, labeled "1. Nome e Cognome" through "7. Nome e Cognome".
- Box 3:** Contains two circles. Each circle is followed by a list of seven candidates, labeled "1. Nome e Cognome" through "7. Nome e Cognome".
- Box 4:** Contains two circles. Each circle is followed by a list of seven candidates, labeled "1. Nome e Cognome" through "7. Nome e Cognome".
- Box 5:** Contains one circle followed by a list of seven candidates, labeled "1. Nome e Cognome" through "7. Nome e Cognome".



Tabella H-ter
(Articolo 93-sexies, comma 1)

MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEI
DEPUTATI NELLA CIRCOSCRIZIONE TRENTINO-ALTO ADIGE/
SÜDTIROL

PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA

ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI	
del (data della elezione)	
CIRCOSCRIZIONE TRENTINO-ALTO ADIGE / SÜDTIROL	
COLLEGIO PLURINOMINALE TRENTINO-ALTO ADIGE / SÜDTIROL - P01	
COLLEGIO UNINOMINALE	
SCHEDA PER LA VOTAZIONE	
FIRMA DELLO SCRUTATORE	

».



Allegato 3
(Articolo 2, comma 18)

« Tabella A
(Articolo 11, comma 3)

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI
VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

The voting slip is a rectangular form divided into two main vertical columns. Each column contains several rows of voting boxes. Each box is designed for a single vote and includes the following elements:

- A circle on the left for the voter to make a ballot mark.
- A list of seven candidates, numbered 1 to 7, each followed by "Nome e Cognome" and a small square checkbox.
- A space at the bottom of the box for the voter to write their "Nome e Cognome".

The layout of the boxes is as follows:

- Left Column:** Contains four rows of boxes. The first row has two boxes side-by-side. The second row has one box. The third and fourth rows each have two boxes side-by-side.
- Right Column:** Contains four rows of boxes. The first row has two boxes side-by-side. The second and third rows each have two boxes side-by-side. The fourth row has one box.

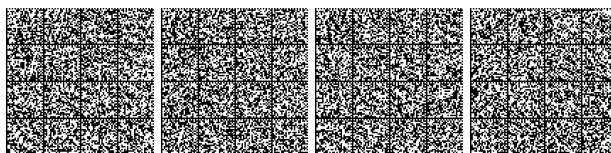


Tabella B
(Articolo 11, comma 3)

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE
PER L'ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

IL VOTO SI ESPRIME TRACCIANDO UN SEGNO SUL **CONTRASSEGNO** DELLA **LISTA PRESCELTA** ED È ESPRESSO PER TALE LISTA E PER I CANDIDATI DELLE LISTE CIRCOSCRIZIONALI PRESENTATE AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DEL PREMIO DI GOVERNABILITÀ AD ESSA COLLEGATE. SE È TRACCIATO UN SEGNO NEL RETTANGOLO CONTENENTE I NOMI DEI CANDIDATI DELLE LISTE CIRCOSCRIZIONALI PRESENTATE AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DEL PREMIO DI GOVERNABILITÀ, IL VOTO È ESPRESSO ANCHE PER LA LISTA AD ESSO COLLEGATA E, NEL CASO DI PIÙ LISTE COLLEGATE, IL VOTO È RIPARTITO TRA LE LISTE DELLA COALIZIONE IN PROPORZIONE AI VOTI OTTENUTI NEL COLLEGIO. IL VOTO DI PREFERENZA PER I CANDIDATI NEL COLLEGIO PLURINOMINALE, AD ECCEZIONE DEL CAPOLISTA, SI ESPRIME TRACCIANDO UN SEGNO NEL QUADRATO POSTO A FIANCO DEL NOME E COGNOME DEL CANDIDATO PRESCELTO; NEL CASO DI PIÙ PREFERENZE ESPRESSE, QUESTE DEVONO RIGUARDARE CANDIDATI DI SESSO DIVERSO, PENA L'ANNULLAMENTO DELLA SECONDA E DELLA TERZA PREFERENZA NELL'ORDINE DI LISTA.

ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
del _____
(data della elezione)

REGIONE

COLLEGIO PLURINOMINALE

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

FIRMA DELLO SCRUTATORE _____

ROLLO
DELLA
SEZIONE



Tabella B-bis
(Articolo 20, comma 1, lettera c))

MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEI
SENATORI NEI COLLEGI UNINOMINALI DELLE REGIONI VALLE
D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE E TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL

PARTE INTERNA DELLA SCHEDA

NOME COGNOME (Candidato uninominale)		NOME COGNOME (Candidato uninominale)	
☐	☐	☐	
NOME COGNOME (Candidato uninominale)		NOME COGNOME (Candidato uninominale)	
☐		☐	☐
NOME COGNOME (Candidato uninominale)		☐	☐
☐	☐	☐	☐
☐		☐	☐
NOME COGNOME (Candidato uninominale)		NOME COGNOME (Candidato uninominale)	
☐		☐	



Tabella B-ter
(Articolo 20, comma 1, lettera c))

MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEI
SENATORI NEI COLLEGI UNINOMINALI DELLE REGIONI VALLE
D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE E TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL

PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA

ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

del
(data della elezione)

REGIONE

.....

COLLEGIO UNINOMINALE

.....

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

FIRMA DELLO SCRUTATORE

.....

BOLLO DELLA SEZIONE

».



Allegato 4
(Articolo 3, comma 1)

« 4. – COLLEGIO DI BOLZANO

(Tribunale di Bolzano)

Comprende i seguenti comuni della provincia di Bolzano:
Bolzano; Laives.

5. – COLLEGIO DI MERANO

(Tribunale di Bolzano)

Comprende i seguenti comuni della provincia di Bolzano:
Aldino; Andriano; Anterivo; Appiano sulla strada del vino; Avelengo;
Bronzolo; Caines; Caldaro sulla strada del vino; Castelbello-Ciardes;
Cermes; Cortaccia sulla strada del vino; Cortina sulla strada del vino;
Curon Venosta; Egna; Gargazzone; Glorenza; Laces; Lagundo; Lana;
Lasa; Lauregno; Magrè sulla strada del vino; Malles Venosta; Marlengo;
Martello; Meltina; Merano; Montagna sulla strada del vino; Moso in
Passiria; Nalles; Naturno; Ora; Parcines; Plaus; Postal; Prato allo
Stelvio; Proves; Rifiano; Salorno sulla strada del vino; San Genesio
Atesino; San Leonardo in Passiria; San Martino in Passiria; San
Pancrazio; Sarentino; Scena; Senales; Senale-San Felice; Silandro;
Sluderno; Stelvio; Terlano; Termenon sulla strada del vino; Tesimo;
Tirolo; Trodena nel parco naturale; Tubre; Ultimo; Vadena; Verano.

6. – COLLEGIO DI BRESSANONE

(Tribunale di Bolzano)

Comprende i seguenti comuni della provincia di Bolzano:
Badia; Barbiano; Braies; Brennero; Bressanone; Brunico; Campo di
Trens; Campo Tures; Castelrotto; Chienes; Chiusa; Cornedo all'Isarco;
Corvara in Badia; Dobbiaco; Falzes; Fiè allo Sciliar; Fortezza; Funes;
Gais; Laion; La Valle; Luson; Marebbe; Monguelfo-Tesido; Naz-Sciaves;
Nova Levante; Nova Ponente; Ortisei; Perca; Ponte Gardena; Predoi;
Racines; Rasun-Anterselva; Renon; Rio di Pusteria; Rodengo; San
Candido; San Lorenzo di Sebato; San Martino in Badia; Santa Cristina
Valgardena; Selva dei Molini; Selva di Val Gardena; Sesto; Terento;
Tires; Valdaora; Val di Vizze; Valle Aurina; Valle di Casies; Vandoies;
Varna; Velturmo; Villabassa; Villandro; Vipiteno ».



Allegato 5
(Articolo 3, comma 2)

«	Trentino-Alto Adige/ <i>Südtirol</i> – U04	Bolzano/Bozen	
			Bolzano/Bozen
			Laives/Leifers

«	Trentino-Alto Adige/ <i>Südtirol</i> – U05	Merano/Meran	
			Aldino/Aldein
			Andriano/Andrian
			Anterivo/Altrei
			Appiano sulla strada del vino/Eppan an der Weinstraße
			Avelengo/Hafling
			Bronzolo/Branzoll
			Caines/Kuens
			Caldaro sulla strada del vino/Kaltern an der Weinstraße
			Castelbello-Ciardes/Kastelbell-Tschars
			Cermes/Tscherms
			Cortaccia sulla strada del vino/Kurtatsch an der Weinstraße
			Cortina sulla strada del vino/Kurtinig an der Weinstraße
			Curon Venosta/Graun im Vinschgau
			Egna/Neumarkt
			Gargazzone/Gargazon
			Glorenza/Glurns
			Laces/Latsch
			Lagundo/Algund
			Lana/Lana
			Lasa/Laas
			Lauregno/Laurein
			Magrè sulla strada del vino/Margreid an der Weinstraße
			Malles Venosta/Mals
			Marlengo/Marling
			Martello/Martell
			Meltina/Mölten



		Merano/Meran
		Montagna sulla strada del vino/Montan an der Weinstraße
		Moso in Passiria/Moos in Passeier
		Nalles/Nals
		Naturno/Naturns
		Ora/Auer
		Parcines/Partschins
		Plaus/Plaus
		Postal/Burgstall
		Prato allo Stelvio/Prad am Stilfserjoch
		Proves/Proveis
		Rifiano/Riffian
		Salorno sulla strada del vino/Salurn an der Weinstraße
		San Genesio Atesino/Jenesien
		San Leonardo in Passiria/St. Leonhard in Passeier
		San Martino in Passiria/St. Martin in Passeier
		San Pancrazio/St. Pankraz
		Sarentino/Sarntal
		Scena/Schenna
		Senales/Schnals
		Senale-San Felice/Unsere Liebe Frau im Walde-St. Felix
		Silandro/Schlanders
		Sluderno/Schluderns
		Stelvio/Stilfs
		Terlano/Terlan
		Termeno sulla strada del vino/Tramin an der Weinstraße
		Tesimo/Tisens
		Tirolo/Tirol
		Trodina nel parco naturale/Truden im Naturpark
		Tubre/Taufers im Münstertal
		Ultimo/Ulten
		Vadena/Pfatten
		Verano/Vöran



Trentino-Alto Adige/Südtirol – U06	Bressanone/Brixen	
		Badia/Abtei
		Barbiano/Barbian
		Braies/Prags
		Brennero/Brenner
		Bressanone/Brixen
		Brunico/Bruneck
		Campo di Trens/Freienfeld
		Campo Tures/Sand in Taufers
		Castelrotto/Kastelruth
		Chienes/Kiens
		Chiusa/Klausen
		Cornedo all'Isarco/Karneid
		Corvara in Badia/Corvara
		Dobbiaco/Toblach
		Falzes/Pfalzen
		Fiè allo Sciliar/Völs am Schlern
		Fortezza/Franzensfeste
		Funes/Villnöß
		Gais/Gais
		Laion/Lajen
		La Valle/Wengen
		Luson/Lüsen
		Marebbe/Enneberg
		Monguelfo-Tesido/Welsberg-Taisten
		Naz-Sciaves/Natz-Schabs
		Nova Levante/Welschnofen
		Nova Ponente/Deutschnofen
		Ortisei/St. Ulrich
		Perca/Percha
		Ponte Gardena/Waidbruck
		Predoi/Prettau
		Racines/Ratschings
		Rasun-Anterselva/Rasen-Antholz
		Renon/Ritten
		Rio di Pusteria/Mühlbach
		Rodengo/Rodeneck
		San Candido/Innichen
		San Lorenzo di Sebato/St. Lorenzen
		San Martino in Badia/St. Martin in Thurn



	Santa Cristina Valgardena/St. Christina in Gröden
	Selva dei Molini/Mühlwald
	Selva di Val Gardena/Wolkenstein in Gröden
	Sesto/Sexten
	Terento/Terenten
	Tires/Tiers
	Valdaora/Olang
	Val di Vizze/Pfitsch
	Valle Aurina/Ahrntal
	Valle di Casies/Gsies
	Vandoies/Vintl
	Varna/Vahrn
	Velturno/Feldthurns
	Villabassa/Niederdorf
	Villandro/Villanders
	Vipiteno/Sterzing

».

N O T E

AVVERTENZA:

— Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo degli articoli 1, 4, 14 e 14-bis, 17 e 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 giugno 1957, n. 139, S.O., come modificato dalla presente legge:

«Art. 1. — 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, espresso *in favore di liste, anche coalizzate tra loro, di candidati, nei confronti dei quali, ad eccezione del capolista, l'elettore può esprimere fino a tre preferenze.*

2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico.

3. *Le circoscrizioni sono ripartite nei collegi plurinominali di cui alla tabella A.2 allegata al decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177.*

4. *Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo restando quanto previsto per le circoscrizioni di cui all'articolo 2, i seggi sono ripartiti tra le liste e le coalizioni di liste con metodo proporzionale, ai sensi degli articoli 83 e 83-bis, con l'eventuale attribuzione di un premio di governabilità da assegnare, alle condizioni previste dall'articolo 83, alla lista singola o alla coalizione di liste che abbia ottenuto il maggior numero di voti validi a livello nazionale in entrambe le Camere e che abbia conseguito almeno il 42 per cento dei voti validi in ciascuna di esse. Il premio di governabilità è assegnato, nelle diverse circoscrizioni, a liste circoscrizionali appositamente presentate, ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 2-bis, per un totale di settanta seggi complessivi. Alla lista singola o alla coalizione di liste assegnataria del premio di governabilità non possono comunque essere attribuiti più di duecentoventi seggi complessivi, ad esclusione dei seggi conseguiti nella circoscrizione Estero.»*

«Art. 4. — 1. Il voto è un dovere civico e un diritto di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica.

2. *Ogni elettore dispone di un voto da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista, corredato dei nomi dei candidati nel collegio plurinominali e dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'eventuale attribuzione del premio di governabilità. Ogni elettore, inoltre, può esprimere fino a tre preferenze in favore di candidati nel collegio plurinominali della lista votata tra quelli che non sono capolista. Il voto di preferenza si esprime tracciando un segno nel quadrato posto a fianco del nome e cognome del candidato prescelto, riportato nell'apposita colonna a fianco del contrassegno di lista. Nel caso di più preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda e della terza preferenza nell'ordine di lista.»*

«Art. 14. — I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare liste di candidati nei collegi plurinominali o nei collegi uninominali costituiti nelle circoscrizioni *Valle d'Aosta/ Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol*, debbono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno col quale dichiarano di volere distinguere le liste medesime nei singoli collegi plurinominali e nei singoli collegi uninominali. All'atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato nonché, ove iscritto nel



registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, deve essere depositato il relativo statuto ovvero, in mancanza, una dichiarazione, con la sottoscrizione del legale rappresentante autenticata dal notaio, che indichi i seguenti elementi minimi di trasparenza:

1) il legale rappresentante del partito o del gruppo politico organizzato, il soggetto che ha la titolarità del contrassegno depositato e la sede legale nel territorio dello Stato;

2) gli organi del partito o del gruppo politico organizzato, la loro composizione nonché le relative attribuzioni.

I partiti che notoriamente fanno uso di un determinato simbolo sono tenuti a presentare le loro liste con un contrassegno che riproduca tale simbolo.

Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli, elementi e diciture, o solo alcuni di essi, usati tradizionalmente da altri partiti.

Ai fini di cui al terzo comma costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente od isolatamente considerati, oltre alla rappresentanza grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento anche se in diversa composizione o rappresentazione grafica.

Non è ammessa, altresì, la presentazione di contrassegni effettuata con il solo scopo di precludere surrettiziamente l'uso ad altri soggetti politici interessati a farvi ricorso.

Non è ammessa inoltre la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento possono trarre in errore l'elettore.

Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi.»

«Art 14-bis. — 1. I partiti o i gruppi politici organizzati possono dichiarare il collegamento in una coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento devono essere reciproche.

2. La dichiarazione di collegamento è effettuata contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14. Le dichiarazioni di collegamento hanno effetto per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno.

3. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati depositano il programma elettorale, nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da indicare come proposta per l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri. Nel caso di liste collegate tra loro, queste dichiarano obbligatoriamente il medesimo nome. Nel caso di cui al secondo periodo, la dichiarazione è sottoscritta dai presidenti o dai segretari dei partiti o dei gruppi politici collegati in coalizione. Sono fatti salvi le prerogative del Presidente della Repubblica previste dall'articolo 92 della Costituzione, nonché il rispetto di quanto disposto dall'articolo 67 della Costituzione.

3-bis. Nel medesimo atto del deposito del contrassegno, i partiti o i gruppi politici organizzati che si presentano singolarmente o collegati tra loro ai sensi del comma 1, se intendono concorrere all'attribuzione del premio di governabilità di cui all'articolo 1, comma 4, dichiarano altresì il collegamento con partiti o gruppi politici organizzati che si presentano, singolarmente o collegati tra loro, per l'elezione del Senato della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533.

4. Gli adempimenti di cui ai commi 1, 2, 3 e 3-bis del presente articolo sono effettuati dai soggetti di cui all'articolo 15, primo comma.

4-bis. Gli adempimenti di cui ai commi 3 e 3-bis si applicano ai partiti o gruppi politici organizzati rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute, che intendono presentare candidature esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, solo ove tali partiti o gruppi politici abbiano dichiarato il collegamento in una coalizione, ai sensi dei commi 1 e 2, con partiti o gruppi politici che intendono presentare liste in altre circoscrizioni.

5. Entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione, gli Uffici centrali circoscrizionali comunicano l'elenco delle liste ammesse, con un esemplare del relativo contrassegno, all'Ufficio cen-

trale nazionale, che, accertata la regolarità delle dichiarazioni, provvede, entro il ventesimo giorno antecedente quello della votazione, alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'elenco dei collegamenti ammessi.»

«Art. 17. — All'atto del deposito del contrassegno presso il Ministero dell'interno i partiti o i gruppi politici organizzati debbono presentare la designazione, per ciascuna circoscrizione, di un rappresentante effettivo e di uno supplente del partito o del gruppo incaricati di effettuare il deposito, al rispettivo Ufficio centrale circoscrizionale, delle liste di candidati nei collegi plurinominali e dei candidati delle liste circoscrizionali ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità e dei relativi documenti. La designazione è fatta con un unico atto, autenticato da notaio. Il Ministero dell'interno comunica a ciascun Ufficio centrale circoscrizionale le designazioni suddette entro il 36° giorno antecedente quello della votazione.

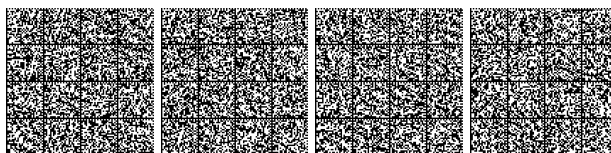
Con le stesse modalità possono essere indicati, entro il 33 giorno antecedente quello della votazione, altri rappresentanti supplenti, in numero non superiore a due, incaricati di effettuare il deposito di cui al precedente comma, qualora i rappresentanti precedentemente designati siano entrambi impediti di provvedervi, per fatto sopravvenuto. Il Ministero dell'interno ne dà immediata comunicazione all'Ufficio centrale circoscrizionale cui la nuova designazione si riferisce.»

«Art. 18-bis. — 1. La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nel collegio plurinominal, deve essere sottoscritta da almeno 6.000 e da non più di 7.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel medesimo collegio plurinominal o, in caso di collegio plurinominal compreso in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tale collegio plurinominal. La previsione di cui al periodo precedente non trova applicazione per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare o componente politica di gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere, alla data di pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, per i quali il numero delle sottoscrizioni richieste deve essere di almeno 1.500 e non più di 2.000. Resta comunque ferma l'esenzione prevista dal comma 2. Ciascuna lista deve presentare candidature in almeno la metà delle circoscrizioni di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, ad esclusione delle liste o dei candidati collegati a liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentati esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche. Ciascuna lista deve presentare candidature in almeno due terzi dei collegi plurinominali della circoscrizione, a pena di inammissibilità. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.

1-bis. (abrogato).

2. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi. In tali casi, la presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da uno dei rappresentanti di cui all'articolo 17, primo comma. Il Ministero dell'interno provvede a comunicare a ciascun Ufficio elettorale circoscrizionale che la designazione dei rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di tribunale. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica.

2-bis. Le liste singole e le coalizioni di liste che si siano presentate ai sensi del comma 1 presentano altresì, in ciascuna delle circoscrizioni in cui si siano presentate, limitatamente a quelle cui spettino seggi da assegnare quale premio di governabilità ad esito della distribuzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), liste di candidati circoscrizionali ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità. In caso di coalizione di liste, le liste circoscrizionali di cui al primo periodo sono le medesime per la coalizione nel suo complesso e sono presentate singolarmente da ciascuna delle liste coalizzate ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, che si siano presentate nella circoscrizione. I candidati



delle liste circoscrizionali accettano la candidatura con la sottoscrizione della stessa. Ciascuna lista singola o coalizione di liste che intende concorrere all'attribuzione del premio di governabilità è tenuta a presentare un numero di candidati circoscrizionali pari al numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione, quale premio di governabilità, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), a pena di inammissibilità della lista circoscrizionale presentata ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità. Per ogni candidato sono indicati il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale e la circoscrizione nella quale è presentato.

2-ter. Nel caso di elezioni per il rinnovo della sola Camera dei deputati, i partiti o gruppi politici organizzati presentano esclusivamente liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali ai sensi del comma 1 e non presentano liste di candidati circoscrizionali ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità ai sensi del comma 2-bis.

3. In ogni collegio plurinominali ciascuna lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati presentati secondo un ordine numerico. Il numero dei candidati è, in ogni caso, pari a sette, compreso il capolista. A pena di inammissibilità, i candidati, compreso il capolista, sono collocati secondo un ordine alternato di genere.

3.1. Nel complesso delle candidature delle liste circoscrizionali di cui al comma 2-bis presentate da ogni lista o coalizione di liste a livello nazionale, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima. L'Ufficio centrale nazionale assicura il rispetto di quanto previsto dal presente comma, in sede di verifica dei requisiti di cui all'articolo 22, primo comma, numero 6-bis).

3-bis. Salvo quanto previsto dal comma 3, a ciascuna delle liste presentate ai sensi dei commi 1 e 2-bis è allegato un elenco di quattro candidati supplenti, due di sesso maschile e due di sesso femminile.

— Si riporta il testo degli articoli 19, 20, 21, 22, 24, 30, 31, 58, 59-bis, 68, 71, 77, 83, 83-bis, 84, 86, 92, 93, 106 e 119, del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dalla presente legge:

«Art. 19. — 1. Nessun candidato può presentarsi con diversi contrassegni nei collegi plurinominali o nelle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità, a pena di nullità.

2. Nessun candidato può essere incluso in liste con lo stesso contrassegno in più di cinque collegi plurinominali, in posizione di capolista o in una diversa posizione, a pena di nullità.

3. Nessun candidato può essere incluso in più di una lista circoscrizionale presentata ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità collegata alle medesime liste o coalizioni, a pena di nullità.

4. Il candidato nelle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità è tenuto a candidarsi, in una lista presentata nei collegi plurinominali che sia collegata alla lista circoscrizionale in cui è candidato, in almeno un collegio plurinominali della circoscrizione in cui è presentata la lista circoscrizionale in cui è candidato, in posizione di capolista, ovvero nelle posizioni successive a quella di capolista a condizione che anche tutti i candidati che lo precedono nella medesima lista di collegio plurinominali siano candidati nelle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità. Fermo restando quanto disposto dal primo periodo, il candidato nelle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità può essere candidato, con il medesimo contrassegno, anche in circoscrizioni diverse da quella di cui al primo periodo, in collegi plurinominali, fino ad un massimo di cinque, ivi comprese le candidature in collegi plurinominali di cui al medesimo primo periodo.

5. Il candidato nella circoscrizione Estero non può essere candidato in nessuna delle liste di cui all'articolo 18-bis.

6. Nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, a pena di nullità.

«Art. 20. — Le liste dei candidati nei collegi plurinominali e le liste di candidati circoscrizionali, presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità, di cui all'articolo 18-bis, comma 2-bis, devono essere presentate, per ciascuna circoscrizione, alla Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale del capoluogo della regione dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno antecedente quello della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.

Insieme con le liste dei candidati devono essere presentati gli atti di accettazione delle candidature, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati e la dichiarazione di presentazione della lista dei candidati firmata, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori.

Tale dichiarazione deve essere corredata dei certificati, anche collettivi, dei Sindaci dei singoli Comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione.

I Sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati.

La firma degli elettori deve avvenire su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53; deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto. Per tale prestazione è dovuto al notaio o al cancelliere l'onorario di lire 100 per ogni sottoscrizione autenticata.

Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.

Nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve essere specificato con quale contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno la lista intenda distinguersi.

La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere, infine, la indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati a fare le designazioni previste dall'articolo 25.

Il Ministero dell'interno, entro il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione, mette a disposizione nel proprio sito internet il fac-simile dei moduli con cui possono essere depositati le liste, le dichiarazioni e gli altri documenti di cui ai commi precedenti.

«Art. 21. — La Cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale circoscrizionale accerta l'identità personale del depositante e, nel caso in cui si tratti di persona diversa da quelle designate ai sensi dell'art. 17, ne fa esplicita menzione nel verbale di ricevuta degli atti, di cui una copia è consegnata immediatamente al presentatore.

Nel medesimo verbale, oltre alla indicazione delle liste di candidati nei collegi plurinominali presentate, dei nomi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità e delle designazioni del contrassegno e dei delegati, è annotato il numero d'ordine progressivo attribuito dalla Cancelleria stessa a ciascuna lista secondo l'ordine di presentazione.»

«Art. 22. — L'Ufficio centrale circoscrizionale entro il giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati:

1) ricusa le liste presentate da persone diverse da quelle designate all'atto del deposito del contrassegno ai sensi dell'art. 17;

1-bis) ricusa le liste presentate da partiti o gruppi politici organizzati che non abbiano depositato lo statuto o la dichiarazione di trasparenza in conformità all'articolo 14, primo comma;

1-ter) ricusa le liste presentate da partiti o gruppi politici organizzati che non abbiano depositato il proprio o che non abbiano dichiarato il nome e il cognome della persona da indicare come proposta per l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 14-bis;

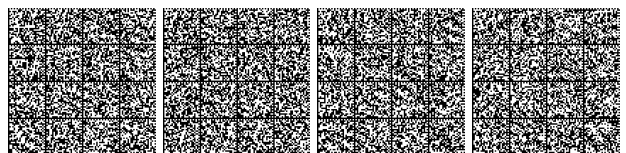
2) ricusa le liste contraddistinte con contrassegno non depositato presso il Ministero dell'interno, ai termini degli artt. 14, 15 e 16;

2-bis) comunica l'elenco delle liste presentate per l'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali e delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità, all'Ufficio centrale nazionale, il quale:

a) verifica se vi siano liste che non rispettano la condizione di cui all'articolo 18-bis, comma 1, quarto periodo; in caso affermativo ne comunica l'elenco agli Uffici centrali circoscrizionali, i quali le dichiarano non valide;

b) comunica a tutti gli uffici centrali circoscrizionali l'elenco, per ciascuna lista singola o coalizione di liste, dei candidati delle liste circoscrizionali presentate in tutte le circoscrizioni ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità;

3) verifica se le liste siano state presentate in termine, e siano sottoscritte dal numero di elettori prescritto, dichiarandole non valide se non corrispondono a queste condizioni; riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito al comma 3 dell'articolo 18-bis, cancellando gli ultimi nomi, e dichiara non valide le liste contenenti un numero di candidati inferiore a quello



stabilito al comma 3 dell'articolo 18-bis e quelle che non presentano i requisiti di cui al terzo periodo del medesimo comma le liste contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito al comma 2 dell'art. 18-bis, cancellando gli ultimi nomi e dichiara non valide le liste contenenti un numero di candidati inferiore a quello stabilito al comma dell'art. 18-bis;

4) cancella dalle liste di cui ai commi 1 e 2-bis dell'articolo 18-bis i nomi dei candidati, per i quali manca la prescritta accettazione;

5) cancella dalle liste di cui ai commi 1 e 2-bis dell'articolo 18-bis i nomi dei candidati che non abbiano compiuto o che non compiano il 25° anno di età al giorno delle elezioni, di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di nascita, o documento equipollente, o il certificato d'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica;

6) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione;

6-bis) comunica i nomi dei candidati di ciascuna lista e dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità all'Ufficio centrale nazionale, il quale verifica la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 18-bis, comma 3.1, e 19 e comunica eventuali irregolarità agli Uffici centrali circoscrizionali, che procedono per le eventuali modifiche nel modo seguente:

a) nel caso in cui risultino comunque rispettate le disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 3, inserendo in coda alle liste dei candidati i candidati dello stesso sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis;

b) nel caso in cui, procedendo ai sensi della lettera a), non risultino rispettate le disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 3, inserendo nei posti rimasti vacanti nelle liste i candidati dello stesso sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis;

6-ter) a seguito di eventuale rinuncia alla candidatura di *decesso del candidato entro la data di svolgimento delle elezioni, ovvero a seguito delle verifiche di cui al presente articolo ai fini del rispetto dei criteri di cui all'articolo 18-bis e di ulteriori verifiche prescritte dalla legge, procede all'eventuale modifica della composizione delle liste dei candidati nei collegi plurinominali nel modo seguente:*

a) nel caso in cui risultino comunque rispettate le disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 3, inserendo in coda alle liste dei candidati i candidati dello stesso sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis;

b) nel caso in cui, procedendo ai sensi della lettera a), non risultino rispettate le disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 3, inserendo nei posti rimasti vacanti nelle liste i candidati dello stesso sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis;

7) dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali di candidati già presentatisi in altro collegio.

I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall'ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.

L'ufficio centrale circoscrizionale si riunisce nuovamente il giorno successivo alle ore 12 per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti nonché correzioni formali e deliberare in merito.

«Art. 24. — L'Ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:

1) stabilisce, per ciascun collegio, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati dei candidati nei collegi uninominali e delle liste, appositamente convocati, il numero d'ordine da assegnare a ciascun candidato nel rispettivo collegio. I candidati nei collegi uninominali saranno riportati sulle schede e sul manifesto del relativo collegio secondo l'ordine risultato dal sorteggio;

2) stabilisce, mediante un unico sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare, in tutti i collegi plurinominali della circoscrizione, alle coalizioni e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista, nonché, per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione. I contrassegni di ciascuna lista, unitamente ai nomi dei candidati, nell'ordine numerico di cui all'articolo 18-bis, comma 3, e ai nomi dei candidati

delle liste presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità, sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio. Sui manifesti è riportato, per ciascuna lista singola o coalizione di liste, l'elenco dei candidati delle liste circoscrizionali presentate in tutte le circoscrizioni ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità, come comunicato ai sensi dell'articolo 22, primo comma, numero 2-bis), lettera b).

3) comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate;

4) trasmette immediatamente alla prefettura del comune capoluogo di regione le liste ammesse, con i relativi contrassegni, i quali devono essere riprodotti sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 14, per la stampa delle schede medesime e per l'adempimento di cui al numero 5);

5) provvede, per mezzo della prefettura del comune capoluogo di regione, alla stampa - su manifesti riproducenti i rispettivi contrassegni - delle liste nonché alla trasmissione di esse ai sindaci dei comuni inclusi nei collegi plurinominali per la pubblicazione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno precedente la data delle elezioni. Tre copie di ciascun manifesto devono essere consegnate ai presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione; una a disposizione dell'ufficio e le altre per l'affissione nella sala della votazione.

«Art. 30. — Nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, il Sindaco provvede a far consegnare al presidente di ogni ufficio elettorale di sezione:

1) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;

2) un esemplare della lista degli elettori della sezione, autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, e un estratto di tale lista, autenticato in ciascun foglio dal Sindaco e dal segretario comunale, per l'affissione nella sala della votazione;

3) l'elenco degli elettori della sezione che hanno dichiarato di voler votare nel luogo di cura dove sono degenti, a norma dell'art. 51;

4) tre copie del manifesto contenente le liste dei candidati del collegio plurinominali e i nominativi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità, una copia rimane a disposizione dell'ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione;

5) i verbali di nomina degli scrutatori;

6) le designazioni dei rappresentanti di lista, ricevute a norma dell'art. 25, secondo comma;

7) i pacchi delle schede che al sindaco sono stati trasmessi sigillati dalla Prefettura, con l'indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute;

8) un'urna del tipo descritto nell'art. 32;

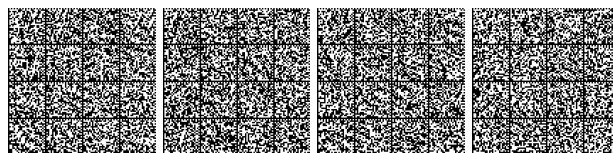
9) una cassetta o scatola per la conservazione delle schede autenticate da consegnare agli elettori;

10) un congruo numero di matite copiative per l'espressione del voto.

«Art. 31. — 1. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A-bis e A-ter allegate al presente testo unico e riproducono in fac-simile i contrassegni delle liste regolarmente presentate, secondo le disposizioni di cui all'articolo 24. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre.

2. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno della lista. A fianco del contrassegno, nello stesso rettangolo, sono elencati i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominali secondo il rispettivo ordine di presentazione. Ad eccezione del capolista, il nome e cognome di ciascun candidato è preceduto da un quadrato ove poter esprimere un segno indicante il voto di preferenza. Al di sotto del rettangolo di cui al primo periodo, entro un altro rettangolo, sono riportati i nomi e i cognomi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità.

3. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i rettangoli di ciascuna lista e quello contenente i nomi e i cognomi dei candidati della lista circoscrizionale presentata ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità sono posti all'interno di un rettangolo più ampio. All'interno di tale rettangolo più ampio, i rettangoli contenenti i contrassegni delle liste nonché i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominali sono posti sopra quello dei candidati della lista circoscrizionale presentata ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità su righe orizzontali ripartite in due rettangoli.



4. La larghezza del rettangolo contenente i nomi e i cognomi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità è doppia rispetto alla larghezza dei rettangoli contenenti il contrassegno nonché i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale. L'ordine delle coalizioni e delle liste è stabilito con sorteggio secondo le disposizioni dell'articolo 24.

4-bis. Nel caso in cui una lista singola non abbia presentato candidature in tutti i collegi plurinominali della circoscrizione, ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 1, quinto periodo, nei collegi plurinominali in cui non sono state presentate candidature la scheda di votazione e il manifesto di cui all'articolo 24 non recano nemmeno la lista circoscrizionale da tale lista presentata ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 2-bis. In caso di liste coalizzate, la disposizione di cui al periodo precedente si applica ai collegi plurinominali nei quali nessuna delle liste coalizzate abbia presentato candidature.

5. Nella parte esterna della scheda, entro un apposito rettangolo, è riportata in carattere maiuscolo la seguente dicitura: «Il voto si esprime tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta ed è espresso per tale lista e per i candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità ad essa collegati. Se è tracciato un segno sul rettangolo contenente i nomi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità il voto è espresso anche per la lista ad esso collegata e, nel caso di più liste collegate, il voto è ripartito tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti nel collegio». Il voto di preferenza per i candidati nel collegio plurinominale, ad eccezione del capolista, si esprime tracciando un segno nel quadrato posto a fianco del nome e cognome del candidato prescelto; nel caso di più preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda e della terza preferenza nell'ordine di lista.

6. Ogni scheda è dotata di un apposito tagliando rimovibile, dotato di codice progressivo alfanumerico generato in serie, denominato «tagliando antifrode», che è rimosso e conservato dagli uffici elettorali prima dell'inserimento della scheda nell'urna.».

«Art. 58. — Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente estrae dalla cassetta o scatola una scheda e, annotato il codice progressivo alfanumerico del tagliando antifrode, la consegna all'elettore opportunamente piegata insieme alla matita copiativa.

L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e può esprimere fino a tre preferenze per i candidati nel collegio plurinominale appartenenti alla medesima lista, escluso il capolista. Il voto è valido a favore della lista.

Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul rettangolo contenente i nomi e i cognomi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità, i voti sono validi a favore della lista. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio plurinominale.

Compiuta l'operazione di voto, l'elettore consegna al presidente la scheda chiusa e la matita. Il presidente constata la chiusura della scheda e, ove questa non sia chiusa, invita l'elettore a chiuderla, facendolo rientrare in cabina; ne verifica l'identità esaminando la firma e il bollo, e confrontando il numero scritto sull'appendice con quello scritto sulla lista; ne distacca l'appendice seguendo la linea tratteggiata, stacca il tagliando antifrode dalla scheda, controlla che il numero progressivo sia lo stesso annotato prima della consegna e, successivamente, pone la scheda senza tagliando nell'urna.

Uno dei membri dell'Ufficio accerta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui nella apposita colonna della lista sopraindicata.

Le schede mancanti dell'appendice o prive di numero, di bollo o della firma dello scrutatore non sono poste nell'urna, e gli elettori che le abbiano presentate non possono più votare. Esse sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al processo verbale, il quale fa anche menzione speciale degli elettori che, dopo ricevuta la scheda, non l'abbiano riconsegnata.».

«Art. 59-bis. — 1. Se l'elettore traccia un segno sul rettangolo contenente i nomi e i cognomi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità e sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale, il voto è comunque valido a favore della lista.

2. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno e un altro segno sulla lista di candidati nel collegio plurinominale della lista medesima, il voto è considerato valido a favore della lista.

3. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente i nomi e i cognomi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui i predetti candidati non sono collegati, il voto è nullo.

3-bis. Se l'elettore traccia un segno sul nominativo del candidato capolista, senza tracciare un segno sul contrassegno della lista medesima, si intende che abbia votato per la lista stessa.

3-ter. Se l'elettore traccia un segno sul nominativo di un candidato non capolista, il voto di preferenza si intende validamente espresso.

3-quater. Il voto di preferenza espresso validamente per uno o più candidati della medesima lista è considerato quale voto alla lista se l'elettore non ha tracciato altro segno in altro spazio della scheda.

3-quinquies. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista, è nullo il voto di preferenza espresso per il candidato incluso in altra lista.

3-sexies. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista e sul nominativo del candidato capolista di altra lista, è valido il voto espresso nei confronti della lista identificata dal contrassegno votato.

4.

5.

6. Ogni altro modo di espressione del voto, difforme dalle disposizioni di cui all'articolo 58, secondo comma, e al presente articolo, ne determina la nullità nel caso in cui sia manifestata l'intenzione di annullare la scheda o di rendere riconoscibile il voto.».

«Art. 68. — 1.

2.

3. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto e il cognome di ciascun candidato al quale è attribuito il voto di preferenza. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza. Prende altresì nota dei voti espressi nel solo rettangolo contenente i nomi e i cognomi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità collegati a più liste.

3-bis. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista e i voti di preferenza espressi per ciascun candidato. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.

4. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.

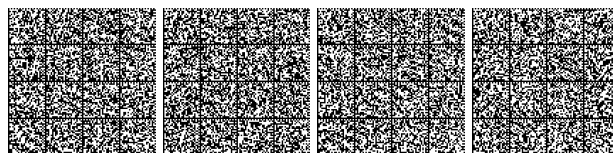
5.

6. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.

7. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.

8. Tutte queste operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale.

8-bis. Il presidente, preposto alla supervisione delle operazioni della sezione, nel corso delle operazioni di cui al presente articolo, verifica il corretto trattamento delle schede da parte degli scrutatori e del segretario, evitando l'uso improprio di penne, matite o altri strumenti di scrittura. I rappresentanti di lista possono segnalare al presidente eventuali violazioni di cui al precedente periodo, che devono obbligatoriamente essere annotate nel verbale.».



«Art. 71. — Il presidente, udito il parere degli scrutatori:

1) pronunzia in via provvisoria, facendolo risultare dal verbale, salvo il disposto dell'art. 87, sopra i reclami anche orali, le difficoltà e gli incidenti intorno alle operazioni della sezione, nonché sulla nullità dei voti;

2) decide, in via provvisoria, sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa e, nel dichiarare il risultato dello scrutinio, dà atto del numero dei voti di lista e dei voti di *preferenza ottenuti da ciascun candidato* contestati ed assegnati provvisoriamente e di quello dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati ai fini dell'ulteriore esame da compiersi dall'Ufficio centrale circoscrizionale ai sensi del n. 2) dell'art. 76.

I voti contestati debbono essere raggruppati, per le singole liste e per i singoli candidati, a seconda dei motivi di contestazione che debbono essere dettagliatamente descritti.

Le schede corrispondenti ai voti nulli o contestati a qualsiasi effetto e per qualsiasi causa, siano stati questi ultimi provvisoriamente assegnati o non assegnati, e le carte relative ai reclami ed alle proteste devono essere immediatamente vidimate dal presidente e da almeno due scrutatori.»

«Art. 77. — 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

a) (abrogata);

b) (abrogata);

c) *determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale e dei voti espressi nel solo rettangolo contenente i nomi e i cognomi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità collegati a più liste in coalizione di cui all'articolo 58, terzo comma, ultimo periodo, che sono attribuiti alla lista a seguito delle seguenti operazioni: l'Ufficio divide il totale dei voti validi conseguiti da tutte le liste della coalizione nel collegio plurinominale per il numero dei voti espressi a favore dei soli candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità, ottenendo il quoziente di ripartizione. Divide poi il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei voti da assegnare a ciascuna lista; i voti che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi;*

d) *per ciascuna lista determina la cifra elettorale individuale di collegio plurinominale di ciascun candidato, costituita dal numero di voti di preferenza validi conseguiti nelle sezioni elettorali del collegio plurinominale. Determina quindi la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, escluso il capolista, sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista;*

e) *determina la cifra elettorale percentuale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista per il totale dei voti validi del rispettivo collegio plurinominale, moltiplicato per cento;*

e-bis) *determina la cifra elettorale individuale percentuale di collegio plurinominale di ciascun candidato. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale individuale di collegio plurinominale di ciascun candidato per il totale dei voti validi del rispettivo collegio plurinominale, moltiplicato per cento;*

f) *determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio plurinominale della lista stessa;*

g) (abrogata);

h) (abrogata);

i) *determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste;*

l) *comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché il totale dei voti validi della circoscrizione.»*

«Art. 83. — 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali e *fermo restando quanto previsto dal comma 1-sexies*, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

a) *determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista.*

Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

b) *determina il totale nazionale dei voti validi. Esso è dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste;*

c) *determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle liste collegate in coalizione;*

d) *determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste collegate tra loro in coalizione;*

d-bis) *calcola i valori di cui alle lettere a) e c) escludendo i voti espressi nelle circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol, ai fini della ripartizione dei seggi assegnati nella restante parte del territorio nazionale, di cui alle lettere f) e g) del presente comma e ai commi 1-bis e 1-ter;*

e) *individua quindi le coalizioni di liste e le liste ammesse alla ripartizione dei seggi, identificandole nelle seguenti:*

1) *le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e che comprendano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;*

2) *le singole liste non collegate, o collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero 1), che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, nonché le singole liste non collegate in coalizione, rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione, con arrotondamento all'unità superiore.*

2-bis) *le liste collegate con altre nelle coalizioni di cui al numero 1), che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, nonché le liste collegate con altre nelle coalizioni di cui al medesimo numero 1) rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;*

2-ter) *per ciascuna coalizione di liste di cui al numero 1), la lista che abbia conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle non ammesse alla ripartizione dei seggi ai sensi del numero 2-bis);*

e-bis) *comunica all'Ufficio centrale circoscrizionale della circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol le cifre elettorali circoscrizionali delle coalizioni di liste calcolate ai sensi della lettera d), nonché le liste e le coalizioni ammesse alla ripartizione dei seggi ai sensi della lettera e);*

e-ter) *individua quindi tra le liste singole e le coalizioni di liste di cui alla lettera e), numeri 1) e 2), quella che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale;*

e-quater) *verifica se la cifra elettorale nazionale della lista singola o della coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi della lettera e-ter), corrisponda ad almeno il 42 per cento del totale nazionale dei voti validi;*

e-quinquies) *qualora la verifica di cui alla lettera e-quater) abbia dato esito positivo, verifica se nell'elezione del Senato della Repubblica la lista singola o la coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, lettera e-bis), del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo*



20 dicembre 1993, n. 533, sia quella collegata, ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 3-bis, del presente testo unico, alla lista singola o alla coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi della lettera e-ter) del presente comma, e verifica altresì se essa abbia conseguito almeno il 42 per cento del totale nazionale dei voti validi espressi nell'elezione del Senato della Repubblica;

e-sexies) qualora le verifiche di cui alla lettera e-quinquies) abbiano dato congiuntamente esito positivo, assegna alla lista singola o alla coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi della lettera e-ter), il premio di governabilità di cui all'articolo 1, comma 4, pari a settanta seggi, e procede ai sensi della lettera f);

e-septies) qualora la verifica di cui alla lettera e-quater) abbia dato esito negativo, ovvero una o entrambe le verifiche di cui alla lettera e-quinquies) abbiano dato esito negativo, procede ai sensi del comma 1-bis;

f) procede al riparto provvisorio dei seggi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), tra le coalizioni di liste e le singole liste di cui alla lettera e), numeri 1) e 2), del presente comma in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di queste, determinata ai sensi della lettera d-bis) del presente comma. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di tali coalizioni di liste e singole liste per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi, e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

f-bis) verifica se il totale dei seggi assegnati alla coalizione di liste o alla lista singola cui è stato attribuito il premio di governabilità, ivi compresi quelli assegnati ai sensi della lettera f), sia superiore a duecentoventi seggi complessivi; in questo totale sono compresi i seggi assegnati a tale coalizione o lista singola nelle circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol, come risultanti dalle comunicazioni di cui agli articoli 93, comma 3-bis, lettera c), e 93-septies, comma 3;

f-ter) qualora la verifica di cui alla lettera f-bis) abbia dato esito negativo, conferma il riparto dei seggi effettuato ai sensi della lettera f) e prosegue ai sensi delle lettere g) e seguenti; qualora la verifica di cui alla lettera f-bis) abbia dato esito positivo, prosegue ai sensi del comma 1-ter;

g) procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi fra le liste collegate di cui alla lettera e), numeri 2-bis) e 2-ter). A tal fine divide la somma delle cifre elettorali nazionali di tali liste, determinate ai sensi della lettera d-bis), per il numero di seggi già individuato ai sensi della lettera f). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

h) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle coalizioni di liste o singole liste ai sensi della lettera f). A tale fine divide la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle coalizioni di liste e delle singole liste ammesse al riparto per il numero di seggi da attribuire nella circoscrizione, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per il quoziente elettorale circoscrizionale, ottenendo così il quoziente di attribuzione. La parte intera del quoziente di attribuzione rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato le maggiori parti decimali e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.

Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le coalizioni di liste o singole liste alle quali è stato già attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alla lettera f). Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna coalizione di liste o singola lista corrisponda al numero di seggi determinato ai sensi della lettera f). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla coalizione di liste o singola lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più coalizioni di liste o singole liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre coalizioni di liste o singole liste in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla coalizione di liste o singola lista nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le coalizioni di liste o singole liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettante, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali coalizioni di liste o singole liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più coalizioni di liste o singole liste abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla coalizione di liste o alla singola lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata o, in caso di parità, a quella con la maggiore cifra elettorale nazionale.

Nel caso in cui non sia possibile attribuire il seggio eccedentario nella medesima circoscrizione, in quanto non vi siano coalizioni di liste o singole liste deficitarie con parti decimali di quozienti non utilizzate, l'Ufficio prosegue, per la stessa coalizione di liste o singola lista eccedentaria, nell'ordine dei decimali crescenti, a individuare un'altra circoscrizione, fino a quando non sia possibile sottrarre il seggio eccedentario e attribuirlo ad una coalizione di liste o singola lista deficitaria nella medesima circoscrizione. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla coalizione di liste o singola lista eccedentaria vengono sottratti i seggi nelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla coalizione di liste o singola lista deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbia le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;

i) procede quindi all'attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A tale fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse alla ripartizione ai sensi della lettera e), numeri 2-bis) e 2-ter), per il numero dei seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione ai sensi della lettera h). Nell'effettuare la divisione di cui al periodo precedente non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alla lettera g). Successivamente l'ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi della lettera g). In caso negativo, con riferimento alle liste eccedentarie e alle liste deficitarie, procede ai sensi della lettera h), periodi nono e seguenti.

1-bis. Nei casi di cui alla lettera e-septies) del comma 1, l'Ufficio centrale nazionale distribuisce i seggi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), secondo quanto disposto ai sensi delle lettere f), g), h) e i) del comma 1 del presente articolo.

1-ter. Qualora la verifica di cui alla lettera f-bis) del comma 1 abbia dato esito positivo, l'Ufficio centrale nazionale, ferma restando l'applicazione del premio di governabilità ai sensi del comma 1, lettere e-sexies), procede come segue:

a) assegna alla coalizione o alla lista singola cui è stato attribuito il premio di governabilità un numero di seggi pari alla differenza tra il numero centocinquanta e il numero dei seggi attribuiti alla medesima coalizione o alla lista singola nelle circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol; divide quindi la cifra elettorale nazionale di tale coalizione o lista singola per il numero di



seggi così determinato, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza; nell'effettuare tale divisione non tiene conto della parte frazionaria del quoziente;

b) procede ad un nuovo riparto ai sensi della lettera f) del comma 1, relativamente ai soli seggi spettanti alle coalizioni e alle liste singole di cui ai numeri 1) e 2) della lettera e) del comma 1 diverse da quella cui è stato attribuito il premio di governabilità, pari alla differenza tra il numero 314 e il numero di seggi calcolato ai sensi della lettera a). A questo fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per il numero di seggi determinato ai sensi del primo periodo, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o lista singola per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o lista singola. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o alle liste singole per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio;

c) procede ai sensi della lettera g) del comma 1, ripartendo tra le liste tra loro coalizzate i seggi spettanti a ciascuna coalizione ai sensi delle lettere a) e b) del presente comma;

d) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle coalizioni e alle liste singole ai sensi delle lettere a), b) e c). A tale fine, per la coalizione o la lista singola cui è stato attribuito il premio di governabilità, divide la rispettiva cifra elettorale circoscrizionale per il quoziente elettorale nazionale di maggioranza di cui alla lettera a), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alla coalizione o alla lista singola cui è stato attribuito il premio di governabilità, il cui valore è troncato alla sesta cifra decimale. Analogamente, per le altre coalizioni e liste singole, divide le rispettive cifre elettorali circoscrizionali per il quoziente elettorale di minoranza di cui alla lettera b), secondo periodo, ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione a tali coalizioni e liste singole. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici, ottenendo così il quoziente di attribuzione circoscrizionale. La parte intera del quoziente di attribuzione rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione e lista singola. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni e alle liste singole per le quali queste ultime divisioni hanno dato le maggiori parti decimali e, in caso di parità, alle coalizioni e alle liste singole che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le coalizioni e le liste singole alle quali è stato già attribuito il numero di seggi a esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alle lettere a), b) e c). Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna delle coalizioni e delle liste singole corrisponda al numero di seggi determinato ai sensi delle lettere a), b) e c). In caso negativo, con riferimento alle coalizioni e alle liste singole eccedentarie e alle coalizioni e alle liste singole deficitarie, procede ai sensi del comma 1, lettera h), periodi nono e seguenti;

e) successivamente, per ciascuna coalizione di liste, procede a ripartire i seggi a questa assegnati nelle circoscrizioni ai sensi della lettera d) tra le liste ammesse, procedendo come disposto dal comma 1, lettera i).

1-quater. L'Ufficio centrale nazionale procede ai sensi del comma 1-bis anche qualora si siano svolte le elezioni per il rinnovo della sola Camera dei deputati.

1-quinquies. Qualora, per qualsiasi motivo, la coalizione o la lista singola cui è attribuito il premio di governabilità ai sensi del comma 1, lettera e-sexies), non disponga del prescritto numero di candidati all'interno delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità, nelle circoscrizioni in cui tali candidati difettino, e limitatamente al numero di candidati mancanti, l'Ufficio centrale nazionale assegna i seggi corrispondenti alla coalizione o alla lista singola cui è attribuito il premio di governabilità secondo le disposizioni dell'articolo 86, comma 1, periodi secondo e seguenti. In assenza di candidati nei collegi plurinominali della circoscrizione, l'Ufficio centrale nazionale procede alle operazioni di cui all'articolo 86, comma 1, periodi secondo e seguenti, nella circoscrizione in cui la coalizione o la lista singola cui è attribuito il premio di governabilità abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo

secondo l'ordine decrescente, o, in mancanza di parti decimali non utilizzate, sulla base delle parti decimali già utilizzate, secondo l'ordine decrescente.

1-sexies. I voti espressi nelle circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol sono computati nella determinazione delle cifre elettorali nazionali delle liste e delle coalizioni di liste nonché del totale dei voti validi nazionali, ai fini del raggiungimento delle soglie di accesso alla ripartizione dei seggi di cui al comma 1, lettera e), e dell'individuazione della lista singola o coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale di cui al comma 1, lettera e-ter), nonché ai fini del raggiungimento della soglia minima prevista per l'attribuzione del premio di governabilità di cui al comma 1, lettera e-quater). Tali voti non sono considerati ai fini della ripartizione dei seggi assegnati nella restante parte del territorio nazionale, di cui ai commi 1, lettere f) e g), 1-bis e 1-ter.

2. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista e la singola lista o coalizione di liste eventualmente assegnataria del premio di governabilità.

3. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, un apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione.»

«Art. 83-bis. — 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute dall'Ufficio elettorale centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 2, procede:

a) alla proclamazione dei candidati della lista circoscrizionale presentata dalla lista singola o dalla coalizione di liste cui è stato attribuito il premio di governabilità;

b) all'attribuzione nei singoli collegi plurinominali dei seggi spettanti alle liste, in tutti i casi diversi da quello di cui all'articolo 83, comma 1-ter. A tale fine l'Ufficio:

1) determina il quoziente elettorale di collegio dividendo la somma delle cifre elettorali di collegio delle liste cui sono attribuiti seggi nella circoscrizione per il numero dei seggi da attribuire nel collegio stesso. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente;

2) divide quindi la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista per tale quoziente di collegio. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono assegnati alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. L'Ufficio esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato attribuito il numero di seggi a esse assegnato nella circoscrizione secondo la comunicazione di cui all'articolo 83, comma 2;

3) accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi ad essa attribuito nella circoscrizione dall'Ufficio elettorale centrale nazionale. In caso negativo, i seggi attribuiti in eccesso sono sottratti alla lista nei collegi in cui li ha ottenuti con la minore parte decimale dei quozienti di attribuzione; alla lista cui sono stati attribuiti seggi in numero minore di quelli spettanti, i seggi sono assegnati nel collegio in cui essa ha la maggiore parte decimale del quoziente di attribuzione non utilizzata.

1-bis. L'Ufficio centrale circoscrizionale, qualora i seggi siano stati assegnati alle liste ai sensi dell'articolo 83, comma 1-ter, procede come segue:

a) determina, ai fini della ripartizione, il quoziente elettorale circoscrizionale della lista singola ovvero delle liste della coalizione cui è stato attribuito il premio di governabilità, limitatamente alle liste cui sono assegnati seggi nella circoscrizione, e il quoziente elettorale circoscrizionale delle altre liste cui sono assegnati seggi nella circoscrizione, di seguito denominate, rispettivamente, "gruppo di liste di maggioranza" e "gruppo di liste di minoranza". Per determinare ciascuno dei quozienti, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di ciascun gruppo di liste per il totale dei seggi rispettivamente loro assegnati nella circoscrizione e trascura la parte frazionaria del risultato;

b) divide poi, per ciascun collegio plurinomiale, la cifra elettorale del gruppo di liste di maggioranza per il rispettivo quoziente elettorale determinato ai sensi della lettera a), ottenendo così l'indice di ripartizione di collegio plurinomiale del gruppo di liste di maggioranza, il cui valore è troncato alla sesta cifra decimale. Analogamente, per



le altre liste cui spettano seggi nella circoscrizione, divide il totale delle cifre elettorali di collegio per il quoziente elettorale di minoranza determinato ai sensi della medesima lettera a), ottenendo così l'indice di ripartizione di collegio plurinominale del gruppo di liste di minoranza, il cui valore è troncato alla sesta cifra decimale. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati al collegio e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nel collegio a ciascun gruppo di liste. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati al gruppo di liste per il quale le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, al gruppo di liste che abbia conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio;

c) successivamente accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascun gruppo di liste corrisponda al numero dei seggi complessivamente determinato dall'Ufficio centrale nazionale. In caso negativo, al gruppo di liste che abbia seggi eccedenti sottrae i seggi nei collegi nei quali i seggi stessi sono stati ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e li assegna, nei medesimi collegi, al gruppo di liste deficitario;

d) procede quindi all'assegnazione nei singoli collegi dei seggi spettanti alle liste di ciascun gruppo di liste. A tale fine, per ciascun gruppo di liste, procede ai sensi del comma 1, lettera b), numeri 1), 2) e 3).

2. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione.»

«Art. 84. — 1. Al termine delle operazioni di cui agli articoli precedenti, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti in ciascun collegio plurinominale, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, a partire dal candidato capolista e successivamente seguendo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera d).

2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in un collegio plurinominale e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi a essa spettanti in quel collegio, l'Ufficio centrale circoscrizionale assegna i seggi alla lista negli altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione in cui la lista medesima abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti negli altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione in cui la lista medesima abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente.

3. (abrogato).

4. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 2 residuino ancora seggi da assegnare alla lista, l'Ufficio centrale nazionale, previa apposita comunicazione dell'Ufficio centrale circoscrizionale, individua la circoscrizione in cui la lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata e procede a sua volta ad apposita comunicazione all'Ufficio centrale circoscrizionale competente. L'Ufficio centrale circoscrizionale provvede all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 2. Qualora al termine delle operazioni di cui ai precedenti periodi residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti nelle altre circoscrizioni in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente.

5. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 4 residuino ancora seggi da assegnare ad una lista in un collegio plurinominale, questi sono attribuiti, nell'ambito del collegio plurinominale originario, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente; esaurite le liste con la parte decimale del quoziente non utilizzata, si procede con le liste facenti parte della medesima coalizione, sulla base delle parti decimali del quoziente già utilizzate, secondo l'ordine decrescente. Qualora al termine delle operazioni di cui al primo periodo residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi sono attribuiti alle liste facenti parte della medesima coalizione negli altri collegi plurinominali della circoscrizione, partendo da quello in cui la coalizione abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata e procedendo secondo quanto previsto dal primo

periodo; si procede successivamente nei collegi plurinominali in cui la coalizione abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, secondo l'ordine decrescente.

6. (abrogato).

7. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 5 residuino ancora seggi da assegnare ad una lista, questi sono attribuiti alle liste facenti parte della medesima coalizione della lista deficitaria nelle altre circoscrizioni. A tale fine si procede con le modalità previste dai commi 4 e 5.

8. Nell'effettuare le operazioni di cui ai precedenti commi, in caso di parità della parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio.

9. Dell'avvenuta proclamazione effettuata ai sensi del presente articolo il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla segreteria generale della Camera dei deputati nonché alle singole prefetture-uffici territoriali del Governo, che la portano a conoscenza del pubblico.»

«Art. 86. — 1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, in un collegio plurinominale è attribuito, nell'ambito del medesimo collegio plurinominale, al candidato primo dei non eletti, seguendo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera d. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, tra quelli assegnati ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettera e-sexies), alle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità è assegnato, nell'ambito della medesima circoscrizione, al candidato primo dei non eletti, a partire dal candidato capolista e successivamente seguendo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera d), della lista coalizzata che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente; esaurite le liste con la parte decimale del quoziente non utilizzata, si procede con le liste facenti parte della medesima coalizione, sulla base delle parti decimali del quoziente già utilizzate, secondo l'ordine decrescente. Nel caso di circoscrizione suddivisa in più collegi plurinominali, il seggio è assegnato alla lista individuata ai sensi del secondo periodo del collegio plurinominale ove essa abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale percentuale di collegio.

2. Nel caso in cui una lista abbia già esaurito i propri candidati si procede con le modalità di cui all'articolo 84, commi 2, 4 e 5.

3. Nel caso in cui rimanga vacante un seggio attribuito in un collegio uninominale si procede ad elezioni suppletive.

4. Alle elezioni suppletive si procede ai sensi dei commi da 1 a 6 dell'articolo 21-ter del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in quanto applicabili.»

«Art. 92. — L'elezione uninominale nel Collegio "Valle d'Aosta", agli effetti dell'art. 22 del decreto legislativo 7 settembre 1945, n. 545, è regolata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, e con le modificazioni seguenti:

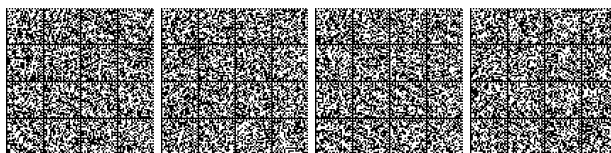
1) alla "Valle d'Aosta" spetta un solo deputato;

2) la candidatura deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta, anche in atti separati, da non meno di 300 e non più di 600 elettori del collegio. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della dichiarazione è ridotto della metà;

2-ter) i candidati nel collegio uninominale, all'atto della presentazione della candidatura, si collegano con una lista singola o con liste tra loro collegate che abbiano depositato il proprio contrassegno ai sensi dell'articolo 14, nel rispetto delle dichiarazioni di collegamento in coalizione rese ai sensi dell'articolo 14-bis e con le modalità stabilite dall'articolo 93-quinquies, commi 2 e 3;

3) la dichiarazione di candidatura dev'essere depositata, dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno anteriore a quello dell'elezione, presso la Cancelleria del Tribunale di Aosta; ciascun candidato nel collegio uninominale indica il contrassegno della lista, o i contrassegni delle liste coalizzate, cui è collegato ai sensi del numero 2-ter);

4) la votazione ha luogo con scheda stampata a cura del Ministero dell'interno secondo il modello descritto nelle tabelle G e H allegate al presente testo unico. Essa reca i nomi e i cognomi dei candi-



dati nel collegio uninominale, scritti entro un apposito rettangolo, sotto il quale è riportato, entro un altro rettangolo, il contrassegno della lista cui il candidato è collegato. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i rettangoli di ciascuna lista e quello del candidato nel collegio uninominale sono posti all'interno di un rettangolo più ampio. All'interno di tale rettangolo più ampio, i rettangoli contenenti i contrassegni delle liste sono posti sotto quello del candidato nel collegio uninominale su righe orizzontali ripartite in due rettangoli. La larghezza del rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale è doppia rispetto alla larghezza dei rettangoli contenenti il contrassegno.

L'elettore esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista. Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.

Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio uninominale.

Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato, il voto è nullo.».

«Art. 93 (Art. 93 T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 68, e L. 16 maggio 1956, n. 493, articoli 37, secondo periodo, e 39). — 1. Il Tribunale di Aosta, costituito ai sensi dell'articolo 13, con l'intervento di tre magistrati, ha le funzioni di Ufficio centrale elettorale.

2. È proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi, anche se non collegato ad una lista ammessa ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettera e).

3. In caso di parità è proclamato eletto il candidato più giovane di età.

3-bis. L'Ufficio centrale elettorale, inoltre: a) determina la cifra elettorale di collegio uninominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale e dei voti espressi a favore dei soli candidati nel collegio uninominale collegati a più liste in coalizione, di cui all'articolo 92, terzo comma, attribuiti alla lista a seguito delle seguenti operazioni: l'Ufficio divide il totale dei voti validi conseguiti da tutte le liste della coalizione nel collegio uninominale per il numero dei voti espressi a favore dei soli candidati nel collegio uninominale, ottenendo il quoziente di ripartizione. Divide poi il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei voti da assegnare a ciascuna lista; i voti che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi; b) determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste; c) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista e il totale dei voti validi della circoscrizione ai fini di quanto disposto dall'articolo 83, comma 1-sexies, nonché il nominativo del candidato nel collegio uninominale proclamato eletto e la lista o le liste ad esso collegate ai fini di quanto disposto dall'articolo 83, comma 1, lettera f-bis).».

«Art. 106. — L'elettore che sottoscrive più di una lista di candidati è punito con la pena dell'ammenda da 200 euro a 1.000 euro.».

«Art. 119. — 1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti di lista o di gruppo di candidati nonché, in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.

2. I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1 sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.».

— Si riporta la rubrica del titolo VI del citato d.P.R. n. 361 del 1957, come modificata dalla presente legge: «Disposizioni speciali per le circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol».

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 16-bis, 17-bis, 19, 20, 20-bis, 21 e 21-ter del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1993, n. 302, S.O., come modificato dalla presente legge:

«Art. 1. — 1. Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, i seggi sono ripartiti tra le regioni a norma dell'articolo 57 della Costituzione sulla base dei risultati riportati nell'ultimo decreto del Presidente della Repubblica che fissa, a scadenza quinquennale e ai soli fini elettorali, i dati del censimento permanente della popolazione a livello comunale, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

2. Fatti salvi i collegi uninominali delle regioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol, per l'assegnazione degli altri seggi ciascuna circoscrizione regionale è ripartita nei collegi plurinominali di cui alla tabella B.2 allegata al decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177. L'assegnazione dei seggi alle liste e alle coalizioni di liste nei collegi plurinominali è effettuata con metodo proporzionale, con l'eventuale attribuzione di un premio di governabilità da assegnare, alle condizioni previste dall'articolo 16-bis, alla lista singola o alla coalizione di liste che abbia conseguito il maggior numero di voti validi a livello nazionale in entrambe le Camere e che abbia conseguito almeno il 42 per cento di voti validi in ciascuna di esse. Il premio di governabilità è assegnato, nelle diverse circoscrizioni regionali, a liste circoscrizionali appositamente presentate, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, per un totale di trentacinque seggi complessivi. Alla lista singola o alla coalizione di liste assegnataria del premio di governabilità non possono comunque essere attribuiti più di centotredici seggi complessivi, ad esclusione dei seggi conseguiti nella circoscrizione Estero.

2-bis. (abrogato).

2-ter. Con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, sulla base dei risultati riportati nell'ultimo decreto del Presidente della Repubblica che fissa, a scadenza quinquennale e ai soli fini elettorali, i dati del censimento permanente della popolazione a livello comunale, e con esclusione delle regioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol, sono determinate:

a) la distribuzione tra le regioni di un numero complessivo di trentacinque seggi, da assegnare quale premio di governabilità, alle condizioni previste dall'articolo 16-bis;

b) per il caso di attribuzione del premio di governabilità, la distribuzione tra i collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione regionale dei seggi a questa spettanti ai sensi della distribuzione di cui al comma 1, detratti quelli di cui alla lettera a) del presente comma;

c) per il caso di mancata attribuzione del premio di governabilità, la distribuzione tra i collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione regionale di tutti i seggi a questa spettanti ai sensi della distribuzione di cui al comma 1.

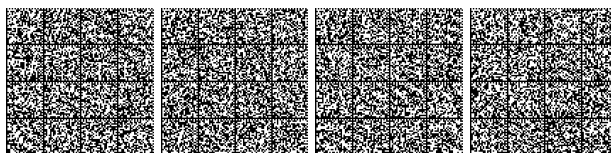
3. La regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste è costituita in un unico collegio uninominale.

4. La regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita in sei collegi uninominali definiti ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 422.

4-bis. I voti espressi nelle regioni di cui ai commi 3 e 4 sono computati nella determinazione delle cifre elettorali nazionali delle liste e delle coalizioni di liste nonché del totale dei voti validi nazionali esclusivamente ai fini indicati dall'articolo 16-bis, comma 1-sexies. I seggi attribuiti nelle medesime regioni sono computati ai fini della verifica di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera f-bis).

4-ter. Con riferimento alle regioni di cui ai commi 3 e 4, con il termine "lista" si intende il partito o il gruppo politico organizzato che abbia depositato il contrassegno ai sensi dell'articolo 14 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, cui i candidati nei collegi uninominali delle medesime regioni sono tenuti a collegarsi ai fini indicati dall'articolo 16-bis, comma 1-sexies, anche nel caso in cui tale partito o gruppo politico organizzato non presenti candidature in altre regioni.».

«Art. 2. — 1. Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale, favorendo l'equilibrio della rappresentanza tra donne e uomini con voto diretto, libero e segreto, sulla base dei voti espressi nelle



circoscrizioni regionali, in favore di liste, anche coalizzate tra loro, di candidati, nei confronti dei quali, ad eccezione del capolista, l'elettore può esprimere fino a tre preferenze.»

«Art. 8. — 1. I partiti o gruppi politici organizzati che intendono presentare candidature per l'elezione del Senato della Repubblica debbono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno con il quale dichiarano di volere distinguere le candidature medesime, con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 14, 14-bis, 15, 16 e 17 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

1-bis. Nel medesimo atto del deposito del contrassegno, i partiti o i gruppi politici organizzati che si presentano singolarmente o collegati tra loro ai sensi del comma 1, se intendono concorrere all'attribuzione del premio di governabilità di cui all'articolo 1, comma 2, dichiarano altresì il collegamento con partiti o gruppi politici organizzati che si presentano, singolarmente o collegati tra loro, per l'elezione della Camera dei deputati, ai sensi degli articoli 14 e 14-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.»

«Art. 9. — 1. La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.

2. La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali, con l'indicazione dei candidati della lista circoscrizionale presentata ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità, è disciplinata dalle disposizioni contenute nell'articolo 18-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. È ammessa la presentazione di liste anche in una sola regione.

2-bis. Nel caso di elezioni per il rinnovo del solo Senato della Repubblica, i partiti o gruppi politici organizzati presentano esclusivamente liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e non presentano liste di candidati circoscrizionali ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 2-bis, del medesimo testo unico.

3.

4. In ogni collegio plurinominali ciascuna lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati presentati secondo un ordine numerico. Il numero dei candidati è, in ogni caso, pari a sette, compreso il capolista. A pena di inammissibilità, i candidati, compreso il capolista, sono collocati secondo un ordine alternato di genere.

4-bis. Nel complesso delle candidature, a livello nazionale, presentate nelle circoscrizioni regionali da ogni lista o coalizione di liste ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima. L'Ufficio elettorale regionale trasmette i nominativi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate, da ciascuna lista singola o coalizione di liste, ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità, all'Ufficio centrale nazionale, il quale assicura il rispetto di quanto previsto dal presente comma, in sede di verifica dei requisiti di cui all'articolo 22, primo comma, numeri 3), 4) e 5), del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. L'Ufficio centrale nazionale comunica a tutti gli uffici elettorali regionali l'elenco, per ciascuna lista singola o coalizione di liste, dei candidati delle liste circoscrizionali presentate in tutte le circoscrizioni ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità.

5. Le liste dei candidati e la relativa documentazione sono presentate per ciascuna regione alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale regionale, con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 18-bis, 19, 20 e 21 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.»

«Art. 11. — 1. L'ufficio elettorale regionale, appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi o, nel caso in cui sia stato presentato ricorso, appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:

a) stabilisce, mediante un unico sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare, in tutti i collegi plurinominali della circoscrizione regionale, alle coalizioni e

alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista, nonché, per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione. I contrassegni di ciascuna lista, unitamente ai nominativi dei candidati, nell'ordine numerico di presentazione, e ai nominativi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità, sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio. Sui manifesti sono riportati, per ciascuna lista singola o coalizione di liste, i nominativi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate in tutte le circoscrizioni regionali, ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità, come comunicati ai sensi dell'articolo 9, comma 4-bis, ultimo periodo;

b) comunica ai delegati le definitive decisioni adottate;

c) procede, per mezzo delle prefetture - uffici territoriali del Governo:

1) alla stampa delle schede di votazione, recanti i contrassegni delle liste, i quali devono essere riprodotti sulle schede medesime con i colori depositati presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 8;

2) alla stampa del manifesto con le liste dei candidati, con i relativi contrassegni e numero d'ordine, e all'invio del manifesto ai sindaci dei comuni della circoscrizione, i quali ne curano l'affissione nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione.

2.

3. Le schede sono di carta consistente e sono fornite a cura del Ministero dell'interno, con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 31 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Le schede hanno le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegato al presente testo unico.

3-bis. Nel caso in cui una lista singola non abbia presentato candidature in tutti i collegi plurinominali della regione, nei collegi plurinominali in cui non sono state presentate candidature la scheda di votazione e il manifesto non recano nemmeno la lista circoscrizionale da tale lista presentata ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità. In caso di liste coalizzate, la disposizione di cui al periodo precedente si applica ai collegi plurinominali nei quali nessuna delle liste coalizzate abbia presentato candidature.

4. Le schede devono pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate.

4-bis. La scheda elettorale per l'elezione uninominale nel collegio della Valle d'Aosta deve recare doppie diciture in lingua italiana ed in lingua francese.»

«Art. 13. — 1. All'elezione dei senatori partecipano gli elettori che hanno compiuto la maggiore età.

2. Il presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio, nonché i militari delle Forze armate e gli appartenenti a Corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle Forze di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono ammessi a votare, rispettivamente, nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni o nel comune in cui si trovano per causa di servizio.

3. I rappresentanti delle liste dei candidati nelle elezioni del Senato della Repubblica votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, purché siano elettori della circoscrizione regionale.

4. I rappresentanti delle liste dei candidati alle elezioni della Camera dei deputati votano per l'elezione del Senato della Repubblica nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni, purché siano elettori della circoscrizione regionale.»

«Art. 14. — 1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista. Il voto è valido a favore della lista. Ogni elettore, inoltre, può esprimere fino a tre preferenze in favore di candidati nel collegio plurinominali della lista votata che non sono capolista. Il voto di preferenza si esprime tracciando un segno nel quadrato posto a fianco del nome e cognome del candidato prescelto, riportato nell'apposita colonna a fianco del contrassegno di lista. Nel caso di più preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda e della terza preferenza nell'ordine di lista.

2. Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul rettangolo contenente i nominativi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità, i voti sono validi



a favore della lista. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio plurinominale.

3. Si applica quanto previsto dagli articoli 59 e 59-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.»

«Art. 16. — 1. L'Ufficio elettorale regionale, compiute le operazioni previste dall'articolo 76 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

a) (abrogato);

b) (abrogato);

c) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale e dei voti espressi nel solo rettangolo contenente i nominativi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità collegati a più liste in coalizione, che sono attribuiti alla lista a seguito delle seguenti operazioni: l'Ufficio divide il totale dei voti validi conseguiti da tutte le liste della coalizione nel collegio per il numero dei voti espressi tracciando un segno sul solo rettangolo contenente i nominativi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità collegati a più liste in coalizione, ottenendo il quoziente di ripartizione. Divide poi il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei voti da assegnare a ciascuna lista; i voti che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi;

d) per ciascuna lista determina la cifra elettorale individuale di collegio plurinominale di ciascun candidato, costituita dal numero di voti di preferenza validi conseguiti nelle sezioni elettorali del collegio plurinominale. Determina quindi la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, escluso il capolista, sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista;

e) determina la cifra elettorale percentuale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista per il totale dei voti validi del rispettivo collegio plurinominale, moltiplicato per cento;

e-bis) determina la cifra elettorale individuale percentuale di collegio plurinominale di ciascun candidato. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale individuale di collegio plurinominale di ciascun candidato per il totale dei voti validi del rispettivo collegio plurinominale, moltiplicato per cento;

f) determina la cifra elettorale regionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio plurinominale della lista stessa;

g) (abrogata);

h) (abrogata);

i) determina il totale dei voti validi della regione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali regionali di tutte le liste;

l) comunica all'Ufficio elettorale centrale nazionale di cui all'articolo 12 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale regionale di ciascuna lista nonché il totale dei voti validi della regione.»

«Art. 16-bis. — 1. L'Ufficio elettorale centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici elettorali regionali, e fermo restando quanto previsto dal comma 1-sexies, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali regionali conseguite nelle singole regioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

b) determina il totale nazionale dei voti validi. Esso è dato dalla somma delle cifre elettorali regionali di tutte le liste;

c) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle liste collegate tra loro in coalizione;

d) determina la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali regionali delle liste collegate tra loro in coalizione, individuate ai sensi dell'ultimo periodo della lettera c);

e) individua quindi le coalizioni di liste e le liste ammesse alla ripartizione dei seggi, identificandole nelle seguenti:

1) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e che comprendano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi almeno in una regione, ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una regione ad autonomia speciale, il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione regionale ai sensi dell'articolo 16, con arrotondamento all'unità superiore;

2) le singole liste non collegate, o collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero 1), che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, e le singole liste non collegate, o collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero 1), che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi almeno in una regione, nonché le liste non collegate, o collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero 1), rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione regionale ai sensi dell'articolo 16, con arrotondamento all'unità superiore;

2-bis) le liste collegate con altre nelle coalizioni di cui al numero 1), che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, nonché le liste collegate nelle coalizioni di cui al medesimo numero 1) che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi almeno in una regione;

2-ter) per ciascuna coalizione di liste di cui al numero 1), la lista che abbia conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle non ammesse alla ripartizione dei seggi ai sensi del numero 2-bis);

e-bis) individua quindi tra le liste singole e le coalizioni di liste di cui alla lettera e), numeri 1) e 2), quella che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale;

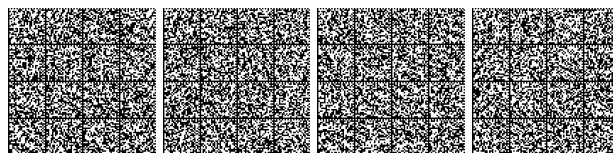
e-ter) verifica se la cifra elettorale nazionale della lista singola o della coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi della lettera e-bis), corrisponda almeno al 42 per cento del totale nazionale dei voti validi;

e-quater) qualora la verifica di cui alla lettera e-ter) abbia dato esito positivo, verifica se nell'elezione della Camera dei deputati la lista singola o la coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettera e-ter), del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sia quella collegata, ai sensi dell'articolo 8, comma 1-bis, del presente testo unico, alla lista singola o alla coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi della lettera e-bis) del presente comma, e verifica altresì se essa abbia conseguito almeno il 42 per cento del totale nazionale dei voti validi espressi nell'elezione della Camera dei deputati;

e-quinquies) qualora le verifiche di cui alla lettera e-quater) abbiano dato congiuntamente esito positivo, attribuisce alla lista singola o alla coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi della lettera e-bis), il premio di governabilità di cui all'articolo 1, comma 2, pari a trentacinque seggi, e procede ai sensi della lettera f);

e-sexies) qualora la verifica di cui alla lettera e-ter) abbia dato esito negativo, ovvero una o entrambe le verifiche di cui alla lettera e-quater) abbiano dato esito negativo, procede ai sensi del comma 1-bis;

f) procede, per ciascuna regione, a una prima distribuzione provvisoria dei seggi di cui all'articolo 1, comma 2-ter, lettera b), tra le coalizioni e le singole liste individuate ai sensi della lettera e), numeri 1) e 2), in base alla cifra elettorale regionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali regionali di ciascuna



coalizione e lista singola per il numero dei seggi da assegnare nella regione, ottenendo così il quoziente elettorale regionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione e lista singola per il quoziente elettorale regionale. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione e lista singola. I seggi che rimangono ancora da assegnare sono rispettivamente assegnati alle coalizioni o liste singole per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Determina poi il totale nazionale dei seggi assegnati in base a tale attribuzione provvisoria a ciascuna coalizione di liste e lista singola. Tale totale è dato, per ciascuna coalizione e lista singola, dalla somma dei seggi ad essa assegnati in ciascuna regione. Infine, ordina all'interno di un'unica graduatoria nazionale crescente i resti che in ciascuna regione hanno dato luogo all'attribuzione di seggi alla coalizione o alla lista singola di cui alla lettera e-bis);

f-bis) verifica se il totale dei seggi assegnati alla coalizione o alla lista singola cui è stato attribuito il premio di governabilità, ivi compresi quelli assegnati ai sensi della lettera f), sia superiore a centotredici seggi complessivi; in questo totale sono compresi i seggi assegnati a tale coalizione o lista singola nelle regioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol, come risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 21, comma 2-bis, lettera c);

f-ter) qualora la verifica di cui alla lettera f-bis) abbia dato esito negativo, conferma il riparto dei seggi effettuato ai sensi della lettera f) e comunica il risultato delle operazioni agli Uffici elettorali regionali ai sensi del comma 1-septies;

f-quater) qualora la verifica di cui alla lettera f-bis) abbia dato esito positivo, prosegue ai sensi del comma 1-ter.

1-bis. Nei casi di cui al comma 1, lettera e-sexies), l'Ufficio procede, per ciascuna regione, alla distribuzione dei seggi di cui all'articolo 1, comma 2-ter, lettera c), tra le coalizioni e le liste singole individuate ai sensi dei numeri 1) e 2) della lettera e) del comma 1 del presente articolo in base alla cifra elettorale regionale di ciascuna di queste, secondo quanto disposto dal comma 1, lettera f), periodi secondo e seguenti. Procede poi alle comunicazioni agli Uffici elettorali regionali di cui al comma 1-septies.

1-ter. Nel caso di cui al comma 1, lettera f-quater), l'Ufficio procede come segue:

a) ferma restando l'assegnazione dei trentacinque seggi del premio di governabilità ai sensi del comma 1, lettera e-quinquies), sottrae alla coalizione o alla lista singola cui è stato attribuito il premio di governabilità un numero di seggi pari alla differenza tra il numero totale dei seggi ad essa attribuiti ai sensi del comma 1, lettera f), comprensivo dei seggi ad essa assegnati nelle regioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol, come risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 21, comma 2-bis, lettera c), e il numero 78. I seggi sono sottratti nelle regioni sulla base della graduatoria nazionale crescente dei resti di cui al comma 1, lettera f), ultimo periodo, in numero pari a quanto determinato ai sensi del periodo precedente. Nel caso in cui, terminata la graduatoria nazionale dei resti di cui al comma 1, lettera f), ultimo periodo, risultino ancora seggi da sottrarre, l'Ufficio prosegue sottraendo gli ulteriori seggi nelle regioni in cui la coalizione o la lista singola cui è stato attribuito il premio di governabilità ha conseguito la minore cifra elettorale regionale percentuale, calcolata come rapporto tra la cifra elettorale regionale e il totale dei voti della regione, moltiplicato per cento. I seggi sono sottratti, uno per regione, fino alla concorrenza del numero determinato al primo periodo. Sono escluse dalle operazioni di cui al terzo periodo le regioni in cui è già stato sottratto un seggio ai sensi del secondo periodo e quelle in cui alla coalizione o alla lista singola cui è stato attribuito il premio di governabilità, a seguito delle operazioni di cui al comma 1, lettera f), è stato attribuito un solo seggio. Nel caso in cui, al termine delle operazioni di cui ai periodi precedenti, risultino ancora seggi da sottrarre, l'Ufficio ripete le operazioni di cui ai periodi terzo e quarto fino alla concorrenza del numero di seggi determinato al primo periodo, escludendo dalle operazioni le regioni in cui alla coalizione o alla lista singola cui è stato attribuito il premio di governabilità, anche a seguito delle operazioni di cui ai periodi precedenti, risulti attribuito un solo seggio;

b) in ciascuna regione in cui è stato sottratto un seggio ai sensi della lettera a), è corrispondentemente assegnato un seggio alla coalizione o alla lista singola diversa da quella cui è stato attribuito il premio di governabilità che, a seguito della ripartizione regionale di cui

al comma 1, lettera f), presenta il maggiore resto non utilizzato, ovvero, nel caso in cui non vi siano resti non utilizzati, a quella che presenta la maggiore cifra elettorale regionale.

1-quater. L'Ufficio elettorale centrale nazionale procede ai sensi del comma 1-bis anche qualora si siano svolte le elezioni per il rinnovo del solo Senato della Repubblica.

1-quinquies. Qualora, per qualsiasi motivo, la coalizione o la lista singola cui è attribuito il premio di governabilità ai sensi del comma 1, lettera e-quinquies), non disponga del prescritto numero di candidati all'interno delle liste circoscrizionali pre sentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità, nelle circoscrizioni in cui tali candidati difettino, e limitatamente al numero di candidati mancanti, l'Ufficio centrale nazionale assegna i seggi corrispondenti alla coalizione o lista singola cui è attribuito il premio di governabilità secondo le disposizioni dell'articolo 83, comma 1-quinquies, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in quanto applicabili.

1-sexies. I voti espressi nelle circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol sono computati nella determinazione delle cifre elettorali nazionali delle liste e delle coalizioni di liste, nonché del totale dei voti validi nazionali, ai fini del raggiungimento delle soglie di accesso alla ripartizione dei seggi di cui al comma 1, lettera e), e dell'individuazione della lista singola o della coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale di cui al comma 1, lettera e-bis), nonché ai fini del raggiungimento della soglia minima prevista per l'attribuzione del premio di governabilità di cui al comma 1, lettera e-ter).

1-septies. Al termine delle operazioni, l'Ufficio elettorale centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, comunica agli Uffici elettorali regionali: l'elenco delle liste e delle coalizioni di liste individuate ai sensi del comma 1, lettera e); la coalizione o la lista singola eventualmente assegnataria del premio di governabilità ai sensi del comma 1, lettera e-quinquies); l'assegnazione dei seggi alle coalizioni di liste e alle liste singole nella rispettiva regione come determinata ai sensi del comma 1, lettere f) e f-ter), ovvero nei casi di cui ai commi 1-bis e 1-ter..»

«Art. 17-bis. — 1. Al termine delle operazioni di cui agli articoli precedenti, l'Ufficio elettorale regionale proclama eletti in ciascun collegio plurinomine, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, a partire dal candidato capolista e successivamente seguendo la graduatoria di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d).

2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in un collegio plurinomine e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi a essa spettanti in quel collegio, si applica l'articolo 84 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, ad eccezione di quanto previsto dai commi 4 e 7.

3. Nel caso di elezione in più collegi si applica quanto previsto dall'articolo 85 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361..»

«Art. 19. — 1. (abrogato).

2. Nel caso in cui rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, un seggio in un collegio plurinomine si applica l'articolo 86 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361..»

«Art. 20. — 1. L'elezione uninominale nel collegio uninominale della regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e nei collegi uninominali della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è regolata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, e dalle norme seguenti:

a) la candidatura deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta da non meno di 300 e da non più di 600 elettori del collegio. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della candidatura è ridotto della metà. La dichiarazione di candidatura è effettuata presso la cancelleria del tribunale del capoluogo di regione; ciascun candidato nel collegio uninominale indica il contrassegno della lista, o i contrassegni delle liste coalizzate, cui è collegato ai sensi della lettera a-bis);

a-bis) i candidati nel collegio uninominale, all'atto della presentazione della candidatura, si collegano con una lista singola o con liste tra loro collegate che abbiano depositato il proprio contrassegno



ai sensi dell'articolo 8, nel rispetto delle dichiarazioni di collegamento in coalizione rese ai sensi dell'articolo 14-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;

a-ter) nel complesso delle candidature presentate da ogni lista o coalizione di liste nei collegi uninominali, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima;

b);

c) la votazione ha luogo con scheda stampata a cura del Ministero dell'interno secondo il modello descritto nelle tabelle B-bis e B-ter allegate al presente testo unico. Essa reca i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio uninominale, scritti entro un apposito rettangolo, sotto il quale è riportato, entro un altro rettangolo, il contrassegno della lista cui il candidato è collegato. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i rettangoli di ciascuna lista e quello del candidato nel collegio uninominale sono posti all'interno di un rettangolo più ampio. All'interno di tale rettangolo più ampio, i rettangoli contenenti i contrassegni delle liste sono posti sotto quello del candidato nel collegio uninominale su righe orizzontali ripartite in due rettangoli. La larghezza del rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale è doppia rispetto alla larghezza dei rettangoli contenenti il contrassegno;

c-bis) l'elettore esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista. Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale;

c-ter) nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio uninominale;

c-quater) se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato, il voto è nullo;

d) il tribunale del capoluogo di regione, costituito in ufficio elettorale regionale ai sensi dell'articolo 7, esercita le sue funzioni con l'intervento di tre magistrati.»

«Art. 20-bis. — 01. La presentazione delle candidature nei collegi uninominali è regolata dalle disposizioni del titolo VI del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in quanto applicabili.

1. A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio uninominale.»

«Art. 21. — 1. L'ufficio elettorale regionale procede, con l'assistenza del cancelliere, alle seguenti operazioni:

a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;

b) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali.

2. Il presidente dell'ufficio elettorale regionale, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto per ciascun collegio il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi, anche se non collegato ad una lista ammessa ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, lettera e). In caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato più anziano di età.

2-bis. L'ufficio elettorale regionale, inoltre:

a) determina la cifra elettorale di collegio uninominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale e dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati a più liste in coalizione di cui all'articolo 20, comma 1, lettera a-bis), attribuiti alla lista a seguito delle seguenti operazioni: l'ufficio divide il totale dei voti validi conseguiti da tutte le liste della coalizione nel collegio uninominale per il numero dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali, ottenendo il quoziente di ripartizione. Divide poi il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei voti da assegnare a ciascuna lista; i voti che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi;

b) determina il totale dei voti validi della regione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali regionali di tutte le liste;

c) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale regionale di ciascuna lista e il totale dei voti validi della regione ai fini di quanto disposto dall'articolo 16-bis, comma 1-sexies, nonché i nominativi dei candidati nei collegi uninominali proclamati eletti e la lista o le liste ad essi collegati, ai fini di quanto disposto dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera f-bis).».

«Art. 21-ter. — 1. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di senatore in uno dei collegi uninominali delle regioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol, il presidente del Senato della Repubblica ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno perché si proceda ad elezione suppletiva nel collegio interessato.

2. I comizi sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, purché intercorra almeno un anno fra la data della vacanza e la scadenza normale della legislatura.

3. Le elezioni suppletive sono indette entro novanta giorni dalla data della vacanza dichiarata dalla Giunta delle elezioni.

3-bis. Qualora entro il termine di centottanta giorni dalla dichiarazione della vacanza si svolgano altre consultazioni elettorali nel medesimo territorio o in una parte di esso, il Governo può disporre la proroga del termine di cui al comma 3 fino alla data necessaria per permettere lo svolgimento contestuale con tali consultazioni.

4. Qualora il termine di novanta giorni di cui al comma 3 cada in un periodo compreso tra il 1° agosto e il 15 settembre, il Governo è autorizzato a prorogare tale termine di non oltre quarantacinque giorni; qualora il termine suddetto cada in un periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 gennaio, il Governo può disporre la proroga per non oltre trenta giorni.

5. Il senatore eletto con elezione suppletiva cessa dal mandato con la scadenza costituzionale o l'anticipato scioglimento del Senato della Repubblica.

6. Nel caso in cui si proceda ad elezioni suppletive, le cause di ineleggibilità previste dall'articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni.

7.».

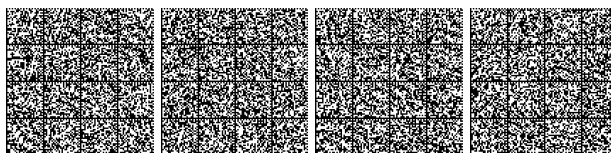
— Si riporta la rubrica del titolo VII del citato d.lgs. n. 533 del 1993, come modificata dalla presente legge: «Disposizioni speciali per le regioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol».

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 3 novembre 2017, n. 165 (Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 2017, n. 264, come modificato dalla presente legge:

«Art. 3 (Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali). — 1. Per l'elezione della Camera dei deputati, il Governo è delegato ad adottare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come sostituita dalla presente legge, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) fatto salvo quanto stabilito per la circoscrizione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione della Camera dei deputati sono costituiti 231 collegi uninominali. Nelle circoscrizioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Molise sono costituiti, rispettivamente, sei e due collegi uninominali come territorialmente definiti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, recante determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica; tra le altre circoscrizioni del territorio nazionale, di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come sostituita dalla presente legge, i collegi uninominali sono ripartiti in numero proporzionale alla rispettiva popolazione determinata sulla



base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, come riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica;

b) con esclusione della circoscrizione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, in ciascuna delle altre circoscrizioni del territorio nazionale sono costituiti collegi plurinominali formati dall'aggregazione di collegi uninominali contigui; il numero dei collegi plurinominali costituiti in ciascuna circoscrizione e il territorio di ciascuno di essi sono determinati in modo che in ciascun collegio plurinominali, sulla base della popolazione residente calcolata ai sensi della lettera a), sia assegnato un numero di seggi determinato dalla somma del numero dei collegi uninominali che lo costituiscono e di un ulteriore numero di seggi, di norma, non inferiore a tre e non superiore a otto, in modo tale che tendenzialmente risulti minimo il numero di collegi plurinominali nei quali è assegnato un numero di seggi inferiore al valore medio; al Molise è assegnato un seggio da attribuire con metodo proporzionale ai sensi degli articoli 83 e 83-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957. Ciascun collegio uninominali della circoscrizione è compreso in un collegio plurinominali. Nelle circoscrizioni Trentino-Alto Adige/Südtirol, Umbria, Molise e Basilicata è costituito un unico collegio plurinominali comprensivo di tutti i collegi uninominali della circoscrizione;

c) la popolazione di ciascun collegio uninominali e di ciascun collegio plurinominali può scostarsi dalla media della popolazione, rispettivamente, dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali della circoscrizione di non oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto;

d) nella formazione dei collegi uninominali e nella formazione dei collegi plurinominali sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio, tenendo altresì conto delle unità amministrative su cui insistono e, ove necessario, dei sistemi locali, e, di norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi uninominali e i collegi plurinominali, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi e criteri direttivi di cui al presente comma, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi. Fermi restando i principi e criteri direttivi previsti per la determinazione dei collegi plurinominali, nelle circoscrizioni nelle quali il numero dei collegi uninominali è pari a quello previsto dal citato decreto legislativo n. 535 del 1993 la formazione dei collegi uninominali è effettuata adottando come riferimento, ove possibile, le delimitazioni dei collegi previste dal medesimo decreto legislativo n. 535 del 1993;

e) nella circoscrizione Friuli-Venezia Giulia uno dei collegi uninominali è costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

2. Il Governo è delegato a determinare, con il medesimo decreto legislativo di cui al comma 1, i collegi uninominali e i collegi plurinominali ai fini dell'elezione del Senato della Repubblica, nell'ambito di ciascuna regione, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) fatto salvo quanto stabilito per le circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol, nelle restanti regioni del territorio nazionale per l'elezione del Senato della Repubblica sono costituiti 109 collegi uninominali. Il territorio della regione Molise è costituito in un unico collegio uninominali. Nelle altre regioni i collegi uninominali sono ripartiti in numero proporzionale alla rispettiva popolazione determinata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, come riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica;

b) con esclusione delle regioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, Trentino-Alto Adige/Südtirol e Molise, in ciascuna delle restanti regioni sono costituiti collegi plurinominali formati dall'aggregazione di collegi uninominali contigui; il numero dei collegi plurinominali costituiti in ciascuna regione e il territorio di ciascuno di essi sono determinati in modo che in ciascun collegio plurinominali, sulla base della popolazione residente calcolata ai sensi della lettera a), sia assegnato un numero di seggi determinato dalla somma del numero dei collegi uninominali che lo costituiscono e di un ulteriore numero di seggi, di norma, non inferiore a due e non superiore a otto, in modo tale che tendenzialmente risulti minimo il numero dei collegi plurinominali nei quali è assegnato un numero di seggi inferiore al valore medio. Ciascun collegio uninominali della regione è compreso in un collegio plurinominali;

c) la popolazione di ciascun collegio uninominali e di ciascun collegio plurinominali può scostarsi dalla media della popolazione, rispettivamente, dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali della circoscrizione di non oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto;

d) nella formazione dei collegi uninominali e nella formazione dei collegi plurinominali sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio e, di norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi uninominali e i collegi plurinominali, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi e criteri direttivi di cui al presente comma, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;

e) nella regione Friuli-Venezia Giulia uno dei collegi uninominali è costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

3. Ai fini della predisposizione dello schema del decreto legislativo di cui ai commi 1 e 2, il Governo si avvale di una commissione composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci esperti in materia attinenti ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

4. Lo schema del decreto legislativo di cui ai commi 1 e 2 è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di quindici giorni dalla data di trasmissione. Qualora il decreto legislativo non sia conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare alle Camere una relazione contenente adeguata motivazione.

5. In caso di mancata espressione del parere di cui al comma 4 nel termine previsto, il decreto legislativo può comunque essere emanato.

6. (abrogato).

7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali, sono definite le modalità per consentire in via sperimentale la raccolta con modalità digitale delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle candidature e delle liste in occasione di consultazioni elettorali, anche attraverso l'utilizzo della firma digitale e della firma elettronica qualificata. Sullo schema del decreto è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono nel termine di quarantacinque giorni.».

Note all'art. 5:

— Per il testo dell'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, si veda nelle note all'articolo 1.

Note all'art. 6:

— Si riporta il testo degli articoli 6, 7, 8, 11, 15 e 16, della legge 27 dicembre 2001, n. 459 (Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 5 gennaio 2002, n. 4, come modificato dalla presente legge:

«Art. 6. — 1. Nell'ambito della circoscrizione Estero sono individuate le seguenti ripartizioni comprendenti Stati e territori afferenti a:

a) Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia;

b) Americhe, Africa, Asia, Oceania e Antartide;

c) (abrogato);

d) (abrogato).

2. Per l'elezione della Camera dei deputati, in ciascuna delle ripartizioni di cui al comma 1 è eletto un deputato, mentre gli altri seggi sono distribuiti tra le stesse ripartizioni in proporzione al numero dei cittadini italiani che vi risiedono, secondo l'elenco di cui all'articolo 5, comma 1, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.».

«Art. 7. — 1. Presso la corte di appello di Roma, entro tre giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di convocazione dei comizi elettorali, è istituito l'ufficio centrale per la



circoscrizione Estero composto da sei magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente ed uno con funzioni di vicepresidente vicario, scelti dal presidente della Corte di appello. L'ufficio opera con la presenza di almeno tre componenti, tra cui il presidente o il vicepresidente.

1-bis. Entro il termine di cui al comma 1 è istituito presso le Corti di appello di Milano, Bologna, Firenze e Napoli un ufficio decentrato per la circoscrizione Estero, composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal presidente della Corte di appello.

1-ter. Per le operazioni demandate agli uffici di cui ai commi 1 e 1-bis le Corti di appello presso cui sono istituiti i seggi si avvalgono del personale in servizio presso tutti gli uffici giudiziari del relativo distretto, individuato dal presidente della Corte d'appello, previo apposito interpellato.

1-quater. I seggi costituiti presso l'ufficio centrale e ufficio decentrato di Napoli per la circoscrizione Estero e quelli costituiti presso gli uffici decentrati sono competenti per lo spoglio dei voti provenienti dagli Stati e dai territori afferenti alle ripartizioni di seguito indicate:

a) ufficio centrale: gli Stati e i territori afferenti alla ripartizione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b);

b) uffici decentrati di Milano, Bologna e Firenze: gli Stati e i territori afferenti alla ripartizione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a);

c) (abrogata).

1-quinquies. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro della giustizia, adottato entro il 31 gennaio di ogni anno, è pubblicato il numero dei cittadini italiani residenti nelle singole ripartizioni, sulla base dei dati dell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5 riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente. Con il medesimo decreto gli Stati e i territori afferenti alle ripartizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), sono suddivisi tra gli uffici indicati al comma 1-quater del presente articolo, in maniera tale da distribuire in modo omogeneo il numero di cittadini italiani residenti in ciascuna ripartizione. Gli Stati o i territori non contemplati dal decreto sono assegnati all'ufficio decentrato di Milano, se appartengono alla ripartizione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), e all'ufficio centrale, se appartengono alla ripartizione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b).».

«Art. 8. — 1. Ai fini della presentazione dei contrassegni e delle liste per l'attribuzione dei seggi da assegnare nella circoscrizione Estero, si osservano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli da 14 a 26 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, e in ogni caso le seguenti disposizioni:

a) le liste di candidati per l'elezione della Camera dei deputati sono presentate per ciascuna delle ripartizioni di cui al comma 1 dell'articolo 6;

b) per l'elezione della Camera dei deputati, gli elettori residenti in Italia possono essere candidati in una sola ripartizione della circoscrizione Estero; gli elettori residenti all'estero possono essere candidati solo nella ripartizione di residenza della circoscrizione Estero;

c) la presentazione di ciascuna lista deve essere sottoscritta da almeno 500 e da non più di 1000 elettori residenti nella relativa ripartizione per l'elezione della Camera dei deputati, nella circoscrizione Estero per l'elezione del Senato della Repubblica;

c-bis) la sottoscrizione non è richiesta per i partiti o i gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare, anche in una sola delle due Camere, nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi o che nell'ultima elezione hanno presentato candidature con proprio contrassegno e hanno ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere;

d) le liste dei candidati devono essere presentate alla cancelleria della corte di appello di Roma dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno antecedenti quello delle votazioni.

2. Più partiti o gruppi politici possono presentare liste comuni di candidati. In tale caso, le liste devono essere contrassegnate da un simbolo composito, formato dai contrassegni di tutte le liste interessate.

3. Per l'elezione del Senato della Repubblica, le liste sono formate da un numero di candidati non inferiore a quattro e non superiore a otto. Per l'elezione della Camera dei deputati, le liste sono formate da un numero di candidati almeno pari al numero dei seggi da assegnare nella ripartizione e non superiore al doppio di essi. Nessun candidato può essere incluso in più liste, anche se con il medesimo contrassegno.

4. Gli elettori residenti all'estero che non hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, non possono essere candidati nelle circoscrizioni del territorio nazionale.

4-bis. Gli elettori che ricoprono o che hanno ricoperto nei cinque anni precedenti la data delle elezioni cariche di Governo o cariche politiche elettive a qualsiasi livello o incarichi nella magistratura o nelle Forze armate in uno Stato estero non possono essere candidati per le elezioni della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica nella circoscrizione Estero.».

«Art. 11. — 1. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, con le modalità previste dagli articoli 15 e 16.

2. Le schede sono di carta consistente, di colore diverso per ciascuna votazione e per ciascuna ripartizione; sono fornite, sotto la responsabilità del Ministero degli affari esteri, attraverso le rappresentanze diplomatiche e consolari, con le caratteristiche essenziali del modello di cui alle tabelle A, B, C e D allegate alla presente legge e riproducono in facsimile i contrassegni di tutte le liste di candidati presentate nella ripartizione per l'elezione della Camera dei deputati e nella circoscrizione Estero per l'elezione del Senato della Repubblica. L'ordine dei contrassegni è stabilito secondo le modalità previste per le liste di candidati dall'articolo 24, n. 2), del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni. Accanto ad ogni contrassegno, nell'ambito degli stessi spazi, sono stampate le righe per l'attribuzione del voto di preferenza.

3. L'elettore vota tracciando un segno sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta o comunque sul rettangolo che lo contiene. Ciascun elettore può inoltre esprimere un voto di preferenza per l'elezione della Camera dei deputati nelle ripartizioni alle quali è assegnato un deputato, due voti di preferenza per l'elezione del Senato della Repubblica e per l'elezione della Camera dei deputati nelle ripartizioni alle quali sono assegnati due o più deputati. Il voto di preferenza è espresso scrivendo il cognome del candidato nella apposita riga posta accanto al contrassegno votato. È nullo il voto di preferenza espresso per un candidato incluso in altra lista. Il voto di preferenza espresso validamente per un candidato è considerato quale voto alla medesima lista se l'elettore non ha tracciato altro segno in altro spazio della scheda.».

«Art. 15. — 01. Al termine delle operazioni di scrutinio, gli uffici decentrati per la circoscrizione Estero inviano all'ufficio centrale i verbali dei seggi.

1. Concluse le operazioni di scrutinio e ricevuti i verbali inviati dagli uffici decentrati, l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero per ciascuna delle ripartizioni di cui all'articolo 6 per l'elezione della Camera dei deputati e per l'intera circoscrizione Estero per l'elezione del Senato della Repubblica:

a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista. La cifra elettorale della lista è data dalla somma dei voti di lista validi ottenuti nell'ambito della ripartizione per l'elezione della Camera dei deputati e nell'ambito dell'intera circoscrizione Estero per l'elezione del Senato della Repubblica;

b) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato. La cifra elettorale individuale è data dalla somma dei voti di preferenza riportati dal candidato nella ripartizione per l'elezione della Camera dei deputati e nell'intera circoscrizione Estero per l'elezione del Senato della Repubblica;

c) procede all'assegnazione dei seggi tra le liste di cui alla lettera a). A tale fine divide la somma delle cifre elettorali di tutte le liste presentate nella ripartizione per l'elezione della Camera dei deputati e nell'intera circoscrizione Estero per l'elezione del Senato della Repubblica per il numero dei seggi da assegnare in tale ambito; nell'effettuare tale divisione, trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Il risultato costituisce il quoziente elettorale della ripartizione per l'elezione della Camera dei deputati e dell'intera circoscrizione Estero per l'elezione del Senato della Repubblica. Divide, quindi, la cifra elettorale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del risultato di tale divisione rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono eventualmente ancora da attribuire sono assegnati alle liste per le quali le divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alla lista con la più alta cifra elettorale;

d) proclama quindi eletti in corrispondenza dei seggi attribuiti a ciascuna lista, i candidati della lista stessa secondo l'ordine delle rispettive cifre elettorali. A parità di cifra sono proclamati eletti coloro che precedono nell'ordine della lista.».



«Art. 16. — 1. Il seggio attribuito ai sensi dell'articolo 15 che rimanga vacante, per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito nell'ambito della medesima ripartizione per l'elezione della Camera dei deputati e nell'ambito dell'intera circoscrizione Estero per l'elezione del Senato della Repubblica al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nella graduatoria delle cifre elettorali individuali o, in assenza di questi, nell'ordine della lista.»

— Si riporta il testo degli articoli 8, 10, 12, 15, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104 (Regolamento di attuazione della L. 27 dicembre 2001, n. 459, recante disciplina per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero.), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 maggio 2003, n. 109, come modificato dalla presente legge:

«Art. 8 (Svolgimento della campagna elettorale). — 1. La mancata conclusione di forme di collaborazione per lo svolgimento della campagna elettorale, di cui all'articolo 17, comma 1, della legge, non preclude l'applicazione delle disposizioni della legge relative al voto per corrispondenza.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge, nello svolgimento della campagna elettorale i partiti, i gruppi politici e i candidati si attengono alle disposizioni previste dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515 e, ove applicabili, dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28.

3. Le funzioni attribuite al Collegio regionale di garanzia elettorale per gli adempimenti previsti dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono esercitate, con riferimento alla circoscrizione Estero, dal Collegio regionale di garanzia elettorale istituito presso la Corte di appello di Roma.

4. Le disposizioni sui limiti delle spese elettorali dei candidati e di ciascun partito, movimento, lista o gruppo di candidati, di cui all'articolo 7, comma 1 e all'articolo 10 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, si intendono computate sul numero dei cittadini residenti nella circoscrizione Estero, per l'elezione del Senato della Repubblica, e, per l'elezione della Camera dei deputati, nelle singole ripartizioni, in cui sono presentate le liste, risultante dal decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 7, comma 1 del presente regolamento.

5. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, previa consultazione tra loro e ciascuna nell'ambito della propria competenza, definiscono, non oltre il quinto giorno successivo all'indizione dei comizi elettorali, i criteri specifici ai quali, fino alla chiusura delle operazioni di voto, debbono conformarsi la concessionaria pubblica e le emittenti radiotelevisive private nei programmi di informazione destinati all'estero, al fine di garantire la parità di trattamento per tutti i soggetti politici, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione.

6. Le disposizioni previste dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, dalla legge 24 aprile 1975, n. 130 e dall'articolo 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si applicano, nello svolgimento della campagna elettorale, sulla base di quanto regolato da eventuali forme di collaborazione concluse dallo Stato italiano con gli Stati nel cui territorio risiedono gli elettori di cittadinanza italiana.

7. L'ufficio consolare espone le liste dei candidati ed il quesito referendario nei propri locali accessibili al pubblico.

8. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge, l'ufficio consolare comunica ai principali mezzi di informazione rivolti alle comunità italiane all'estero le liste dei candidati, il quesito referendario e le modalità di voto per corrispondenza ed invita gli editori di quotidiani e periodici che ricevono contributi da parte dello Stato a consentire ai candidati e alle forze politiche l'accesso agli spazi per la diffusione di messaggi politici elettorali e referendari in condizioni di parità.

9. L'autorità consolare, nell'ambito delle funzioni di tutela dei cittadini attribuite dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, vigila sul rispetto delle forme di collaborazione, ove concluse.»

«Art. 10 (Deposito del contrassegno). — 1. All'atto del deposito presso il Ministero dell'interno del contrassegno di lista per l'attribuzione dei seggi da assegnare nella circoscrizione Estero, i partiti o i gruppi politici organizzati presentano la designazione, per le singole ripartizioni, relativamente all'elezione della Camera dei deputati e per l'intera circoscrizione Estero relativamente all'elezione del Senato della Repubblica di un rappresentante effettivo e di uno supplente del partito o del gruppo incaricati di effettuare il deposito, alla cancelleria della Corte di appello di Roma, della lista dei candidati e dei relativi documenti.

2. Nel caso di più partiti o gruppi politici che presentino liste comuni di candidati contrassegnate da un simbolo composto di cui all'articolo 8, comma 2 della legge, i partiti o i gruppi politici presentano la designazione, per ciascuna ripartizione, relativamente all'elezione della

Camera dei deputati e per l'intera circoscrizione Estero relativamente all'elezione del Senato della Repubblica di un solo rappresentante di lista effettivo e di uno supplente.»

«Art. 12 (Ammissione delle liste). — 1. L'ufficio centrale per la circoscrizione Estero, nel compiere le operazioni di cui all'articolo 22, comma 1, del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati, in quanto compatibile con la legge, procede anche a verificare se le liste sono formate da un numero di candidati almeno pari a quattro per l'elezione del Senato della Repubblica e, per l'elezione della Camera dei deputati, almeno pari al numero dei seggi da assegnare nella relativa ripartizione, dichiarandole non valide se non corrispondono a questa condizione.

2. L'ufficio centrale per la circoscrizione Estero cancella dalle liste i nomi dei candidati che non sono residenti ed elettori nella relativa ripartizione per l'elezione della Camera dei deputati. L'ufficio cancella, altresì, i nomi dei candidati che hanno esercitato l'opzione, sulla base delle comunicazioni trasmesse dal Ministero degli affari esteri, possibilmente in via informatica.

3. Ciascun ufficio centrale circoscrizionale dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e cancella dalle liste per l'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale i nomi dei candidati nelle circoscrizioni del territorio nazionale relativi a cittadini residenti all'estero che non hanno esercitato l'opzione.»

«Art. 15 (Espressione del voto). — 1. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge, l'elettore esprime il voto mediante penna di colore nero o blu, pena l'annullamento della scheda.

2. È nullo il voto di preferenza nel quale il candidato non è indicato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della medesima lista.

3. Sono inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.

4. In caso di identità di cognome tra candidati della medesima lista, l'elettore scrive nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita.

5. Se il candidato ha due cognomi l'elettore, nell'esprimere la preferenza, può scriverne uno dei due. L'indicazione contiene entrambi i cognomi quando vi è possibilità di confusione fra più candidati.

6. Sono, comunque, efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato, che si riferiscano a candidati della lista votata.

7. Se l'elettore segna più di un contrassegno di lista, ma scrive una o più preferenze per candidati compresi nella medesima lista, il voto è attribuito alla lista alla quale appartengono i preferiti.

8. Se l'elettore non segna alcun contrassegno di lista, ma scrive una o più preferenze per candidati che presentino omonimia con altri candidati di altra lista, il voto è attribuito ai candidati della lista cui corrisponde lo spazio sul quale gli stessi sono stati indicati e alla lista stessa.

9. Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito dalla legge sono nulle, rimanendo valide le prime.»

Note all'art. 7:

— Per il testo dell'articolo 8 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, come modificato dalla presente legge, si veda nelle note all'articolo 6.

— Si riporta il testo degli articoli 12, 14 e 18, della legge 27 dicembre 2001, n. 459 (per l'argomento vedasi nelle note all'articolo 6, come modificato dalla presente legge:

«Art. 12. — 1. Il Ministero dell'interno consegna al Ministero degli affari esteri le liste dei candidati e i modelli delle schede elettorali non più tardi del ventiseiesimo giorno antecedente la data delle votazioni.

2. Sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero degli affari esteri, le rappresentanze diplomatiche e consolari preposte a tale fine dallo stesso Ministero provvedono alla stampa del materiale elettorale da inserire nel plico di cui al comma 3 e per i casi di cui al comma 5. Le operazioni di stampa e imbustamento possono essere effettuate, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 13 luglio 1966, n. 559, in Italia.

3. Non oltre diciotto giorni prima della data stabilita per le votazioni in Italia, gli uffici consolari inviano, con il sistema postale più affidabile e, ove possibile, con posta raccomandata, o con altro mezzo di analoga affidabilità, agli elettori ammessi al voto per corrispondenza ai sensi della presente legge il plico contenente il certificato elettorale, corredato di un tagliando recante un codice alfanumerico a lettura ottica identificativo dell'elettore, la scheda elettorale e la relativa busta ed una busta affrancata recante l'indirizzo dell'ufficio consolare competente;



il plico contiene, altresì, un foglio con le indicazioni delle modalità per l'espressione del voto e le liste dei candidati nella ripartizione di appartenenza di cui all'articolo 6.

4. Nel caso in cui le schede elettorali siano più di una per ciascun elettore, esse sono spedite nello stesso plico e sono inviate dall'elettore in unica busta. Un plico non può contenere i documenti elettorali di più di un elettore.

5. Gli elettori di cui al presente articolo che, a quattordici giorni dalla data delle votazioni in Italia, non abbiano ricevuto al proprio domicilio il plico di cui al comma 3 possono farne richiesta al capo dell'ufficio consolare; questi può rilasciare, previa annotazione su apposito registro, un altro certificato elettorale munito di apposito sigillo e una seconda scheda elettorale che deve comunque essere inviata secondo le modalità di cui ai commi 4 e 6 del presente articolo.

6. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente al tagliando del certificato elettorale, comprovante l'esercizio del diritto di voto, firmato dall'elettore. L'elettore spedisce la busta affrancata entro il decimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento. Il tagliando del certificato elettorale è predisposto con dimensioni e modalità di stampa tali da contrastare la contraffazione o l'erroneo inserimento del tagliando nella busta contenente la scheda elettorale.

7. I responsabili degli uffici consolari inviano, senza ritardo, all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero le buste comunque pervenute non oltre le ore 16, ora locale, del giovedì antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia, unitamente agli elenchi degli elettori ammessi al voto per corrispondenza ai sensi della presente legge. Le buste sono inviate con una spedizione unica, per via aerea e con valigia diplomatica.

7.1. A partire dal lunedì antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia, l'ufficio consolare pubblica nel proprio sito internet istituzionale il numero dei plichi ricevuti nel corso delle operazioni di voto e il dato definitivo del numero dei plichi spediti ai sensi del comma 7.

7-bis. L'ufficio centrale per la circoscrizione Estero invia agli uffici decentrati di cui all'articolo 7, previa apposizione di un nuovo sigillo, i plichi provenienti dagli Stati e territori a ciascuno di essi assegnati, e a tal fine si avvale della collaborazione del Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, per l'effettuazione dei servizi di scorta dei predetti plichi.

8. I responsabili degli uffici consolari provvedono, dopo l'invio dei plichi in Italia, all'immediato incenerimento delle schede pervenute dopo la scadenza del termine di cui al comma 7 e di quelle stampate per i casi di cui al comma 5 e non utilizzate. Di tali operazioni viene redatto apposito verbale, che viene trasmesso al Ministero degli affari esteri.

«Art. 14. — 1. Le operazioni di scrutinio, cui partecipano i rappresentanti di lista, avvengono contestualmente alle operazioni di scrutinio dei voti espressi nel territorio nazionale.

2. Insieme al plico contenente le buste inviate dagli elettori, l'ufficio centrale o l'ufficio decentrato per la circoscrizione Estero consegna al presidente del seggio copia autentica degli elenchi di cui all'articolo 12, comma 7, dei cittadini aventi diritto all'espressione del voto per corrispondenza nella ripartizione assegnata.

3. Costituito il seggio elettorale, il presidente procede alle operazioni di apertura dei plichi e delle buste assegnate al seggio dall'ufficio centrale o dall'ufficio decentrato per la circoscrizione Estero e, successivamente, alle operazioni di scrutinio. A tale fine il presidente, coadiuvato dal vicepresidente e dal segretario:

a) accerta che il numero delle buste ricevute corrisponda al numero delle buste indicate nella lista compilata e consegnata insieme alle buste medesime dall'ufficio centrale o dall'ufficio decentrato per la circoscrizione Estero;

b) accerta contestualmente che le buste ricevute provengano soltanto da un'unica ripartizione elettorale estera;

c) procede successivamente all'apertura di ciascuna delle buste esterne compiendo per ciascuna di esse le seguenti operazioni:

1) accerta che la busta contenga il tagliando del certificato elettorale di un solo elettore e la seconda busta nella quale deve essere contenuta la scheda o, in caso di votazione contestuale per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, le schede con l'espressione del voto;

2) accerta che il tagliando inserito nella busta sia firmato dall'elettore e, avvalendosi, ove possibile, di dispositivi per la lettura ot-

tica del codice alfanumerico di cui all'articolo 12, comma 3, che appartenga ad un elettore iscritto nell'elenco di cui al comma 2 del presente articolo;

3) accerta che la busta contenente la scheda o le schede con l'espressione del voto sia chiusa, integra e non rechi alcun segno di riconoscimento e la inserisce nell'apposita urna sigillata;

4) annulla, senza procedere allo scrutinio del voto, le schede inserite in una busta che contiene più di un tagliando del certificato elettorale o un tagliando non firmato o di un elettore che ha votato più di una volta o di un elettore non appartenente alla ripartizione elettorale assegnata o, infine, contenute in una busta aperta, lacerata o che reca segni di riconoscimento; in ogni caso separa dal relativo tagliando del certificato elettorale la busta recante la scheda annullata in modo tale che non sia possibile identificare il voto;

d) completata l'apertura delle buste esterne e l'inserimento nell'urna sigillata di tutte le buste interne recanti la scheda con l'espressione del voto, procede alle operazioni di spoglio. A tale fine:

1) il vicepresidente del seggio estrae successivamente dall'urna ciascuna delle buste contenenti la scheda che reca l'espressione del voto; aperta la busta imprime il bollo della sezione sul retro di ciascuna scheda, nell'apposito spazio;

2) il presidente, ricevuta la scheda, enuncia ad alta voce la votazione per la quale tale voto è espresso e, in caso di votazione contestuale per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, enuncia la votazione per la quale il voto è espresso e consegna la scheda al segretario;

3) il segretario enuncia ad alta voce i voti espressi e prende nota dei voti di ciascuna lista e di ciascun candidato; pone quindi le schede scrutinate entro scatole separate per ciascuna votazione.

4. Tutte le operazioni di cui al comma 3 sono compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse è fatta menzione nel verbale.

5. Alle operazioni di scrutinio, spoglio e vidimazione delle schede si applicano le disposizioni recate dagli articoli 45, 67 e 68 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, in quanto non diversamente disposto dal presente articolo.»

«Art. 18. — 1. Chi commette in territorio estero taluno dei reati previsti dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è punito secondo la legge italiana. Le sanzioni previste all'articolo 100 del citato testo unico, in caso di voto per corrispondenza si intendono raddoppiate.

2. Chiunque, in occasione delle elezioni delle Camere e dei referendum, vota sia per corrispondenza che nel seggio di ultima iscrizione in Italia, ovvero vota più volte per corrispondenza è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 52 euro a 258 euro.»

— Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica), convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2004, n. 302:

«Art. 10 (Proroga di termini in materia di definizione di illeciti edilizi). — 1. Al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modifiche:

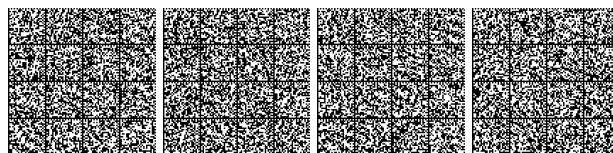
a) nell'allegato 1, le parole: "20 dicembre 2004" e "30 dicembre 2004", indicate dopo le parole: "seconda rata" e: "terza rata", sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "31 maggio 2005" e "30 settembre 2005";

b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole: "30 giugno 2005", inserite dopo le parole: "deve essere integrata entro il", sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2005";

c) al comma 37 dell'articolo 32 le parole: "30 giugno 2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2005".

2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005 dei termini stabiliti per il versamento, rispettivamente, della seconda e della terza rata dell'anticipazione degli oneri concessori opera a condizione che le regioni, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, non abbiano dettato una diversa disciplina.

3. Il comma 2-quater dell'articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e successive modificazioni, è abrogato.



4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle altre disposizioni contenute nel presente decreto.

5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito "Fondo per interventi strutturali di politica economica", alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per l'anno 2005, derivanti dal comma 1.»

— Si riporta il comma 200 dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 2014, n. 300, S.O.:

«200. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Il Fondo è ripartito annualmente con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.»

Note all'art. 8:

— Si riporta il testo degli articoli 75 e 138 della Costituzione:

«Art. 75. — È indetto *referendum* popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il *referendum* per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del *referendum*».

«Art. 138. — Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

Le leggi stesse sono sottoposte a *referendum* popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a *referendum* non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Non si fa luogo a *referendum* se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.»

— Si riporta il comma 255 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 2017, n. 302, S.O.:

«255. Si definisce caregiver familiare la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18.»

26A05611

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di cefixima, «Cefibact»

Estratto determina AAM/AIC n. 307 del 13 ottobre 2026

Codice pratica: AIN/2023/2424.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale CEFIBACT, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Pharmacare S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in - via Marghera n. 29 - 20149 Milano (MI), Italia.

Confezioni:

«400 mg compresse rivestite» 5 compresse in blister PVC/PA/AL/PVC - A.I.C. n. 051005015 (in base 10), IJNKLR (in base 32);

«400 mg compresse rivestite» 7 compresse in blister PVC/PA/AL/PVC - A.I.C. n. 051005027 (in base 10), IJNKM3 (in base 32);

«400 mg compresse rivestite» 14 compresse in blister PVC/PA/AL/PVC - A.I.C. n. 051005039 (in base 10), IJNKM3H (in base 32);

principio attivo: cefixima.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

ACS DOBFAR S.p.a., - via Laurentina Km 24 - 730, 00071 Pomezia (Roma), Italia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

«400 mg compresse rivestite» 5 compresse in blister PVC/PA/AL/PVC - A.I.C. n. 051005015 (in base 10), IJNKLR (in base 32);

«400 mg compresse rivestite» 14 compresse in blister PVC/PA/AL/PVC - A.I.C. n. 051005039 (in base 10), IJNKM3H (in base 32).

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Confezione:

«400 mg compresse rivestite» 7 compresse in blister PVC/PA/AL/PVC - A.I.C. n. 051005027 (in base 10), IJNKM3 (in base 32).

Classificazione ai fini della rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.



È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità di cinque anni a decorrere dalla data di efficacia della presente determina.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A05540

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di cefixima, «Cefixima Pharmacare».

Estratto determina AAM/AIC n. 308 del 13 ottobre 2026

Codice pratica: AIN/2023/2425.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale CEFIXIMA PHARMACARE, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Pharmacare S.r.l. (codice fiscale 12363980157) con sede legale e domicilio fiscale in - via Marghera n. 29 - 20149 Milano (MI), Italia.

Confezioni:

«400 mg compresse rivestite» 5 compresse in blister PVC/PA/AL/PVC - A.I.C. n. 051006017 (in base 10), IJNLLI (in base 32);

«400 mg compresse rivestite» 7 compresse in blister PVC/PA/AL/PVC - A.I.C. n. 051006029 (in base 10), IJNLLF (in base 32);

«400 mg compresse rivestite» 14 compresse in blister PVC/PA/AL/PVC - A.I.C. n. 051006031 (in base 10), IJNLLH (in base 32);

principio attivo: cefixima.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

ACS DOBFAR S.p.a. - via Laurentina Km 24 - 730, 00071 Pozzezza (Roma), Italia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«400 mg compresse rivestite» 5 compresse in blister PVC/PA/AL/PVC - A.I.C. n. 051006017 (in base 10), IJNLLI (in base 32);

«400 mg compresse rivestite» 14 compresse in blister PVC/PA/AL/PVC - A.I.C. n. 051006031 (in base 10), IJNLLH (in base 32).

Per le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Confezione:

«400 mg compresse rivestite» 7 compresse in blister PVC/PA/AL/PVC - A.I.C. n. 051006029 (in base 10), IJNLLF (in base 32).

Per la confezione sopra indicata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.



In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità di cinque anni a decorrere dalla data di efficacia della presente determina.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A05541

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di cefixima, «Nazoma»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 309 del 13 ottobre 2026

Codice pratica: AIN/2023/2426.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale NA-ZOMA, le cui caratteristiche sono riepilogate nel Riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), Foglio illustrativo (FI) ed Etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Pharmacare S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Marghera n. 29 - 20149 Milano (MI), Italia.

Confezioni:

«400 mg compresse rivestite» 5 compresse in blister PVC/PA/AL/PVC - A.I.C. n. 051007019 (in base 10) 1JNMKC (in base 32);

«400 mg compresse rivestite» 7 compresse in blister PVC/PA/AL/PVC - A.I.C. n. 051007021 (in base 10) 1JNMKF (in base 32);

«400 mg compresse rivestite» 14 compresse in blister PVC/PA/AL/PVC - A.I.C. n. 051007033 (in base 10) 1JNMKT (in base 32).

Principio attivo: cefixima.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

ACS DOBFAR S.p.a. - via Laurentina km 24, 730 - 00071 Pomezia (Roma), Italia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«400 mg compresse rivestite» 5 compresse in blister PVC/PA/AL/PVC - A.I.C. n. 051007019 (in base 10) 1JNMKC (in base 32);

«400 mg compresse rivestite» 14 compresse in blister PVC/PA/AL/PVC - A.I.C. n. 051007033 (in base 10) 1JNMKT (in base 32).

Per le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Confezione:

«400 mg compresse rivestite» 7 compresse in blister PVC/PA/AL/PVC - A.I.C. n. 051007021 (in base 10) 1JNMKF (in base 32).

Per la confezione sopra indicata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR - Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.



In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità di cinque anni a decorrere dalla data di efficacia della presente determina.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di cefixima, «Cefixima P-Care»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 310 del 13 ottobre 2026

Codice pratica: AIN/2023/2427.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale CEFIXIMA P-CARE, le cui caratteristiche sono riepilogate nel Riassunto delle Caratteristiche del prodotto (RCP), Foglio illustrativo (FI) ed Etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Pharmacare S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Marghera n. 29 - 20149 Milano (MI), Italia.

Confezioni:

«400 mg compresse rivestite» 5 compresse in blister PVC/PA/AL/PVC - A.I.C. n. 051008011 (in base 10) 1JNNJC (in base 32);

«400 mg compresse rivestite» 7 compresse in blister PVC/PA/AL/PVC - A.I.C. n. 051008023 (in base 10) 1JNNJR (in base 32);

«400 mg compresse rivestite» 14 compresse in blister PVC/PA/AL/PVC - A.I.C. n. 051008035 (in base 10) 1JNNK3 (in base 32).

Principio attivo: cefixima.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti: ACS Dobfar S.p.a. - via Laurentina km 24, 730 - 00071 Pomezia (Roma), Italia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«400 mg compresse rivestite» 5 compresse in blister PVC/PA/AL/PVC - A.I.C. n. 051008011 (in base 10) 1JNNJC (in base 32);

«400 mg compresse rivestite» 14 compresse in blister PVC/PA/AL/PVC - A.I.C. n. 051008035 (in base 10) 1JNNK3 (in base 32).

Per le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione:

«400 mg compresse rivestite» 7 compresse in blister PVC/PA/AL/PVC - A.I.C. n. 051008023 (in base 10) 1JNNJR (in base 32).

Per la confezione sopra indicata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR - Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende

26A05542



avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità di cinque anni a decorrere dalla data di efficacia della presente determina.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A05543

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Fosavance»

Estratto determina IP n. 599 del 7 ottobre 2026

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: al medicinale FOSAVANCE 70 mg/2.800 iu tablet - 4 tablets autorizzato dall'*European Medicines Agency* - EMA e identificato con n. EU/1/05/310/002, sono assegnati i seguenti dati identificativi nazionali.

Importatore: Abacus Medicine A/S con sede legale in Kalvebod Brygge 35, Copenhagen V 1620 Copenhagen.

Confezione: FOSAVANCE 70 mg/70 mcg compresse in blister ALU/ALU 4 compresse.

Codice A.I.C.: 053296024 (in base 10) 1LUGWS (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: 70 mg di acido alendronico (come sodio triidrato) e 70 microgrammi (2.800 UI) di colecalciferolo (vitamina D3);

eccipienti: cellulosa microcristallina (E460), lattosio anidro (vedere paragrafo 2), trigliceridi a catena media, gelatina, croscarmellosa sodica, saccarosio (vedere paragrafo 2), biossido di silice colloidale, magnesio stearato (E572), butilidrossitoluene (E321), amido modificato (mais) e silicato di sodio e alluminio (E554).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: FOSAVANCE 70 mg/70 mcg compresse in blister ALU/ALU 4 compresse.

Codice A.I.C.: 053296024.

Classe di rimborsabilità: Cnn.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: FOSAVANCE 70 mg/70 mcg compresse in blister ALU/ALU 4 compresse.

Codice A.I.C.: 053296024.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con gli stampati conformi ai testi approvati dall'EMA con l'indicazione nella parte di pertinenza nazionale dei dati di identificazione di cui alla presente determina.

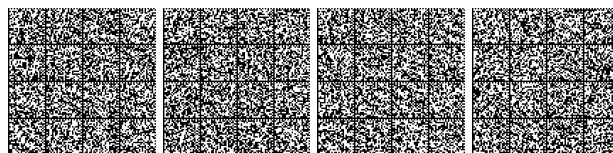
In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. del medicinale importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A05544



Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Invokana»*Estratto determina IP n. 600 del 7 ottobre 2026*

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: al medicinale INVOKANA 300 mg film-coated tablet 30 tablets autorizzato dall'European Medicines Agency - EMA e identificato con n. EU/1/13/884/006, sono assegnati i seguenti dati identificativi nazionali.

Importatore: Difarmed Sociedad Limitada Unipersonal con sede legale in Sant Josep, 116 Nave 2, Sant Feliu de Llobregat 08980 Barcelona.

Confezione: INVOKANA 300 mg - compressa rivestita con film - uso orale blister (PVC/ALU) - 30 compresse.

Codice A.I.C.: 053315014 (in base 10) 1LV1G6 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: canagliflozin emidrato, equivalente a 300 mg di canagliflozin;

eccipienti: nucleo della compressa: lattosio (vedere paragrafo 2 «Invokana contiene lattosio»), cellulosa microcristallina (E460[i]), idrossipropilcellulosa (E463), croscarmellosa sodica (E468) e magnesio stearato (E572). - rivestimento: alcol polivinilico (E1203), titanio diossido (E171), macrogol/PEG 3350 (E1521) e talco (E553b).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: INVOKANA 300 mg - compressa rivestita con film - uso orale blister (PVC/ALU) - 30 compresse.

Codice A.I.C.: 053315014.

Classe di rimborsabilità: Cnn.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: INVOKANA 300 mg - compressa rivestita con film - uso orale blister (PVC/ALU) - 30 compresse.

Codice A.I.C.: 053315014.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con gli stampati conformi ai testi approvati dall'EMA con l'indicazione nella parte di pertinenza nazionale dei dati di identificazione di cui alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. del medicinale importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A05545

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Invokana»*Estratto determina IP n. 601 del 7 ottobre 2026*

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: al medicinale INVOKANA 100 mg film-coated tablet 30 tablets autorizzato dall'European Medicines Agency - EMA e identificato con n. EU/1/13/884/002, sono assegnati i seguenti dati identificativi nazionali.

Importatore: Difarmed Sociedad Limitada Unipersonal con sede legale in Sant Josep, 116 Nave 2, Sant Feliu de Llobregat 08980 Barcelona.

Confezione: INVOKANA 100 mg - compressa rivestita con film - uso orale blister (PVC/ALU) - 30 compresse.

Codice A.I.C.: 053315026 (in base 10) 1LV1GL (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: canagliflozin emidrato, equivalente a 100 mg di canagliflozin;

eccipienti: nucleo della compressa: lattosio (vedere paragrafo 2 «Invokana contiene lattosio»), cellulosa microcristallina (E460[i]), idrossipropilcellulosa (E463), croscarmellosa sodica (E468) e magnesio stearato (E572). - rivestimento: alcol polivinilico (E1203), titanio diossido (E171), macrogol/PEG 3350 (E1521) e talco (E553b).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: INVOKANA 100 mg - compressa rivestita con film - uso orale blister (PVC/ALU) - 30 compresse.

Codice A.I.C.: 053315026.

Classe di rimborsabilità: Cnn.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: INVOKANA 100 mg - compressa rivestita con film - uso orale blister (PVC/ALU) - 30 compresse.

Codice A.I.C.: 053315026.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con gli stampati conformi ai testi approvati dall'EMA con l'indicazione nella parte di pertinenza nazionale dei dati di identificazione di cui alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. del medicinale importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A05546



Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Lumigan»*Estratto determina IP n. 602 del 7 ottobre 2026*

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: al medicinale LUMIGAN 0.1 mg/ml Eye Drops, Solutions - 1 bottles autorizzato dall'European Medicines Agency - EMA e identificato con n. EU/1/02/205/003, sono assegnati i seguenti dati identificativi nazionali.

Importatore: GMM Farma S.r.l. con sede legale in via Lambretta 2 20054 Segrate

Confezione: LUMIGAN «0,1 mg/ml - collirio, soluzione - uso oftalmico - flacone (ldpe) - 3 ml» 1 flacone

Codice A.I.C.: 053316016 (in base 10) 1LV2FJ (in base 32) forma farmaceutica: collirio, soluzione

Composizione: un ml di soluzione contiene:

principio attivo: 0,1 mg di bimatoprost

eccipienti: o benzalconio cloruro (conservante), sodio cloruro, sodio fosfatobisidato, acido citrico monoidrato e acqua depurata. Può accadere che vengano aggiunte piccole quantità di acido cloridrico o di sodio idrossido per mantenere un livello normale di acidità (pH).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: LUMIGAN «0,1 mg/ml - collirio, soluzione - uso oftalmico - flacone (ldpe) - 3 ml» 1 flacone

Codice A.I.C.: 053316016

Classe di rimborsabilità: Cnn

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: LUMIGAN «0,1 mg/ml - collirio, soluzione - uso oftalmico - flacone (ldpe) - 3 ml» 1 flacone

Codice A.I.C.: 053316016

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con gli stampati conformi ai testi approvati dall'EMA con l'indicazione nella parte di pertinenza nazionale dei dati di identificazione di cui alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. del medicinale importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

26A05547

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Circadin»*Estratto determina IP n. 603 del 7 ottobre 2026*

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: al medicinale CIRCADIN 2 mg Prolonged - Release Tablet - 30 Tablets autorizzato dall'European Medicines Agency - EMA e identificato con n. EU/1/07/392/003, sono assegnati i seguenti dati identificativi nazionali.

Importatore: GMM Farma S.r.l. con sede legale in via Lambretta 2 20054 Segrate

Confezione: CIRCADIN 2 mg - compressa a rilascio prolungato - uso orale - blister (pvc/pvdc/alu) - 30 compresse

Codice A.I.C.: 053317018 (in base 10) 1LV3DU (in base 32)

Forma farmaceutica: compressa a rilascio prolungato

Composizione: ogni compressa a rilascio prolungato contiene:

principio attivo: 2 mg di melatonina

eccipienti: ammonio metacrilato copolimero tipo B, calcio idrogenofosfato biidrato, lattosio monoidrato, silice (colloidale anidra), talco e magnesio stearato.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: CIRCADIN 2 mg - compressa a rilascio prolungato - uso orale - blister (pvc/pvdc/alu) - 30 compresse

Codice A.I.C.: 053317018

Classe di rimborsabilità: C

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: CIRCADIN 2 mg - compressa a rilascio prolungato - uso orale - blister (pvc/pvdc/alu) - 30 compresse

Codice A.I.C.: 053317018

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con gli stampati conformi ai testi approvati dall'EMA con l'indicazione nella parte di pertinenza nazionale dei dati di identificazione di cui alla presente determina.

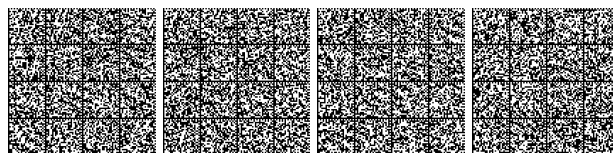
In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. del medicinale importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

26A05548



Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Invokana»

Estratto determina IP n. 604 del 7 ottobre 2026

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: al medicinale INVOKANA 300 mg film-coated tablet - 30 tablets autorizzato dall'European Medicines Agency - EMA e identificato con n. EU/1/13/884/006, sono assegnati i seguenti dati identificativi nazionali.

Importatore: BB Farma S.r.l. con sede legale in viale Europa, 160 21017 Samarate.

Confezione: INVOKANA 300 mg - compressa rivestita con film - uso orale blister (PVC/ALU) - 30 compresse.

Codice A.I.C.: 053318010 (in base 10) 1LV4CU (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: canagliflozin emidrato, equivalente a 300 mg di canagliflozin;

eccipienti: nucleo della compressa: lattosio (vedere paragrafo 2 «Invokana contiene lattosio»), cellulosa microcristallina (E460[i]), idrossipropilcellulosa (E463), croscarmellosa sodica (E468) e magnesio stearato (E572). - rivestimento: alcol polivinilico (E1203), titanio diossido (E171), macrogol/PEG 3350 (E1521) e talco (E553b).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: INVOKANA 300 mg - compressa rivestita con film - uso orale blister (PVC/ALU) - 30 compresse.

Codice A.I.C.: 053318010.

Classe di rimborsabilità: Cnn.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: INVOKANA 300 mg - compressa rivestita con film - uso orale blister (PVC/ALU) - 30 compresse.

Codice A.I.C.: 053318010.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con gli stampati conformi ai testi approvati dall'EMA con l'indicazione nella parte di pertinenza nazionale dei dati di identificazione di cui alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. del medicinale importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

26A05549

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione delle modifiche al regolamento unitario in materia di previdenza e assistenza adottate dall'assemblea dei delegati della Cassa dei dottori commercialisti con delibera n. 8/25/AdD in data 10 luglio 2025.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 0010924/COM-L-233 del 25 settembre 2026, sono state approvate, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, le modifiche agli articoli 22, 23 e 24 del regolamento unitario in materia di previdenza e assistenza, adottate dall'assemblea dei delegati della Cassa dei dottori commercialisti con delibera n. 8/25/AdD in data 10 luglio 2025.

26A05550

Approvazione delle modifiche al regolamento unitario in materia di previdenza e assistenza adottate dall'assemblea dei delegati della Cassa dei dottori commercialisti con delibera n. 9/25/AdD in data 10 luglio 2025.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 0010924/COM-L-234 del 25 settembre 2026, sono state approvate, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, le modifiche all'art. 40 del regolamento unitario in materia di previdenza e assistenza, adottate dall'assemblea dei delegati della Cassa dei dottori commercialisti con delibera n. 9/25/AdD in data 10 luglio 2025.

26A05551

Approvazione della delibera adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei ragionieri e periti commerciali in data 10 giugno 2026.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 0011087/RAG-L-148 del 30 settembre 2026 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa ragionieri in data 10 giugno 2026, concernente la determinazione del contributo di maternità, per l'anno 2026, in misura pari ad euro 11,00 *pro-capite*.

26A05552

Approvazione della delibera adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei ragionieri e periti commerciali in data 22 luglio 2026.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 0011090/RAG-L-150 del 30 settembre 2026 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa ragionieri in data 22 luglio 2026, concernente la rivalutazione degli importi dei trattamenti assistenziali e dei limiti di reddito indicati nel regolamento per i trattamenti assistenziali e di tutela sanitaria integrativa, per l'anno 2027.

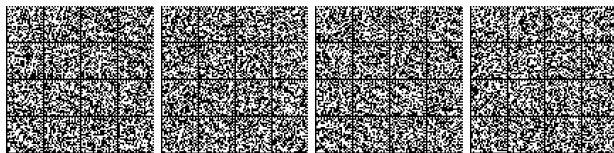
26A05553

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale €	438,00
		- semestrale €	239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale €	68,00
		- semestrale €	43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale €	168,00
		- semestrale €	91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale €	65,00
		- semestrale €	40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale €	167,00
		- semestrale €	90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale €	819,00
		- semestrale €	431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale €	86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale €	55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€	180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

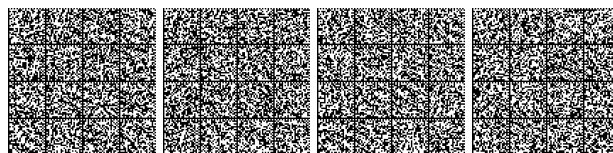
Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





€ 1,00

